

Legge federale sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 123, 188 e 190 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Parte prima: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

¹ La presente legge disciplina:

- a. il diritto penale amministrativo;
- b. la procedura penale amministrativa.

² Essa si applica nei casi in cui il perseguimento e il giudizio di un reato sono demandati a un'unità amministrativa della Confederazione.

Parte seconda: Diritto penale amministrativo

Titolo primo: Disposizioni generali

Capitolo 1: Applicazione del Codice penale svizzero

Art. 2

Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (CP)³ si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla presente legge o dalle singole leggi amministrative.

RU ...

¹ RS 101.

² FF ...

³ RS 311.0

Capitolo 2: Inosservanza di prescrizioni d'ordine

Art. 3

Costituisce inosservanza di prescrizioni d'ordine a tenore della presente legge la contravvenzione designata come tale dalle singole leggi amministrative ovvero passibile di una multa disciplinare.

Capitolo 3: Dereghe al Codice penale e al diritto penale minorile

Sezione 1: Minori

Art. 4

L'azione penale è improponibile contro il minore che ha commesso un atto punibile prima di aver compiuto i quindici anni.

Sezione 2: Partecipazione

Art. 5

In materia di contravvenzioni, l'istigatore e il complice sono punibili, salvo per l'inosservanza di prescrizioni d'ordine.

Sezione 3: Reati commessi nell'azienda da mandatari e simili

Art. 6 Regola

¹ Se il reato è commesso nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commesso.

² Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico specifico, omette di impedire un reato del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.

³ Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

Art. 7 Ordinamento speciale per multe fino a 50 000 franchi

¹ Si può prescindere da un procedimento contro le persone punibili secondo l'articolo 6 e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale se:

- a. la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati alla gravità del reato, e
- b. la multa applicabile non supera i 50 000 franchi.

² Il capoverso 1 si applica per analogia alle comunità di persone senza personalità giuridica.

³ La multa è determinata in particolare in funzione della gravità del reato e della capacità economica dell'impresa. È fatto salvo l'articolo 8.

Sezione 4: Commisurazione della pena

Art. 8 Multe

Per la commisurazione delle multe fino a 5000 franchi non è necessario tenere conto della situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza.

Art. 9 Concorso di reati

Le disposizioni dell'articolo 49 CP⁴ sul concorso di reati non si applicano:

- a. alle multe e alle pene detentive che le sostituiscono;
- b. alle pene pecuniarie e alle pene detentive che le sostituiscono se le differenti pene sono state pronunciate da autorità differenti.

Sezione 5: Pena detentiva sostitutiva

Art. 10

¹ Il giudice decide sulla pena detentiva sostitutiva al posto di una pena pecuniaria o di una multa.

² La multa per inosservanza di prescrizioni d'ordine non è soggetta a commutazione in pena detentiva sostitutiva.

Sezione 6: Prescrizione

Art. 11

¹ L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in quattro anni.

² Tuttavia, se la contravvenzione consiste nella sottrazione o nella messa in pericolo di tasse o nell'ottenimento indebito di una prestazione o di una restituzione, di una riduzione o di un condono di tasse, il termine di prescrizione è di sette anni.

³ Per i crimini, i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è sospesa:

- a. durante i procedimenti d'opposizione, di reclamo o giudiziari circa l'obbligo di pagamento o restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa; o
- b. finché l'imputato sconti all'estero una pena detentiva.

⁴ Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una decisione penale o di confisca o una sentenza di primo grado, la prescrizione si estingue.

⁵ La pena per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni.

Capitolo 4:

Sottrazione; conseguimento fraudolento di contributi e casi simili

Sezione 1: Obbligo di pagamento o restituzione

Art. 12

¹ La tassa, l'indennità, il contributo o l'importo non reclamato, interessi compresi, vanno pagati o restituiti indipendentemente dalla punibilità di una data persona se a causa di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione:

- a. una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero
- b. un'indennità o un contributo è stato versato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico.

² Obbligato al pagamento o alla restituzione è chiunque abbia fruito dell'indebito profitto, segnatamente chiunque sia obbligato al pagamento della tassa oppure abbia beneficiato dell'indennità o del contributo.

³ Chiunque, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire.

⁴ L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena.

Sezione 2: Autodenuncia

Art. 13

L'autore di un reato generante un obbligo di pagamento o restituzione è esente da pena se:

- a. ha denunciato spontaneamente il reato;
- b. ha dato, per quanto si poteva pretendere da lui, indicazioni complete ed esatte circa i fondamenti dell'obbligo di pagamento o restituzione, ha contribuito ad acclarare i fatti e ha adempito l'obbligo che gli incombeva; e
- c. prima d'ora non si è mai denunciato spontaneamente per un reato intenzionale di medesima natura.

Titolo secondo: Disposizioni speciali

Capitolo 1: Reati

Art. 14 Truffa in materia di prestazioni e di tasse

¹ Chiunque inganna con astuzia l'amministrazione, un'altra autorità o un terzo affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore e in tal modo consegue indebitamente dall'ente pubblico, per sé o per un terzo, una concessione, un'autorizzazione, un contingente, un contributo, una restituzione di tasse o altre prestazioni, ovvero fa sì che una concessione, un'autorizzazione, un contingente non siano revocati, o impedisce l'incasso di un'altra prestazione dell'ente pubblico, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Se, con il suo subdolo comportamento, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato, in somma rilevante, di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, l'autore è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

³ Chiunque, per mestiere o in collaborazione con terzi, commette reati di cui ai capoversi 1 o 2 in materia fiscale o doganale e in tal modo procaccia a sé o ad altri un indebito profitto di entità particolarmente considerevole oppure pregiudica in modo particolarmente considerevole gli interessi patrimoniali o altri diritti dell'ente pubblico, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

⁴ Se per un reato corrispondente al capoverso 1, 2 o 3 non subdolamente commesso una legge amministrativa prevede una multa, nei casi previsti nei capoversi 1-3 va inflitta anche una multa. L'importo della multa è calcolato secondo la corrispondente legge amministrativa.

Art. 15 Falsità in documenti; conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria:

- a. chiunque, al fine di procacciare a sé o a altri un indebito profitto a tenore della legislazione amministrativa della Confederazione oppure di nuocere al patrimonio o ad altri diritti dell'ente pubblico, forma un documento falso o altera un documento vero, abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure fa uso, a scopo di inganno, di un documento di tale natura;
- b. chiunque, usando inganno, induce l'amministrazione o un'altra autorità o un pubblico ufficiale a attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto importante per l'attuazione della legislazione amministrativa della Confederazione e chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare l'amministrazione o un'altra autorità.

² Il capoverso 1 si applica anche ai documenti esteri.

Art. 16 Soppressione di documenti

¹ Chiunque, al fine di procacciare a sé o a altri un indebito profitto a tenore della legislazione amministrativa della Confederazione oppure di nuocere al patrimonio o a altri diritti dell'ente pubblico, deteriora, distrugge o distrae documenti che doveva conservare in virtù della legislazione suddetta, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Si può prescindere da ogni pena qualora l'autore, prima della scadenza del termine per esprimersi in merito al verbale (art. 241 cpv. 2), produca spontaneamente il documento distratto.

³ I capoversi 1 e 2 si applicano anche ai documenti esteri.

Art. 17 Favoreggiamento

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria:

- a. chiunque, nel corso di un procedimento penale amministrativo, sottrae una persona al perseguimento penale o all'esecuzione di una pena incombente all'unità amministrativa in causa;
- b. chiunque contribuisce ad assicurare all'autore o a un compartecipe i profitti derivanti da un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione.

² Se il reato preliminare è una contravvenzione, l'autore è punito con la multa.

³ Chiunque contribuisce illecitamente a impedire l'esecuzione di un provvedimento di diritto penale amministrativo è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.

⁴ Se l'autore favorisce un congiunto o un'altra persona con cui esistono relazioni personali così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice prescinde da ogni pena.

Capitolo 2: Organismi con compiti di diritto pubblico

Art. 18

Gli organismi con compiti di diritto pubblico e i loro organi o mandatarî, in quanto debbano applicare la legislazione amministrativa della Confederazione, sono equiparati, negli articoli 14–17, all'ente pubblico e alla sua amministrazione.

Titolo terzo: Protezione dei dati personali

Art. 19 Raccolta di dati personali

¹ I dati personali sono raccolti presso l'interessato oppure in modo per questi ravvisabile, sempreché il procedimento non ne risulti compromesso o sia reso sproporzionatamente oneroso.

² Se sono raccolti dati personali a sua insaputa, l'interessato deve esserne immediatamente informato. Si può rinunciare all'informazione o differirla se lo esigono interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 20 Trattamento di dati personali

Quando tratta dati personali, l'unità amministrativa della Confederazione provvede a distinguere nella misura del possibile:

- a. le diverse categorie di persone interessate;
- b. i dati personali fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.

Art. 21 Comunicazione e utilizzazione di dati personali in procedimenti penali

Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'unità amministrativa della Confederazione può comunicare i dati personali relativi a un procedimento penale amministrativo pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente.

Art. 22 Diritti d'informazione in pendenza del procedimento

Fintanto che il procedimento è pendente, le parti e gli altri partecipanti al procedimento hanno diritto di essere informati sui dati personali trattati che li concernono, conformemente al diritto loro spettante di esaminare gli atti.

Art. 23 Esattezza dei dati personali

¹ L'unità amministrativa della Confederazione rettifica senza indugio i dati personali inesatti.

² Avvisa senza indugio dell'avvenuta rettifica l'autorità che le ha trasmesso o messo a disposizione i dati personali o alla quale li ha comunicati.

Art. 24 Trattamento e conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento da parte di un'autorità di perseguimento penale amministrativo

¹ Dopo la chiusura del procedimento da parte di un'autorità di perseguimento penale amministrativo, il trattamento dei dati, la procedura e i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020⁵ sulla protezione dei dati.

² La durata della conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento è retta dall'articolo 100.

³ Sono fatte salve le disposizioni relative ai documenti contenenti dati segnaletici e profili del DNA previste dalla presente legge, dalla legge federale del 13 giugno 2008⁶ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione e dalla legge federale del 7 ottobre 1994⁷ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati.

Parte terza: Procedura penale amministrativa

Titolo primo: Principi della procedura penale amministrativa

Art. 25 Rispetto della dignità umana e correttezza

¹ In tutte le fasi del procedimento le autorità di perseguimento penale amministrativo rispettano la dignità delle persone coinvolte.

² Le autorità di perseguimento penale amministrativo si attengono segnatamente:

- a. al principio della buona fede;
- b. al divieto dell'abuso di diritto;
- c. all'imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;
- d. al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana.

Art. 26 Imperativo di celerità

¹ Le autorità di perseguimento penale amministrativo avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.

² Se l'imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità.

Art. 27 Principio della verità materiale

¹ Le autorità di perseguimento penale amministrativo accertano d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all'imputato.

² Esse esaminano con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico.

⁵ RS 235.1

⁶ RS 361

⁷ RS 360

Art. 28 Obbligo di procedere

¹ Nell'ambito delle loro competenze, le autorità di perseguimento penale amministrativo sono tenute ad avviare e attuare un procedimento se vengono a conoscenza di reati o di indizi di reato.

² I Cantoni possono subordinare all'autorizzazione di un'autorità extragiudiziaria il procedimento penale per crimini o delitti di diritto penale amministrativo che membri delle loro autorità amministrative e giudiziarie hanno commesso nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 29 Rinuncia al procedimento penale

¹ Nei casi di esigua gravità si può rinunciare al perseguimento penale e alla condanna.

² L'unità amministrativa può rinunciare ad avviare un perseguimento penale se il reato è già perseguito da un'autorità estera o se il perseguimento le è delegato.

Art. 30 Principio accusatorio

¹ Un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, l'unità amministrativa ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente.

² Sono fatte salve la procedura del decreto penale e quella della decisione penale.

Art. 31 Presunzione d'innocenza

¹ Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato.

² L'unità amministrativa valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento.

Art. 32 Divieto del secondo perseguimento

¹ Chi è stato condannato o assolto in Svizzera con decisione passata in giudicato non può essere nuovamente perseguito per lo stesso reato.

² Sono fatte salve la riapertura dei procedimenti per cui è stato deciso l'abbandono oppure il non luogo, nonché la revisione.

Titolo secondo: Autorità; disposizioni generali di procedura

Capitolo 1: Autorità

Sezione 1: Autorità penali amministrative

Art. 33 Autorità di perseguimento penale amministrativo

Sono autorità di perseguimento penale amministrativo:

- a. la polizia;

- b. l'unità amministrativa;
- c. il dipartimento, nei casi di cui all'articolo 48 capoverso 5.

Art. 34 Autorità giudicanti

Fungono da giudice nel procedimento penale amministrativo:

- a. il giudice dei provvedimenti coercitivi;
- b. il tribunale di primo grado;
- c. la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale;
- d. il tribunale d'appello.

Sezione 2: Denuncia e provvedimenti urgenti

Art. 35

¹ Le infrazioni a una legge amministrativa della Confederazione vanno denunciate all'unità amministrativa federale competente o a un ufficio di polizia.

² Gli organi dell'Amministrazione federale e la polizia cantonale e comunale sono tenute a denunciare all'unità amministrativa competente ogni reato che hanno accertato o appreso nell'esercizio delle loro funzioni.

³ Gli organi dell'Amministrazione federale e della polizia, se sono testimoni di un'infrazione o sopraggiungono immediatamente dopo la stessa, hanno il diritto, se vi è pericolo nel ritardo, di:

- a. fermare e arrestare provvisoriamente la persona sospetta o ricercarla se necessario;
- b. mettere provvisoriamente al sicuro gli oggetti e i valori patrimoniali connessi al reato;
- c. assicurare tracce e prove;
- d. inseguire a tal fine l'autore, o il detentore dell'oggetto o dei valori patrimoniali, in abitazioni e in altri locali, come anche in fondi cintati e attigui a una casa.

⁴ La persona fermata dev'essere immediatamente tradotta dinanzi all'unità amministrativa. Gli oggetti e i valori patrimoniali assicurati devono essere consegnati senza indugio.

Sezione 3: Inchiesta

Art. 36 Competenza

¹ L'unità amministrativa è competente per l'inchiesta. Essa affida la direzione e l'esecuzione dell'inchiesta a uno o più impiegati responsabili dell'inchiesta.

² L'unità amministrativa provvede affinché il responsabile dell'inchiesta disponga di una formazione adeguata per l'esecuzione dei compiti che gli sono affidati. Affida l'esecuzione dei provvedimenti coercitivi, gli interrogatori a verbale e le ispezioni oculari a impiegati specialmente istruiti a tal fine.

³ L'unità amministrativa designa al suo interno il responsabile dell'inchiesta e il capo del perseguimento penale amministrativo (capo del perseguimento penale) e ne stabilisce i compiti, sempreché tali questioni non siano esaustivamente regolate dalla presente legge.

Art. 37 Coinvolgimento di terzi

L'unità amministrativa può incaricare specialisti esterni all'Amministrazione federale di mettere al sicuro, registrare, preparare, valutare e archiviare i dati nell'ambito di procedimenti penali amministrativi. Nell'ambito della loro attività per l'unità amministrativa, questi specialisti hanno i medesimi obblighi del personale dell'unità amministrativa competente.

Art. 38 Coinvolgimento di un'altra unità amministrativa

¹ L'unità amministrativa può incaricare un'altra unità amministrativa di operazioni d'inchiesta che richiedono mezzi tecnici specifici, in particolare in materia di informatica forense e di misure di sorveglianza. A tal fine le impartisce direttive scritte limitate a operazioni d'inchiesta precisamente definite.

² L'unità amministrativa richiedente può fatturare le sue spese effettive all'unità amministrativa richiedente. Tali spese non costituiscono disborsi ai sensi dell'articolo 293.

Art. 39 Conferimento di mandati alla polizia

¹ L'unità amministrativa può incaricare la polizia giudiziaria federale di svolgere indagini. A tal fine, impartisce mandati scritti o, in casi urgenti, orali, limitandosi a precisare gli accertamenti da compiere.

² Le persone interrogate dalla polizia giudiziaria federale su incarico dell'unità amministrativa hanno gli stessi diritti procedurali che spetterebbero loro nell'ambito degli interrogatori condotti dall'unità amministrativa medesima.

Art. 40 Riunione di procedimenti

Se, in virtù di una o più leggi federali, il perseguimento penale è di competenza di più autorità di perseguimento penale amministrativo, oppure di una tale autorità e di un'autorità di perseguimento penale federale o cantonale, le autorità interessate possono convenire la riunione delle procedure presso una di esse sempreché si tratti degli stessi fatti o di fatti strettamente connessi tra loro.

Sezione 4: Giudizio

Art. 41 Competenza dell'autorità giudicante per materia

¹ Del giudizio è competente l'unità amministrativa; tuttavia, se reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o per ordinare una misura privativa della libertà o l'espulsione ai sensi dell'articolo 66° o 66a^{bis} CP⁸, il giudizio spetta ai giudici cantonali.

² La persona direttamente interessata dalla decisione penale o da una decisione di confisca dell'unità amministrativa può chiedere di essere giudicata da un giudice cantonale.

³ L'autorità competente a infliggere la pena principale pronuncia anche sulle pene accessorie, le misure e le spese.

Art. 42 Competenza per territorio dell'autorità giudicante

¹ La competenza dell'unità amministrativa si estende all'insieme del territorio svizzero.

² Il giudice cantonale competente è quello designato negli articoli 31–37 CPP⁹ o quello di residenza dell'imputato. La scelta tra queste giurisdizioni spetta all'unità amministrativa.

³ Se contesta la sua competenza in virtù del capoverso 1, il giudice cantonale designato dall'unità amministrativa sottopone la questione senza indugio alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale affinché decida. Nella sua decisione, essa non è vincolata dalla scelta fatta dall'unità amministrativa.

Sezione 5: Giudice dei provvedimenti coercitivi

Art. 43 Competenza per materia del giudice dei provvedimenti coercitivi

¹ I giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi esercitano le competenze conferite dalla presente legge al giudice dei provvedimenti coercitivi. Salvo disposizioni contrarie della presente legge, la procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è retta dalle pertinenti disposizioni del CPP¹⁰.

² Chi funge da giudice dei provvedimenti coercitivi non può essere giudice del merito nella medesima causa.

Art. 44 Competenza per territorio del giudice dei provvedimenti coercitivi

L'articolo 42 si applica alla competenza per ragione di territorio del giudice dei provvedimenti coercitivi.

⁸ RS 311.0

⁹ RS 312.0

¹⁰ RS 312.0

Sezione 6: Procedura concernente i minori

Art. 45

Se un minore commette un reato, l'unità amministrativa trasmette gli atti all'autorità competente della giustizia minorile.

Sezione 7: Corte dei reclami penali

Art. 46

¹ La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale decide i reclami che le sono deferiti in virtù della presente legge. Salvo disposizioni contrarie della presente legge, la procedura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è retta dalle disposizioni del CPP¹¹ relative al reclamo.

² In quanto sia necessario per la decisione da prendere, la Corte dei reclami penali ordina l'assunzione delle prove; a tal fine essa può ricorrere ai servizi dell'unità amministrativa.

³ Qualora la tutela d'importanti interessi pubblici o privati lo richieda, la Corte dei reclami penali prende conoscenza della prova in assenza del reclamante o del richiedente.

⁴ L'onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010¹² sull'organizzazione delle autorità penali.

Capitolo 2: Reclamo contro operazioni d'inchiesta

Art. 47 Provvedimenti coercitivi

Contro le decisioni in materia di provvedimenti coercitivi (art. 153–255) e le operazioni e omissioni connesse può essere interposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, su riserva delle disposizioni derogatorie della presente legge.

Art. 48 Altre operazioni d'inchiesta

¹ Contro le operazioni e le omissioni non impugnabili giusta l'articolo 47 può essere interposto reclamo:

- a. al capo del perseguimento penale, contro le operazioni o omissioni del responsabile dell'inchiesta;

¹¹ RS 312.0

¹² RS 173.71

- b. alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, contro le operazioni e le omissioni del capo del perseguimento penale.

² Il reclamo di cui al capoverso 1 è inammissibile contro la reiezione di istanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico in una procedura d'opposizione contro un decreto penale.

³ La decisione del capo del perseguimento penale sul reclamo va notificata per scritto al reclamante; deve indicare i rimedi giuridici.

⁴ La decisione del capo del perseguimento penale sul reclamo può essere impugnata presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

⁵ I capoversi 1–4 si applicano per analogia ai reclami per operazioni d'inchiesta e omissioni di chi agisce per organismi con compiti federali di diritto pubblico; tuttavia, il reclamo è trattato dal Dipartimento preposto.

Art. 49 Disposizioni comuni

¹ Il diritto di reclamo spetta a chiunque ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica dell'operazione impugnata, dell'omissione censurata o della decisione sul reclamo (art. 48 cpv. 3).

² Con il reclamo si può far valere la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti o l'inadeguatezza.

³ Il reclamo contro un'operazione o contro una decisione su reclamo dev'essere presentato per scritto all'autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell'operazione o ha ricevuto notificazione della decisione; se il reclamante è in stato d'arresto, è sufficiente che il reclamo sia consegnato alla direzione dello stabilimento carcerario, la quale è tenuta a trasmetterlo senza indugio all'autorità competente. Se l'atto di reclamo non soddisfa i requisiti relativi alla motivazione e quelli formali, la giurisdizione di reclamo lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio. Se l'atto di reclamo non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del termine suppletorio, la giurisdizione di reclamo non entra nel merito.

⁴ Ad istanza di parte o d'ufficio, l'autorità competente può disporre che si tenga un'udienza.

⁵ Il reclamo proposto a un'autorità incompetente deve essere immediatamente trasmesso all'autorità competente; se il reclamo è proposto in tempo utile a un'autorità incompetente, il termine di reclamo è reputato osservato.

⁶ In quanto la legge non disponga altrimenti, il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo che questo gli sia conferito mediante provvedimento cautelare dall'autorità adita o dal suo presidente.

Capitolo 3: Disposizioni generali di procedura

Sezione 1: Ricusazione

Art. 50 Motivi di ricusazione

Chi opera in seno a un'autorità di perseguimento penale amministrativo si ricusa se:

- a. ha un interesse personale nella causa;
- b. ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone;
- c. è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
- d. è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso;
- e. è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
- f. per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.

Art. 51 Obbligo di comunicazione

Chi opera in seno a un'autorità penale amministrativa e si trova in un caso di ricusazione lo comunica tempestivamente all'autorità di perseguimento penale amministrativo competente per l'atto procedurale.

Art. 52 Domanda di ricusazione

¹ La parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità di perseguimento penale amministrativo deve presentare senza indugio la relativa domanda all'autorità di perseguimento penale amministrativo competente per l'atto procedurale non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.

² Il ricusando si pronuncia sulla domanda.

Art. 53 Decisione

¹ Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'articolo 50 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità di perseguimento penale amministrativo si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'articolo 50 lettere b–e, decide senza ulteriore procedura probatoria:

- a. il responsabile dell'inchiesta, nei casi in cui è interessata la polizia;

- b. il capo del perseguimento penale, nei casi in cui è interessato il responsabile dell'inchiesta;
- c. la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, nei casi in cui sono interessati il capo del perseguimento penale e l'unità amministrativa.

² La decisione è resa per scritto e motivata.

³ Fino alla decisione il ricusando continua a esercitare la sua funzione.

⁴ Se il responsabile dell'inchiesta respinge la ricusazione, la sua decisione può essere contestata, entro dieci giorni, con reclamo al capo del perseguimento penale. Se il capo del perseguimento penale respinge la ricusazione, la sua decisione o la sua decisione su reclamo può essere contestata, entro dieci giorni, con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. È applicabile l'articolo 49 capoverso 2.

⁵ Se la domanda è accolta, le spese procedurali sono addossate alla Confederazione. Se la domanda è respinta o è manifestamente tardiva o temeraria, le spese sono addossate al richiedente

Art. 54 Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione

¹ Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione.

² Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione dall'autorità di perseguimento penale amministrativo.

³ Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.

Sezione 2: Assistenza giudiziaria nazionale

Art. 55 Campo d'applicazione e definizione

¹ Gli articoli 55–60 disciplinano l'assistenza giudiziaria in materia penale da parte di autorità federali e cantonali a favore delle autorità di perseguimento penale amministrativo.

² Si applicano anche alla polizia giudiziaria federale in quanto essa operi su istruzione dell'unità amministrativa.

³ L'assistenza giudiziaria diretta tra le autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni e tra quelle dei Cantoni è ammissibile se non concerne provvedimenti coercitivi di esclusiva competenza dell'unità amministrativa o del giudice.

⁴ Per assistenza giudiziaria s'intende qualsiasi provvedimento richiesto da un'autorità, nell'ambito delle sue competenze, in un procedimento penale amministrativo pendente.

Art. 56 Obbligo di prestare assistenza giudiziaria

Se al mantenimento del segreto non si oppone alcun interesse pubblico o privato preponderante, le autorità federali e cantonali sono tenute a prestare assistenza giudiziaria alle autorità di perseguimento penale amministrativo incaricate dal diritto federale di perseguire e giudicare reati in applicazione della presente legge. Devono segnatamente comunicare loro tutte le informazioni occorrenti e concedere loro di esaminare gli atti ufficiali che possono avere importanza per il perseguimento penale.

Art. 57 Appoggio logistico e sicurezza

¹ Per quanto possibile, i Cantoni mettono a disposizione delle autorità di perseguimento penale amministrativo i locali necessari per garantire l'esercizio della loro attività ufficiale e alloggiare le persone in carcerazione preventiva

² Su richiesta delle autorità di perseguimento penale amministrativo, i Cantoni prendono i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza dell'attività ufficiale delle stesse.

³ Le autorità di polizia cantonali assistono le autorità di perseguimento penale amministrativo nelle loro inchieste; segnatamente, l'unità amministrativa può richiedere l'aiuto della polizia se incontra resistenza in un'operazione d'inchiesta che ricade nelle sue attribuzioni ufficiali o se in relazione a tale operazione è necessario ricorrere a conoscenze o apparecchi tecnici specifici della polizia.

⁴ L'unità amministrativa può incaricare le autorità di polizia cantonali di svolgere operazioni d'inchiesta di sua competenza. Le autorità di polizia cantonali sottostanno alla vigilanza e alle istruzioni dell'unità amministrativa. Quest'ultima impartisce mandati scritti o, in casi urgenti, orali, limitandosi a precisare gli accertamenti da compiere. Le persone interrogate dalla polizia su incarico dell'unità amministrativa hanno gli stessi diritti procedurali che spetterebbero loro nell'ambito degli interrogatori condotti dalla medesima unità amministrativa.

Art. 58 Rapporti diretti tra autorità

¹ Le autorità comunicano direttamente tra loro.

² Le domande d'assistenza giudiziaria possono essere formulate nella lingua dell'autorità richiedente o in quella dell'autorità richiesta.

³ Se non è chiaro quale sia l'autorità competente, l'autorità richiedente indirizza la domanda d'assistenza giudiziaria rispettivamente al pubblico ministero supremo del Cantone richiesto o a quello della Confederazione. Il pubblico ministero la inoltra poi all'autorità competente.

Art. 59 Spese

¹ L'assistenza giudiziaria è prestata gratuitamente.

² La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese da essa occasionate per l'appoggio ai sensi dell'articolo 57 capoversi 1 e 2.

³ Le spese insorte sono comunicate rispettivamente al Cantone richiedente o alla Confederazione affinché possano essere addossate alle parti condannate alle spese.

⁴ Gli obblighi d'indennizzo derivanti da provvedimenti d'assistenza giudiziaria sono a carico della Confederazione

Art. 60 Conflitti

¹ I conflitti tra le autorità di perseguimento penale amministrativo e le autorità della Confederazione e dei Cantoni sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

² Le misure di sicurezza ordinate sono mantenute sino alla decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Sezione 3: Termini e date d'udienza

Art. 61 Disposizioni generali

¹ I termini legali sono improrogabili.

² Nel procedimento penale amministrativo non vi sono ferie giudiziarie.

Art. 62 Decorrenza e computo dei termini

¹ I termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo.

² Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore

Art. 63 Osservanza dei termini

¹ Il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto presso l'autorità di perseguimento penale amministrativo competente al più tardi l'ultimo giorno.

² Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità di perseguimento penale amministrativo oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento.

³ In caso di trasmissione per via elettronica, per l'osservanza di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.

⁴ Il termine è reputato osservato anche quando la memoria o l'istanza perviene al più tardi l'ultimo giorno del termine a un'autorità svizzera non competente. Questa la inoltra senza indugio all'autorità di perseguimento penale amministrativo competente.

⁵ Il termine di pagamento a un'autorità di perseguimento penale amministrativo è osservato se l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, oppure addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità di perseguimento penale amministrativo, al più tardi l'ultimo giorno del termine.

Art. 64 Proroga di termini e differimento di udienze

Le autorità possono, d'ufficio o su domanda, prorogare o differire i termini e le udienze da esse fissati. La domanda dev'essere tempestiva e suffragata da pertinenti motivi.

Art. 65 Inosservanza

Vi è inosservanza di un termine quando la parte non compie tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un'udienza.

Art. 66 Restituzione

¹ La parte che, non avendo osservato un termine, ha subito un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può chiederne la restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere colpa dell'inosservanza.

² L'istanza di restituzione va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza all'autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l'atto procedurale omesso. Entro lo stesso termine occorre compiere l'atto omesso.

³ L'istanza di restituzione ha effetto sospensivo soltanto se l'autorità competente lo accorda.

⁴ L'autorità di perseguimento penale amministrativo decide in procedura scritta sull'istanza di restituzione.

⁵ I capoversi 1–4 si applicano per analogia alla mancata comparizione alle udienze. Se la restituzione è concessa, l'autorità di perseguimento penale amministrativo fissa una nuova udienza. Sono fatte salve le disposizioni sulla procedura contumaciale.

Sezione 4: Forma delle comunicazioni e della notificazione

Art. 67

¹ Salvo che la presente legge disponga altrimenti, le comunicazioni rivestono la forma scritta.

² La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

³ La notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona avente almeno 16 anni che vive nella stessa economia domestica. È fatto salvo l'ordine di notificare la comunicazione direttamente al destinatario.

⁴ La notificazione è pure considerata avvenuta:

- a. in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
- b. in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto, il giorno del rifiuto.

Sezione 5: Notificazione per via elettronica

Art. 68

¹ Con il consenso del diretto interessato, le comunicazioni possono essere notificate per via elettronica. Sono munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016¹³ sulla firma elettronica.

² Il Consiglio federale disciplina:

- a. la firma da utilizzare;
- b. il formato delle comunicazioni e dei relativi allegati;
- c. le modalità di trasmissione;
- d. il momento in cui la comunicazione è considerata notificata.

Sezione 6: Consultazione delle decisioni dell'amministrazione

Art. 69

¹ Se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti, i terzi possono consultare gratuitamente e di norma senza restrizioni presso la sede dell'autorità di perseguimento penale amministrativo competente:

- a. i decreti penali nella procedura ordinaria (art. 267), compresi i verbali finali sempreché necessari alla comprensione di queste decisioni, i decreti penali nella procedura abbreviata (art. 268) e i decreti di confisca (art. 269): nei sei mesi dal loro passaggio in giudicato;
- b. le decisioni penali e di confisca (art. 273): nei sei mesi dalla loro notificazione;
- c. i decreti di non luogo a procedere (art. 102) e i decreti d'abbandono (art. 261) sempreché vi sia un interesse degno di protezione: nei sei mesi dal loro passaggio in giudicato.

² Alla scadenza dei termini di cui al capoverso 1, i terzi possono consultare le decisioni ivi menzionate di norma in forma anonimizzata od oscurata. Sono fatti salvi gli

¹³ RS 943.03

interessi pubblici o privati preponderanti. L'autorità competente può percepire un emolumento per questa prestazione.

³ Si presume un interesse preponderante alla consultazione degli operatori dei mezzi di comunicazione sociale, dei ricercatori e degli avvocati.

Sezione 7: Obbligo del segreto

Art. 70

¹ I membri delle autorità di perseguimento penale amministrativo, i loro collaboratori e i periti nominati da tali autorità serbano il segreto sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività ufficiale.

² Le autorità di perseguimento penale amministrativo possono, richiamato l'articolo 292 CP¹⁴, obbligare gli altri partecipanti al procedimento e i loro patrocinatori a serbare il segreto sul procedimento e sulle persone coinvolte, se lo scopo del procedimento o un interesse privato lo richiede. Tale obbligo va limitato nel tempo.

Sezione 8: Informazione del pubblico

Art. 71

¹ L'unità amministrativa e, con il suo consenso, la polizia, possono informare il pubblico su procedimenti pendenti se è necessario:

- a. affinché la popolazione collabori a far luce su reati o alla ricerca di indiziati;
- b. per mettere in guardia o tranquillizzare la popolazione;
- c. per rettificare notizie o voci inesatte;
- d. data la particolare importanza del caso.

² Il pubblico è informato rispettando il principio della presunzione di innocenza e i diritti della personalità degli interessati.

Titolo terzo: Parti e altri partecipanti al procedimento

Capitolo 1: Definizione e statuto

Art. 72 Parti

¹ Sono parti:

- a. l'imputato;

- b. l'unità amministrativa, nella procedura di reclamo e nella procedura giudiziaria.

² La persona colpita dalla confisca fruisce degli stessi diritti di parte e degli stessi rimedi giuridici dell'imputato.

³ La Confederazione può conferire pieni o limitati diritti di parte ad altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici.

Art. 73 Altri partecipanti al procedimento

¹ Sono altri partecipanti al procedimento:

- a. il denunciante;
- b. il testimone;
- c. la persona informata sui fatti;
- d. il perito;
- e. il terzo aggravato da atti procedurali.

² Le persone di cui al capoverso 1, se direttamente lese nei loro diritti, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi.

Art. 74 Capacità processuale

¹ Una parte può compiere validamente atti procedurali soltanto se ha l'esercizio dei diritti civili.

² Una persona che non ha l'esercizio dei diritti civili è rappresentato dal suo rappresentante legale.

³ Una persona che non ha l'esercizio dei diritti civili ma è capace di discernimento può esercitare, a fianco del rappresentante legale, i diritti procedurali di natura eminentemente personale.

Art. 75 Diritto di essere sentiti

¹ Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di:

- a. esaminare gli atti;
- b. partecipare agli atti procedurali;
- c. far capo a un patrocinatore;
- d. esprimersi sulla causa e sulla procedura;
- e. presentare istanze probatorie.

² Le autorità penali rendono attente ai loro diritti le parti prive di conoscenze giuridiche.

Art. 76 Restrizione del diritto di essere sentiti

¹ Le autorità di perseguimento penale amministrativo possono sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti se:

- a. vi è il sospetto fondato che una parte abusi dei suoi diritti;
- b. la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto.

² Restrizioni nei confronti dei patrocinatori sono ammesse soltanto se il patrocinatore stesso ne dà motivo.

³ Le restrizioni vanno limitate nel tempo oppure circoscritte a singoli atti procedurali.

⁴ Se il motivo della restrizione persiste, le autorità di perseguimento penale amministrativo possono fondare le loro decisioni anche su atti a cui una parte non ha avuto accesso, ma soltanto nella misura in cui detta parte sia stata informata del contenuto essenziale degli atti medesimi.

⁵ Se il motivo della restrizione viene meno, il diritto di essere sentiti va accordato a posteriori in forma adeguata.

Capitolo 2: Atti procedurali delle parti

Art. 77 Istanze

¹ Fatte salve le disposizioni contrarie della presente legge, le parti possono chiedere in ogni momento che si proceda a determinate operazioni d'inchiesta.

² L'unità amministrativa esamina le istanze e offre alle altre parti l'opportunità di pronunciarsi.

Art. 78 Forma

¹ Le istanze possono essere presentate per scritto oppure oralmente a verbale. Le istanze scritte vanno datate e firmate.

² Se la trasmissione avviene per via elettronica, le istanze devono recare una firma elettronica regolamentata qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016¹⁵ sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina:

- a. il formato degli atti e dei relativi allegati;
- b. le modalità di trasmissione;
- c. le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.

³ Per altro, fatte salve disposizioni contrarie della presente legge, gli atti procedurali non sottostanno ad alcun requisito formale.

¹⁵ RS 943.03

⁴ L'unità amministrativa può respingere istanze illeggibili, incomprensibili, sconvenienti o eccessivamente prolisse; impartisce un termine per rielaborarle, avvertendo che altrimenti non saranno prese in considerazione.

Capitolo 3: Definizione e posizione giuridica dell'imputato

Art. 79 Definizione

¹ È considerato imputato chiunque è indiziato, incolpato o accusato di un reato in una denuncia o, da parte di un'autorità di perseguimento penale amministrativo, in un atto procedurale.

² I diritti e gli obblighi dell'imputato spettano anche alle persone il cui procedimento è riaperto dopo abbandono o dopo una decisione ai sensi dell'articolo 265 o degli articoli 284–288.

Art. 80 Posizione giuridica

¹ L'imputato non è tenuto a deporre a proprio carico. Ha segnatamente facoltà di non rispondere e di non collaborare al procedimento. Deve tuttavia sottoporsi ai provvedimenti coercitivi previsti dalla legge.

² Se l'imputato rifiuta di collaborare, il procedimento prosegue comunque.

Art. 81 Capacità dibattimentale

¹ L'imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento.

² In caso di temporanea incapacità dibattimentale, gli atti procedurali indifferibili sono compiuti in presenza del difensore.

³ Se l'incapacità dibattimentale persiste, il procedimento penale è sospeso o abbandonato. Sono fatte salve le disposizioni speciali relative ai procedimenti nei confronti di imputati penalmente incapaci.

Capitolo 4: Patrocinio

Sezione 1: Principi

Art. 82

¹ A tutela dei loro interessi, l'imputato e gli altri partecipanti al procedimento possono avvalersi del patrocinio.

² Per quanto il procedimento non ne risulti indebitamente ritardato, le parti possono far capo a due o più patrocinatori. In tal caso ne designano uno quale rappresentante principale abilitato a compiere gli atti di rappresentanza dinanzi alle autorità penali e il cui domicilio sia l'unico recapito per le notificazioni.

³ Entro i limiti di quanto disposto dalla legge e dalle norme deontologiche, nello stesso procedimento il patrocinatore può curare gli interessi di più partecipanti.

⁴ Le parti possono designare quale patrocinatore qualsiasi persona avente l'esercizio dei diritti civili, di buona reputazione e degna di fiducia; sono fatte salve le restrizioni stabilite dal diritto sull'avvocatura.

⁵ La difesa dell'imputato è riservata agli avvocati autorizzati a rappresentare le parti in giudizio secondo la legge del 23 giugno 2000¹⁶ sugli avvocati.

Sezione 2: Il difensore

Art. 83 Posizione giuridica

Entro i limiti della legge e delle norme deontologiche, il difensore è vincolato unicamente agli interessi dell'imputato.

Art. 84 Difensore di fiducia

¹ In ogni procedimento penale amministrativo e in ogni fase dello stesso l'imputato ha il diritto di affidare la sua difesa a un patrocinatore secondo l'articolo 82 capoverso 5 (difensore di fiducia) oppure, fatto salvo l'articolo 85, di difendersi da sé.

² L'esercizio della difesa di fiducia presuppone una procura scritta o una dichiarazione a verbale dell'imputato.

Art. 85 Difesa obbligatoria

L'imputato deve essere difeso se:

- a. la carcerazione preventiva, compreso un arresto provvisorio, è durata più di dieci giorni;
- b. rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno, una misura privativa della libertà o l'espulsione;
- c. a causa del suo stato fisico o mentale o per altri motivi non è in grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi processuali e il rappresentante legale non è in grado di farlo in sua vece;
- d. l'unità amministrativa interviene personalmente dinanzi al tribunale di primo grado o al tribunale d'appello.

Art. 86 Garanzia della difesa obbligatoria

¹ Se la difesa è obbligatoria, l'unità amministrativa provvede affinché sia designato senza indugio un difensore.

¹⁶ RS 935.61

² Se gli estremi della difesa obbligatoria sono presenti già al momento dell'apertura dell'inchiesta, la difesa dev'essere assicurata prima del primo interrogatorio da parte dell'unità amministrativa o della polizia su suo incarico.

³ Le prove assunte prima della designazione di un difensore, benché la sua presenza fosse manifestamente necessaria, sono valide soltanto se l'imputato rinuncia alla loro riassunzione.

Art. 87 Difensore d'ufficio

¹ L'unità amministrativa dispone una difesa d'ufficio:

- a. in caso di difesa obbligatoria:
 1. nonostante ingiunzione dell'unità amministrativa, l'imputato non designa un difensore di fiducia,
 2. il mandato è revocato al difensore di fiducia oppure questi lo rimette e l'imputato non designa un nuovo difensore entro il termine impartito;
- b. l'imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s'impone per tutelare i suoi interessi.

² Una difesa s'impone per tutelare gli interessi dell'imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l'imputato non potrebbe far fronte da solo.

³ Non si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o una multa superiore a 12 000 franchi.

Art. 88 Designazione del difensore d'ufficio

¹ Il difensore d'ufficio è designato dall'unità amministrativa.

² Nello scegliere il difensore d'ufficio bisogna tenere conto della sua idoneità e, se possibile, dei desideri dell'imputato.

Art. 89 Revoca e sostituzione del difensore d'ufficio

¹ Se il motivo della difesa d'ufficio viene meno, l'unità amministrativa revoca il mandato.

² Se il rapporto di fiducia tra l'imputato e il difensore d'ufficio si deteriora notevolmente oppure se per altri motivi non è più garantita una difesa efficace, l'unità amministrativa designa un altro difensore d'ufficio.

Art. 90 Retribuzione del difensore d'ufficio

¹ Il difensore d'ufficio è retribuito secondo le regole sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale.

² Fatto salvo l'articolo 91, l'unità amministrativa stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento, ma al più tardi al momento della promozione

dell'accusa (art. 276 cpv. 1). Se il mandato del difensore d'ufficio è di lunga durata o per altri motivi non è opportuno attendere la fine del procedimento o la promozione dell'accusa, al difensore sono accordati anticipi la cui entità è stabilita dall'unità amministrativa.

³ Il difensore d'ufficio può contestare la decisione relativa all'importo, entro 30 giorni, con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

⁴ Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone.

⁵ La pretesa della Confederazione si prescrive in dieci anni dal momento in cui la decisione passa in giudicato.

Art. 91 Proseguimento della difesa d'ufficio nel procedimento giudiziario

¹ Se non termina al momento del deposito dell'atto d'accusa presso il giudice (art. 281 cpv. 1), la difesa d'ufficio prosegue senza nuova decisione.

² In tal caso, l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento.

Capitolo 5: Traduzioni

Art. 92

¹ Se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene nella stessa, l'unità amministrativa fa capo a un traduttore o interprete. Nei casi semplici o urgenti può rinunciare al traduttore o all'interprete se essa stessa e l'estensore del verbale padroneggiano sufficientemente la lingua del diretto interessato e questi vi acconsente.

² Anche se assistito da un difensore, l'imputato è informato in una lingua a lui comprensibile, oralmente o per scritto, almeno del contenuto essenziale degli atti procedurali più importanti. Non può essere pretesa una traduzione integrale di tutti gli atti procedurali e degli atti di causa.

³ Gli atti che non sono memorie o istanze delle parti sono all'occorrenza tradotti per scritto o tradotti oralmente per il verbale.

⁴ Ai traduttori e agli interpreti si applicano per analogia le disposizioni concernenti i periti (art. 70, 73 e 140–148).

Capitolo 6: Notificazione

Art. 93 Elezioni di domicilio

¹ Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario.

² Le parti con domicilio, dimora abituale o sede all'estero devono eleggere un domicilio in Svizzera. Sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente.

³ Le comunicazioni destinate a una parte che ha designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest'ultimo.

⁴ Se la parte deve comparire personalmente a un'udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. Una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore.

Art. 94 Notificazione mediante pubblicazione

¹ La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio federale se:

- a. il luogo di soggiorno del destinatario è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;
- b. una notificazione è impossibile o comporterebbe complicazioni straordinarie;
- c. una parte o il suo patrocinatore con domicilio, dimora abituale o sede all'estero non ha eletto un domicilio in Svizzera.

² La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

³ Delle decisioni finali è pubblicato soltanto il dispositivo.

⁴ I verbali finali sono reputati notificati anche se non pubblicati.

Capitolo 7: Partecipazione all'assunzione delle prove

Art. 95 In generale

¹ Le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte dell'unità amministrativa come pure di porre domande agli interrogati.

² Il diritto di partecipare all'assunzione delle prove non implica quello di ottenerne il rinvio.

³ La parte o il suo patrocinatore può esigere che l'assunzione delle prove sia ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di parte senza patrocinatore, o altrimenti il suo patrocinatore siano stati impediti di partecipare per motivi cogenti. Si può rinunciare a ripetere l'assunzione delle prove se essa dovesse comportare oneri sproporzionati e se si può tenere conto in altro modo del diritto della parte di essere sentita, segnatamente del suo diritto di porre domande.

⁴ Le prove raccolte in violazione del presente articolo non possono essere utilizzate a carico della parte che non era presente.

Art. 96 Nella procedura di assistenza giudiziaria

¹ Se si raccolgono prove all'estero nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria, il diritto delle parti di partecipare all'assunzione delle prove è soddisfatto se le parti:

- a. possono formulare domande da rivolgere all'autorità estera richiesta;
- b. a rogatoria espletata, possono esaminare il verbale;
- c. possono porre domande complete per scritto.

² È applicabile l'articolo 95 capoverso 4.

Capitolo 8: Gestione, esame e conservazione degli atti

Art. 97 Gestione degli atti

¹ Per ogni causa penale è costituito un fascicolo. Il fascicolo contiene:

- a. i verbali procedurali e quelli d'interrogatorio;
- b. gli atti raccolti dall'autorità di perseguimento penale amministrativo;
- c. gli atti prodotti dalle parti.

² Le autorità di perseguimento penale amministrativo acquisiscono agli atti l'originale completo dei reperti probatori.

³ Se sufficiente per i fini del procedimento, i documenti e le altre registrazioni sono messi agli atti in semplice copia. Qualora sia necessario, le copie vanno autenticate.

⁴ Le autorità di perseguimento penale amministrativo provvedono alla conservazione sistematica e alla registrazione continua degli atti in un elenco; nei casi semplici possono rinunciare alla compilazione di un elenco.

Art. 98 Esame degli atti di un procedimento pendente

¹ Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale amministrativo al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte dell'unità amministrativa; è fatto salvo l'articolo 76.

² Altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali, penali amministrativi o amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.

³ I terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 99 Procedura in caso di domanda d'esame degli atti

¹ In merito all'esame degli atti decide l'unità amministrativa. Quest'ultima adotta le misure necessarie per evitare abusi e ritardi e per tutelare i legittimi interessi al mantenimento del segreto.

² Gli atti si esaminano presso la sede dell'autorità di perseguimento penale amministrativo interessata oppure, mediante assistenza giudiziaria, presso un'altra autorità. Alle altre autorità e ai patrocinatori delle parti, gli atti vengono di norma recapitati.

³ Chi ha diritto di esaminare gli atti può chiedere che gliene siano allestite copie contro il versamento di un emolumento.

Art. 100 Conservazione degli atti

¹ Gli atti sono conservati almeno fino allo scadere del termine di prescrizione dell'azione penale e della pena.

² Fanno eccezione i documenti originali acquisiti al fascicolo; essi vanno restituiti contro ricevuta agli aventi diritto appena la decisione sulla causa penale è passata in giudicato.

Titolo quarto: Inchiesta

Capitolo 1: Apertura

Art. 101

¹ L'unità amministrativa apre l'inchiesta se:

- a. da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato;
- b. dispone provvedimenti coercitivi.

² Può trasmettere alla polizia, perché compia indagini supplementari, i rapporti e le denunce dai quali non emergano chiaramente indizi di reato.

³ Apre l'inchiesta mediante un decreto; nel decreto designa l'imputato e il reato contestatogli. Il decreto non va necessariamente motivato, né notificato. Esso non è impugnabile.

⁴ Può estendere l'inchiesta ad altri imputati e ad altri reati. Il capoverso 3 è applicabile.

⁴ Rinuncia ad aprire l'inchiesta se emana immediatamente un decreto di non luogo a procedere o un decreto penale in procedura abbreviata (art. 268).

Capitolo 2: Decreto di non luogo a procedere

Art. 102

¹ L'unità amministrativa emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che:

- a. gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti;
- b. vi sono impedimenti a procedere;
- c. si tratta di un caso di esigua gravità (art. 29) in cui è giustificato rinunciare all'azione penale;
- d. le condizioni di altre disposizioni del diritto federale impongono di rinunciare al perseguimento penale, segnatamente quando le condizioni degli articoli 52, 53 e 54 CP¹⁷ sono adempiute.

² Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento.

Titolo quinto: Mezzi di prova e verbali

Capitolo 1: Raccolta e utilizzabilità delle prove

Art. 103 Principi

¹ Per l'accertamento della verità le autorità di perseguimento penale amministrativo si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza.

² I fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità di perseguimento penale amministrativo oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

³ Se la raccolta di prove non è necessaria, è steso immediatamente il verbale finale secondo l'articolo 256.

³ Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 261 sull'abbandono e 268 sul decreto penale in procedura abbreviata.

Art. 104 Metodi probatori vietati

¹ È vietato raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona.

² L'uso di siffatti metodi è pure vietato quand'anche l'interessato vi acconsenta.

Art. 105 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente

¹ Le prove raccolte in violazione dell'articolo 104 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore della presente legge.

² Le prove raccolte dalle autorità di perseguimento penale amministrativo in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati.

³ Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate.

⁴ Le prove raccolte esclusivamente grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 non possono essere utilizzate.

⁵ I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati.

Capitolo 2: Verbali

Art. 106 Disposizioni generali

¹ Le deposizioni delle parti, le decisioni orali delle autorità e tutti gli altri atti procedurali non eseguiti per scritto sono messi a verbale.

² L'estensore del verbale, il collaboratore dell'unità amministrativa incaricato dell'atto procedurale o dell'interrogatorio e, se del caso, il traduttore o interprete attestano l'esattezza del verbale.

³ L'unità amministrativa è responsabile della verbalizzazione completa ed esatta degli atti procedurali.

⁴ Può disporre che la verbalizzazione degli atti procedurali avvenga non soltanto per scritto, bensì anche, in tutto o in parte, mediante supporti sonori o visivi. Ne informa previamente i presenti.

Art. 107 Verbali del procedimento

I verbali del procedimento riportano tutti gli atti procedurali essenziali informando segnatamente su:

- a. la natura, il luogo, la data e l'ora;
- b. il nome dei membri delle autorità che vi hanno partecipato, nonché il nome delle parti, dei loro patrocinatori e delle altre persone presenti;
- c. le istanze e conclusioni delle parti;
- d. il fatto che gli interrogati sono stati ragguagliati sui loro diritti e obblighi;
- e. le deposizioni degli interrogati;

- f. lo svolgimento del procedimento, le disposizioni prese dall'autorità di perseguimento penale amministrativo e l'osservanza dei requisiti formali dei singoli atti procedurali;
- g. gli atti di causa e altri elementi di prova prodotti dai partecipanti al procedimento o acquisiti in altro modo durante il procedimento penale amministrativo;
- h. le decisioni e la loro motivazione, in quanto un esemplare delle stesse non sia allegato agli atti.

Art. 108 Verbali d'interrogatorio in generale

¹ Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.

² Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato.

³ Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.

⁴ L'unità amministrativa può consentire all'interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.

⁵ Il verbale dell'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.

⁶ Se l'interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell'interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo.

⁷ I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.

Art. 109 Verbali in caso di registrazione dell'interrogatorio

Se l'interrogatorio è registrato mediante dispositivi tecnici, si applicano le seguenti deroghe alle regole generali (art. 108):

- a. il verbale può essere redatto dopo l'interrogatorio, sulla base delle registrazioni; deve tuttavia essere redatto di norma entro sette giorni dall'interrogatorio;
- b. l'autorità interrogante può rinunciare a leggere o a dare da leggere il verbale all'interrogato e a farglielo firmare e vistare;
- c. la registrazione dell'interrogatorio è immediatamente acquisita agli atti.

Art. 110 Rettifica

¹ Il collaboratore dell'unità amministrativa incaricato dell'atto procedurale o dell'interrogatorio rettifica le sviste manifeste insieme con l'estensore del verbale; ne informa successivamente le parti.

² Sulle istanze di rettifica del verbale decide l'unità amministrativa.

³ Le rettifiche, le modifiche, le cancellature e le aggiunte sono autenticate dall'estensore del verbale e dal collaboratore dell'unità amministrativa incaricato dell'atto procedurale o dell'interrogatorio. Le modifiche materiali sono eseguite in modo da lasciare riconoscibile il testo originario.

Capitolo 3: Interrogatori; informazioni

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 111 Autorità penali amministrative competenti

¹ Gli interrogatori sono effettuati dall'unità amministrativa.

² La polizia può interrogare imputati e persone informate sui fatti alle condizioni di cui agli articoli 39 e 57. L'unità amministrativa può, nel caso specifico, incaricare membri della Polizia giudiziaria federale di effettuare gli interrogatori di testimoni.

Art. 112 Svolgimento dell'interrogatorio

¹ In una lingua a lui comprensibile, l'interrogato è dapprima:

- a. invitato a declinare le sue generalità;
- b. informato sull'oggetto del procedimento e sulla veste in cui è sottoposto ad interrogatorio;
- c. informato in modo completo circa i suoi diritti e obblighi.

² L'osservanza delle disposizioni di cui al capoverso 1 è messa a verbale.

³ L'autorità penale amministrativa può effettuare ulteriori accertamenti circa l'identità dell'interrogato.

⁴ L'autorità penale amministrativa invita l'interrogato ad esprimersi sull'oggetto dell'interrogatorio.

⁵ Con domande e obiezioni formulate in modo chiaro l'autorità penale amministrativa mira a ottenere una deposizione completa e a chiarire le contraddizioni.

⁶ L'interrogato depone in base a quanto ricorda. Con l'accordo dell'unità amministrativa, può servirsi di documenti scritti; al termine dell'interrogatorio questi documenti sono acquisiti agli atti.

⁷ Chi ha disturbi di elocuzione o di udito è interrogato per scritto o con l'aiuto di adeguati assistenti.

Art. 113 Interrogatorio per videoconferenza

¹ L'unità amministrativa può procedere a un interrogatorio per videoconferenza se la comparizione personale dell'interrogando non è possibile o lo è soltanto con grande dispendio.

² L'interrogatorio è registrato su supporto audiovisivo.

Art. 114 Rapporti scritti

L'autorità di perseguimento penale amministrativo può invitare chi deve essere o è stato interrogato a consegnare un rapporto scritto in vece o a complemento dell'interrogatorio.

Art. 115 Interrogatorio di più persone e confronti

¹ Gli interrogandi sono sentiti separatamente.

² L'unità amministrativa può mettere a confronto diretto persone, comprese quelle che hanno facoltà di non rispondere.

³ Può obbligare a restare sul luogo dell'atto procedurale le persone che al termine dell'interrogatorio dovranno presumibilmente essere poste a confronto con altri.

⁴ Può escludere temporaneamente dall'udienza una persona se:

- a. vi è un conflitto d'interesse; oppure
- a. nel corso del procedimento tale persona deve essere ancora interrogata in veste di testimone, di persona informata sui fatti o di perito.

Sezione 2: Misure protettive

Art. 116 In generale

¹ Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell'articolo 130 a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, l'unità amministrativa adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive.

² A tal fine, l'unità amministrativa può limitare adeguatamente i diritti procedurali delle parti, segnatamente:

- a. garantendo l'anonimato;
- b. svolgendo interrogatori senza la presenza delle parti o a porte chiuse;
- c. accertando le generalità senza la presenza delle parti o a porte chiuse;
- d. modificando l'aspetto o la voce di persone da proteggere oppure schermandole;
- e. ponendo restrizioni al diritto di esaminare gli atti.

³ L'unità amministrativa può consentire alla persona da proteggere di farsi accompagnare da un patrocinatore o da una persona di fiducia.

⁴ Se si procede all'interrogatorio di un minore di 18 anni in veste di testimone o di persona informata sui fatti, l'unità amministrativa può anche disporre che il primo interrogatorio del minore si svolga al più presto possibile. Qualora appaia che l'interrogatorio o il confronto potrebbe esporre il minore a una grave pressione psicologica, può inoltre disporre le seguenti misure protettive:

- a. un confronto con l'imputato può essere ordinato soltanto se il minore non ha chiesto espressamente oppure se il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo;
- b. nel corso dell'intero procedimento il minore non può di norma essere interrogato più di due volte;
- c. si procede a un secondo interrogatorio soltanto se nel corso del primo le parti non hanno potuto esercitare i loro diritti oppure se ciò è indispensabile nell'interesse delle indagini o del minore. Per quanto possibile, il secondo interrogatorio è effettuato dalla stessa persona che ha svolto il primo;
- d. gli interrogatori sono effettuati da una persona appositamente formata e in presenza di uno specialista. Qualora non si proceda a un confronto, gli interrogatori sono registrati su supporto audiovisivo;
- e. le parti esercitano i loro diritti per il tramite di chi interroga;
- f. chi interroga e lo specialista riportano le loro osservazioni particolari in un rapporto.

⁵ Per tutte le misure protettive che adotta, l'unità amministrativa provvede affinché alle parti sia garantito il diritto di essere sentite e in particolare affinché siano garantiti i diritti di difesa dell'imputato.

⁶ Qualora sia stato garantito l'anonimato a persone da proteggere, l'unità amministrativa adotta misure appropriate per evitare scambi o confusioni di persona.

Art. 117 Garanzia dell'anonimato

¹ L'unità amministrativa può garantire l'anonimato alla persona da proteggere.

² Se concede la garanzia dell'anonimato, l'unità amministrativa la sottopone entro 30 giorni per approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi; nella richiesta d'approvazione precisa tutti i dettagli necessari alla valutazione della legalità del provvedimento.

³ Se il giudice dei provvedimenti coercitivi nega l'approvazione, le prove già assunte con la garanzia dell'anonimato non possono essere utilizzate.

⁴ Una volta approvata o concessa, la garanzia dell'anonimato vincola tutte le autorità penali e tutte le autorità amministrative investite della causa.

⁵ La persona da proteggere può rinunciare in ogni tempo alla garanzia dell'anonimato.

⁶ L'unità amministrativa e chi dirige il procedimento in giudizio secondo l'articolo 61 CPP¹⁸ revocano la garanzia se l'esigenza di protezione viene manifestamente meno.

Art. 118 Misure per la protezione di agenti infiltrati

¹ Gli agenti infiltrati a cui è stata concessa la garanzia dell'anonimato hanno il diritto:

- a. di mantenere segreta la loro vera identità durante l'intero procedimento e dopo la sua chiusura nei riguardi di chicchessia, eccettuati i membri delle autorità giudicanti investite della causa;
- b. a che nessuna indicazione relativa alla loro vera identità sia acquisita agli atti.

² L'unità amministrativa adotta le necessarie misure protettive.

Art. 119 Misure per la protezione di persone affette da turba psichica

¹ Gli interrogatori di persone affette da turba psichica sono limitati allo stretto necessario; le audizioni plurime vanno evitate.

² L'unità amministrativa può incaricare dell'interrogatorio un'autorità di perseguimento penale amministrativo o servizi sociali specializzati oppure far capo a familiari, altre persone di fiducia o periti.

Art. 120 Misure per la protezione di persone al di fuori del procedimento

La Confederazione può prevedere misure per la protezione di persone al di fuori del procedimento.

Sezione 3: Imputato

Art. 121

¹ In tutte i gradi del procedimento le autorità di perseguimento penale amministrativo possono interrogare l'imputato in merito ai fatti che gli sono contestati.

² Le autorità penali offrono all'imputato l'opportunità di esprimersi in modo circostanziato su tali fatti.

³ All'inizio del primo interrogatorio, la polizia o il responsabile dell'inchiesta informa l'imputato in una lingua a lui comprensibile che:

- a. è stato avviato un procedimento penale amministrativo nei suoi confronti e su quali reati;
- b. ha facoltà di non rispondere e di non collaborare;
- c. ha il diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d'ufficio;
- d. può esigere la presenza di un traduttore o interprete.

⁴ Se le informazioni di cui al capoverso 3 non sono fornite, l'interrogatorio non può essere utilizzato.

⁵ Se l'imputato rifiuta di rispondere, ne sarà fatta menzione negli atti.

⁶ L'imputato ha il diritto di esigere fin dal primo interrogatorio la presenza del suo difensore e che questi possa a sua volta porre domande.

Sezione 4: Persone informate sui fatti

Art. 122 Definizione

È interrogato in qualità di persona informata sui fatti:

- a. chi al momento dell'interrogatorio non ha ancora compiuto 15 anni;
- b. chi, per limitata capacità di discernimento, non è in grado di comprendere l'oggetto dell'interrogatorio;
- c. chi, pur non essendo imputato, non può essere escluso quale autore o compartecipe del reato da elucidare o di un reato connesso;
- d. chi, in qualità di coimputato, deve essere interrogato in merito a un reato che non gli è contestato;
- e. chi, in un altro procedimento, è imputato per un fatto in rapporto con il reato da elucidare;
- f. chi, nell'ambito di un procedimento penale contro un'impresa o in un procedimento secondo l'articolo 7, è stato o potrebbe essere designato rappresentante della stessa, come pure i suoi collaboratori.

Art. 123 Posizione giuridica

Le persone di cui all'articolo 122 non sono tenute a deporre; si applicano loro per analogia le disposizioni sull'interrogatorio dell'imputato.

Art. 124 Interrogatorio

¹ All'inizio dell'interrogatorio le autorità di perseguimento penale amministrativo avvisano le persone informate sui fatti della loro facoltà di non deporre o di non rispondere.

² Se si dichiara disposta a deporre, la persona informata sui fatti è inoltre avvisata delle possibili conseguenze penali di una denuncia mendace, di uno sviamento della giustizia o di un favoreggiamento.

Sezione 5: Testimoni

Art. 125 Definizione

È testimone chi pur non avendo partecipato alla commissione del reato e non essendo persona informata sui fatti è in grado di fare dichiarazioni utili per far luce sui fatti.

Art. 126 Capacità e obbligo di testimoniare

¹ È capace di testimoniare chi ha più di 15 anni ed è capace di discernimento riguardo all'oggetto dell'interrogatorio.

² Chi è capace di testimoniare è obbligato a deporre ed è tenuto a dire la verità; sono fatti salvi i diritti di non deporre.

Art. 127 Accertamenti riguardo ai testimoni

¹ La vita anteriore e la situazione personale del testimone vengono accertate soltanto se necessario per esaminarne l'attendibilità.

² Qualora vi siano dubbi sulla capacità di discernimento del testimone o indizi di una sua turba psichica, l'unità amministrativa può ordinare che il testimone sia sottoposto a una perizia ambulatoriale, per quanto l'importanza del procedimento penale amministrativo e della testimonianza lo giustifichi.

Art. 128 Obbligo del testimone di serbare il segreto

¹ L'autorità interrogante può obbligare il testimone, sotto la comminatoria dell'articolo 292 CP¹⁹, a serbare il segreto sull'interrogatorio previsto o già avvenuto, come pure sul suo oggetto.

² L'obbligo va limitato nel tempo.

³ L'obbligo può essere intimato unitamente alla citazione del testimone.

Art. 129 Indennità

Il testimone ha diritto a una congrua indennità per la perdita di guadagno e per le spese.

Art. 130 Facoltà di non deporre per legami personali

¹ Hanno facoltà di non deporre:

- a. il coniuge o il convivente di fatto dell'imputato;
- b. chi ha figli in comune con l'imputato;
- c. i parenti o affini in linea retta dell'imputato;

- d. i fratelli o sorelle e fratellastri o sorellastre dell'imputato, nonché i loro coniugi;
- e. i fratelli o sorelle e fratellastri o sorellastre del coniuge dell'imputato, nonché i loro coniugi;
- f. i genitori affilianti, gli affiliati e i fratelli o sorelle affiliati dell'imputato
- g. il tutore o il curatore dell'imputato.

² La facoltà di non deporre secondo il capoverso 1 lettere a ed f sussiste anche se il matrimonio è sciolto oppure qualora in una famiglia affiliante il rapporto di affiliazione non sussista più.

³ L'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio.

Art. 131 Facoltà di non deporre per protezione di se stesso o di persone vicine

¹ Chiunque può rifiutare la testimonianza se la sua deposizione originasse elementi a suo carico in modo tale da:

- a. poterlo rendere penalmente responsabile;
- b. poterlo rendere civilmente responsabile, sempreché l'interesse di garantire la sua protezione prevalga su quello del perseguimento penale.

² La facoltà di non deporre sussiste anche se con la sua deposizione l'interessato originasse elementi a carico di una persona a lui vicina ai sensi dell'articolo 130.

³ Chiunque può rifiutare la testimonianza se con la sua deposizione esponesse a un grave pericolo la sua vita o la sua integrità fisica o la vita o l'integrità fisica di una persona a lui vicina ai sensi dell'articolo 130 oppure esponesse se stesso o una tale persona a un altro grave svantaggio non evitabile con misure protettive.

Art. 132 Facoltà di non deporre per segreto d'ufficio

¹ I funzionari ai sensi dell'articolo 110 capoverso 3 CP²⁰ nonché i loro ausiliari e i membri di autorità nonché i loro ausiliari hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro veste ufficiale o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività ausiliaria.

² Essi sono tenuti a deporre se:

- a. sottostanno a un obbligo di denuncia;
- b. ne sono stati autorizzati per scritto dalla loro autorità superiore.

³ L'autorità superiore rilascia l'autorizzazione a deporre quando l'interesse all'accertamento della verità prevale su quello al mantenimento del segreto.

Art. 133 Facoltà di non deporre per segreto professionale

¹ Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della medesima.

² Essi sono tenuti a deporre se:

- a. sottostanno a un obbligo di denuncia; o
- b. ai sensi dell'articolo 321 numero 2 CP²¹, sono stati liberati dal segreto dal titolare del segreto o, per scritto, dall'autorità competente.

³ Anche se il depositario del segreto ne è stato liberato, l'autorità di perseguimento penale amministrativo tiene conto del segreto professionale qualora il depositario renda verosimile che l'interesse del titolare del segreto al mantenimento del segreto prevale su quello all'accertamento della verità.

⁴ Rimane salva la legge del 23 giugno 2000²² sugli avvocati.

Art. 134 Tutela delle fonti degli operatori dei mezzi di comunicazione sociali

Le persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico, nonché i loro ausiliari, hanno facoltà di non deporre in merito all'identità dell'autore o al contenuto e alle fonti delle loro informazioni.

Art. 135 Facoltà di non deporre per altri obblighi di segreto

¹ Chi è vincolato dal segreto professionale in virtù delle disposizioni qui appresso è tenuto a deporre soltanto se l'interesse all'accertamento della verità prevale su quello al mantenimento del segreto:

- a. articolo 321^{bis} CP²³;
- b. articolo 2 della legge federale del 9 ottobre 1981²⁴ sui consultori di gravidanza;
- c. articolo 11 della legge federale del 23 marzo 2007²⁵ concernente l'aiuto alle vittime di reati;
- d. articolo 3c capoverso 4 della legge del 3 ottobre 1951²⁶ sugli stupefacenti;
- e. articolo 16 lettera f della legge federale del 30 settembre 2016²⁷ sulle professioni sanitarie.

21 RS 311.0

22 RS 935.61

23 RS 311.0

24 RS 857.5

25 RS 312.5

26 RS 812.121

27 RS 811.21

² I depositari di altri segreti protetti dalla legge sono tenuti a deporre. L'unità amministrativa può liberarli dall'obbligo di deporre se essi possono rendere verosimile che l'interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all'accertamento della verità.

Art. 136 Decisione sull'opponibilità della facoltà di non deporre

¹ In merito all'opponibilità della facoltà di non deporre decide l'unità amministrativa.

² Immediatamente dopo l'intimazione della decisione il testimone può domandare che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale si pronunci.

³ Fino alla decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale il testimone ha facoltà di non deporre.

Art. 137 Esercizio della facoltà di non deporre

¹ Il testimone può in ogni tempo opporre la sua facoltà di non deporre o revocare la rinuncia alla stessa.

² Le deposizioni rilasciate da un testimone dopo essere stato informato della facoltà di non deporre possono essere utilizzate come prove anche se in seguito il testimone oppone tale facoltà o revoca la rinuncia alla stessa.

Art. 138 Rifiuto non lecito di deporre

¹ Chi rifiuta di deporre senza averne il diritto è passibile di multa disciplinare e può essere obbligato ad assumere i costi e gli indennizzi causati dal rifiuto.

² Se persiste nel rifiuto, egli è esortato ancora una volta a deporre sotto la comminatoria di cui all'articolo 292²⁸ CP. In caso di nuovo rifiuto, è denunciato all'autorità di perseguimento penale competente.

Art. 139 Interrogatorio

¹ All'inizio di ogni interrogatorio, l'autorità interrogante avvisa il testimone circa l'obbligo di testimoniare e l'obbligo di dire la verità come pure sulla punibilità della falsa testimonianza secondo l'articolo 307 CP²⁹. Se l'avviso è omesso, l'interrogatorio non è valido

² All'inizio del primo interrogatorio, l'autorità interroga il testimone sulle sue relazioni con le parti e su altre circostanze che potrebbero essere rilevanti per accertare la sua credibilità.

³ Non appena, in base all'interrogatorio e agli atti, rileva l'esistenza di un diritto di non deporre, l'autorità interrogante ne avvisa il testimone. Se l'avviso è omesso e se il testimone oppone in seguito la facoltà di non deporre, l'interrogatorio non può essere utilizzato.

²⁸ RS 311.0

²⁹ RS 311.0

Sezione 6: Periti

Art. 140 Presupposti per far capo a un perito

L'unità amministrativa fa capo a uno o più periti quando non dispone delle conoscenze e capacità speciali necessarie per accertare o giudicare un fatto.

Art. 141 Requisiti del perito

¹ Può essere nominata perito la persona fisica che nell'ambito specifico dispone delle necessarie conoscenze e capacità speciali.

² In determinati campi le autorità di perseguimento penale amministrativo possono prevedere periti permanenti o ufficiali.

³ Ai periti si applicano i motivi di riconsuazione di cui all'articolo 50.

Art. 142 Nomina e mandato

¹ Il perito è nominato dall'unità amministrativa.

² L'unità amministrativa assegna al perito un mandato scritto; il mandato contiene:

- a. la designazione del perito;
- b. eventualmente, l'annotazione secondo cui il perito può, sotto la sua responsabilità, impiegare altre persone per l'elaborazione della perizia;
- c. quesiti formulati in modo preciso;
- d. il termine per presentare la perizia;
- e. l'avvertimento che il perito e i suoi eventuali ausiliari sottostanno all'obbligo del segreto;
- f. l'avvertimento circa le conseguenze penali di una falsa perizia secondo l'articolo 307 CP³⁰.

³ L'unità amministrativa offre previamente alle parti l'opportunità di esprimersi in merito al perito e ai quesiti peritali e di fare proprie proposte. Può prescindere nel caso di esami di laboratorio, segnatamente ove trattasi di determinare il grado di purezza di sostanze o di allestire un profilo del DNA

⁴ Insieme al mandato, essa fornisce al perito gli atti e gli oggetti necessari alla perizia.

⁵ Se opportuno nell'interesse della causa, essa può in ogni tempo revocare un mandato peritale e nominare nuovi periti.

⁶ Prima di assegnare un mandato, essa può chiedere un preventivo di spesa.

Art. 143 Elaborazione della perizia

¹ Il perito è personalmente responsabile della perizia.

² L'unità amministrativa può convocare il perito ad atti procedurali e autorizzarlo a porre domande alle persone da interrogare.

³ Se ritiene di aver bisogno di complementi agli atti, il perito ne fa domanda all'unità amministrativa.

⁴ Il perito può effettuare da sé semplici accertamenti strettamente connessi con il mandato e convocare persone a tal fine. Queste sono tenute a dar seguito alla convocazione. Se vi si oppongono, possono essere sottoposte ad accompagnamento coattivo.

⁵ In caso di accertamenti da parte del perito, l'imputato e le persone aventi facoltà di non rispondere o di non deporre possono, nei limiti di questa facoltà, rifiutarsi di collaborare o di fare dichiarazioni. Il perito li avverte previamente di questo loro diritto.

Art. 144 Forma della perizia

¹ Il perito presenta una perizia scritta. Se alla perizia hanno partecipato altre persone, occorre menzionarne il nome e la funzione ricoperta nell'elaborazione della perizia.

² L'unità amministrativa può disporre che la perizia sia presentata oralmente oppure che una perizia scritta sia commentata o completata oralmente; in tal caso, sono applicabili le disposizioni concernenti l'interrogatorio dei testimoni.

Art. 145 Parere delle parti

L'unità amministrativa porta a conoscenza delle parti la perizia scritta e fissa loro un termine per pronunciarsi in merito.

Art. 146 Perizia da completare e migliorare

D'ufficio o ad istanza di una parte, l'unità amministrativa incarica il perito di completare o di migliorare la sua perizia oppure designa altri periti se:

- a. la perizia è incompleta o poco chiara;
- b. diversi periti divergono sensibilmente nelle loro conclusioni; oppure
- c. sussistono dubbi circa l'esattezza della perizia.

Art. 147 Indennità

Il perito ha diritto a una congrua indennità.

Art. 148 Inadempienza

Qualora il perito venga meno ai suoi obblighi o non li adempia per tempo, l'unità amministrativa può:

- a. infliggergli una multa disciplinare;
- b. revocargli il mandato senza indennizzarlo per i lavori già effettuati.

Capitolo 4: Ispezione oculare

Art. 149

¹ L'unità amministrativa ordina un'ispezione oculare ogni qualvolta essa possa contribuire a chiarire i fatti. Le parti e i loro patrocinatori hanno il diritto di assistere all'ispezione.

² Ognuno deve tollerare un'ispezione oculare e garantire l'accesso necessario a chi vi partecipa.

³ Se occorre accedere a case, ad appartamenti o ad altri spazi non accessibili al pubblico, l'unità amministrativa osserva le norme applicabili alla perquisizione domiciliare.

⁴ Le ispezioni oculari sono documentate mediante registrazioni audio o video, piani, disegni o descrizioni oppure in altro modo.

⁵ L'unità amministrativa può disporre che:

- a. sul luogo dell'ispezione oculare si proceda ad altri atti procedurali;
- b. l'ispezione oculare sia associata a una ricostruzione dei fatti o a un confronto; in tal caso, l'imputato, i testimoni e le persone informate sui fatti sono obbligati a parteciparvi; sono fatti salvi i loro diritti di non rispondere.

Capitolo 5: Richiesta di rapporti e informazioni

Art. 150

¹ Le autorità di perseguimento penale amministrativo richiedono i rapporti ufficiali e i certificati medici relativi a eventi che possono rivestire importanza nel procedimento penale amministrativo.

² Per far luce sulla situazione personale dell'imputato, l'unità amministrativa richiede ad organi ufficiali e a privati informazioni relative ai suoi precedenti penali e alla sua reputazione, come pure altri rapporti utili.

Titolo sesto: Polizia delle udienze

Art. 151

¹ L'unità amministrativa provvede a far mantenere la sicurezza, la tranquillità e l'ordine durante le udienze.

² Può ammonire le persone che ne turbano l'andamento od offendono le convenienze. In caso di recidiva, può togliere loro la parola, espellerle dalla sala d'udienza e, se necessario, farle custodire dalla polizia sino alla fine dell'udienza. Può altresì far sgomberare la sala d'udienza.

³ Può chiedere l'aiuto della polizia competente nel luogo dell'atto procedurale.

⁴ Se una parte è allontanato, l'atto procedurale prosegue comunque.

Titolo settimo: Sanzioni disciplinari

Art. 152

¹ L'unità amministrativa può punire con la multa disciplinare fino a 1000 franchi le persone che turbano l'andamento del procedimento, offendono le convenienze o non ottemperano a disposizioni ordinatorie.

² Le multe disciplinari inflitte dall'unità amministrativa possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Questa decide definitivamente.

Titolo ottavo: Provvedimenti coercitivi

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 153 Definizione

I provvedimenti coercitivi sono atti procedurali delle autorità di perseguimento penale amministrativo che incidono sui diritti fondamentali degli interessati e sono intesi a:

- a. assicurare le prove;
- b. garantire la presenza di persone durante il procedimento;
- c. garantire l'esecuzione della decisione finale.

Art. 154 Principi

¹ Possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se:

- a. sono previsti dalla legge;
- b. vi sono sufficienti indizi di reato;
- c. gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe;
- d. l'importanza del reato li giustifica.

² I provvedimenti coercitivi che incidono sui diritti fondamentali di chi non è imputato vanno adottati con particolare cautela.

³ In caso d'inosservanza di prescrizioni d'ordine non sono ammessi provvedimenti coercitivi.

Art. 155 Competenza

¹ Possono ordinare provvedimenti coercitivi:

- a. l'unità amministrativa;

b. la polizia, nei casi previsti dalla legge.

² La Confederazione e i Cantoni possono riservare la facoltà della polizia di ordinare e attuare provvedimenti coercitivi ad agenti di polizia con un determinato grado o funzione.

Art. 156 Intimazione

Se occorre ordinare per scritto un provvedimento coercitivo che non dev'essere mantenuto segreto, si consegna alla persona direttamente interessata, contro ricevuta, una copia dell'ordine e dell'eventuale verbale d'esecuzione.

Art. 157 Uso della forza

L'uso della forza per attuare provvedimenti coercitivi è lecito soltanto quale mezzo estremo; deve inoltre essere proporzionato.

Capitolo 2: Citazione, accompagnamento coattivo e ricerca di persone

Sezione 1: Citazione

Art. 158 Forma e contenuto

¹ Le citazioni dell'unità amministrativa sono emesse per scritto.

² Le citazioni contengono:

- a. la designazione dell'autorità citante e delle persone che compiranno l'atto procedurale;
- b. la designazione del citato e della veste in cui è chiamato a partecipare all'atto procedurale;
- c. il motivo della citazione, sempre che lo scopo dell'istruzione non imponga di sottacerlo;
- d. il luogo, la data e l'ora della comparizione;
- e. l'ingiunzione di comparire personalmente;
- f. l'indicazione delle conseguenze giuridiche di un'assenza ingiustificata;
- g. la data della citazione;
- h. la firma del citante.

Art. 159 Termini

¹ Le citazioni sono notificate almeno tre giorni prima dell'atto procedurale.

² Le citazioni pubbliche sono pubblicate almeno un mese prima dell'atto procedurale.

³ Nel determinare il giorno e l'ora della comparizione si tiene adeguatamente conto delle disponibilità delle persone da citare.

Art. 160 Derghe

¹ Una citazione può essere emessa in una forma diversa da quella prescritta e con termini abbreviati:

- a. in casi urgenti, oppure;
- b. con il consenso della persona da citare.

² Chi si trova sul luogo dell'atto procedurale o in stato di carcerazione può essere interrogato immediatamente e senza citazione.

Art. 161 Salvacondotto

¹ Se occorre citare persone che si trovano all'estero, l'unità amministrativa può concedere loro un salvacondotto.

² Chi ha ottenuto un salvacondotto non può essere arrestato né essere sottoposto ad altre misure restrittive della libertà in Svizzera per reati o condanne risalenti a un'epoca antecedente la sua partenza.

³ Il salvacondotto può essere vincolato a condizioni. In tal caso gli interessati vanno avvisati che il salvacondotto decade qualora non si attengano alle condizioni poste.

Art. 162 Obbligo di comparire, impedimento e mancata comparizione

¹ Chi è oggetto di una citazione emessa dall'unità amministrativa deve darvi seguito.

² Chi è impedito di dar seguito a una citazione deve comunicarlo senza indugio all'autorità citante; l'impedimento va motivato e per quanto possibile provato.

³ Una citazione può essere revocata per gravi motivi. La revoca ha effetto soltanto dal momento in cui è stata notificata al citato.

⁴ Chi ingiustificatamente non dà seguito a una citazione da parte dell'unità amministrativa o lo fa troppo tardi può essere da questi punito con una multa disciplinare fino a 1000 franchi e tradotto all'autorità citante con la forza pubblica. La multa disciplinare può essere impugnata entro dieci giorni con reclamo dinanzi alla Corte dei reami penali del Tribunale penale federale. Questa decide definitivamente.

⁵ Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura contumaciale.

Sezione 2: Accompagnamento coattivo

Art. 163 Condizioni e competenze

¹ Una persona può essere sottoposta ad accompagnamento coattivo se:

- a. non ha dato seguito a una citazione;
- b. in base a indizi concreti si può ritenere che non darà seguito a una citazione;
- c. in procedimenti per crimini o delitti, la sua immediata comparizione è indispensabile nell'interesse del procedimento;

- d. è gravemente indiziata di un crimine o di un delitto e si deve presumere che sussistano motivi di carcerazione.

² L'accompagnamento coattivo è disposto dall'unità amministrativa.

Art. 164 Forma del mandato di accompagnamento

¹ L'accompagnamento coattivo è disposto mediante un mandato scritto. In casi urgenti può essere disposto oralmente; in seguito va però confermato per scritto.

² Il mandato di accompagnamento contiene le stesse indicazioni di una citazione e inoltre l'esplicita indicazione del potere della polizia di usare se necessario la forza come pure di accedere a case, ad appartamenti e ad altri spazi non accessibili al pubblico.

Art. 165 Procedura

¹ La polizia esegue il mandato di accompagnamento usando il massimo riguardo nei confronti delle persone coinvolte.

² La polizia esibisce il mandato di accompagnamento all'interessato e traduce costui dinanzi all'unità amministrativa, senza indugio o all'ora indicata nel mandato.

³ L'unità amministrativa informa senza indugio l'interessato, in una lingua a lui comprensibile, sul motivo dell'accompagnamento, compie l'atto procedurale e lo rilascia immediatamente, eccetto che ne proponga la carcerazione preventiva.

Sezione 3: Ricerche

Art. 166

¹ L'unità amministrativa può far diramare un mandato di ricerca per reperire le persone di ignota dimora e la cui presenza è necessaria nel procedimento.

² Nei confronti di un imputato gravemente indiziato di un crimine o di un delitto può essere diramato un mandato di cattura o di accompagnamento se si deve presumere che sussistano motivi di carcerazione.

³ Se l'unità amministrativa non dispone altrimenti, la diramazione del mandato è di competenza della polizia.

⁴ I capoversi 1 e 3 si applicano per analogia alla ricerca di oggetti e valori patrimoniali.

Capitolo 3: Sequestro

Art. 167 Principio

¹ All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:

- a. utilizzati come mezzi di prova;

- b. utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie e le multe;
- c. confiscati.
- d. utilizzati per coprire i risarcimenti equivalenti in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP³¹;
- e. utilizzati per garantire un diritto di pegno legale.

² Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.

³ Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione dell'unità amministrativa.

Art. 168 Limitazioni

¹ Non possono essere sequestrati, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e indipendentemente dal momento in cui sono stati allestiti:

- a. documenti inerenti ai contatti dell'imputato con il difensore;
- b. carte e registrazioni personali e corrispondenza dell'imputato, se l'interesse alla protezione della sua personalità prevale su quello del perseguimento penale;
- c. oggetti e documenti inerenti ai contatti tra l'imputato e persone aventi facoltà di non deporre conformemente agli articoli 132–135, sempre che tali persone non siano a loro volta imputate nello stesso contesto fattuale;
- d. oggetti e documenti inerenti ai contatti tra un'altra persona e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 2000³² sugli avvocati, sempre che l'avvocato non sia a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale.

² Le limitazioni di cui al capoverso 1 non sono applicabili a oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati in vista della loro confisca.

³ Se il detentore fa valere che il sequestro di oggetti o valori patrimoniali è inammissibile, le autorità penali amministrative procedono conformemente alle norme sull'apposizione di sigilli.

Art. 169 Obbligo di consegna

¹ Il detentore di oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati è tenuto a consegnarli.

² Non sottostanno all'obbligo di consegna:

- a. l'imputato;

³¹ RS 311.0

³² RS 935.61

- b. le persone aventi facoltà di non rispondere o di non deporre, nei limiti di questo loro diritto;
- c. le imprese, se la consegna comportasse a loro carico elementi tali da:
 - 1. poterle rendere penalmente responsabili, oppure
 - 2. poterle rendere civilmente responsabili allorquando l'interesse alla loro protezione prevale su quello del perseguimento penale.

³ L'unità amministrativa può ingiungere all'obbligato di procedere alla consegna e impartirgli un termine a tal fine, avvertendolo che in caso di inadempienza sarà punibile in base all'articolo 292³³ CP o con la multa disciplinare

⁴ Provvedimenti coercitivi sono ammissibili soltanto se l'obbligo di consegna è disatteso o se vi è motivo di ritenere che l'ingiunzione di consegna ne vanificherebbe lo scopo.

Art. 170 Esecuzione

¹ L'unità amministrativa attesta nell'ordine di sequestro o in una quietanza separata l'avvenuta ricezione degli oggetti e valori patrimoniali sequestrati o consegnati.

² Essa compila un elenco degli oggetti e dei valori patrimoniali e provvede in modo appropriato alla loro conservazione.

³ In caso di sequestro di immobili è disposto un blocco al registro fondiario; il blocco è menzionato nel registro medesimo.

⁴ Il sequestro di crediti è comunicato al debitore unitamente all'avviso che il pagamento al creditore non estingue il debito.

⁵ Gli oggetti esposti a rapido deprezzamento o che necessitano di una costosa manutenzione, come pure le cartevalori o altri valori quotati in borsa o con un valore di mercato possono essere immediatamente realizzati conformemente alle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889³⁴ sulla esecuzione e sul fallimento. I proventi di tale realizzazione sono quindi sequestrati.

⁶ Il Consiglio federale disciplina il collocamento di valori patrimoniali sequestrati.

Art. 171 Decisione in merito agli oggetti e ai valori patrimoniali sequestrati

¹ Se il motivo del sequestro viene meno, l'unità amministrativa dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.

² Per gli oggetti o valori patrimoniali non dissequestrati, la restituzione agli aventi diritto, l'utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale.

³ Se più persone avanzano pretese su oggetti o valori patrimoniali da dissequestrare, sulle medesime può decidere il giudice.

³³ RS 311.0

³⁴ RS 281.1

⁴ L'unità amministrativa può attribuire gli oggetti o i valori patrimoniali a una persona e impartire alle altre persone che hanno avanzato pretese un termine per promuovere azione al foro civile.

⁵ Se al momento del dissequestro gli aventi diritto non sono noti, l'unità amministrativa pubblica l'elenco degli oggetti o dei valori patrimoniali per consentire agli interessati di annunciare le loro pretese. Se entro cinque anni dalla pubblicazione nessuno avanza pretese, gli oggetti e i valori patrimoniali sequestrati sono devoluti alla Confederazione.

Art. 172 Sequestro a copertura delle spese

¹ Il patrimonio dell'imputato può essere sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire:

- a. le spese procedurali;
- b. le pene pecuniarie e le multe.

² Nell'operare il sequestro l'unità amministrativa tiene conto del reddito e della situazione patrimoniale dell'imputato e della sua famiglia.

³ Sono esclusi dal sequestro i valori patrimoniali non pignorabili ai sensi degli articoli 92–94 della legge federale dell'11 aprile 1889³⁵ sulla esecuzione e sul fallimento.

Capitolo 4: Perquisizioni e ispezioni

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 173 Mandato

¹ Le perquisizioni e le ispezioni sono disposte mediante mandato scritto. Nei casi urgenti possono essere disposte oralmente, ma devono successivamente essere confermate per scritto.

² Il mandato indica:

- a. le persone, gli spazi, gli oggetti o le carte e registrazioni da perquisire o da ispezionare;
- b. lo scopo del provvedimento;
- c. le autorità o le persone incaricate dell'esecuzione.

³ Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può ordinare l'ispezione di orifizi e cavità corporei non visibili esternamente e può, senza mandato, eseguire perquisizioni; essa ne informa senza indugio l'unità amministrativa competente.

⁴ La polizia può perquisire una persona fermata o arrestata, in particolare per garantire la sicurezza di persone.

Art. 174 Esecuzione

¹ Le autorità o persone incaricate dell'esecuzione adottano le misure di sicurezza atte a conseguire lo scopo del provvedimento.

² Esse possono vietare a talune persone di allontanarsi durante la perquisizione o l'ispezione.

Art. 175 Reperti casuali

¹ Le tracce o gli oggetti rinvenuti casualmente che non hanno rapporto alcuno con il reato in questione, ma che forniscono indizi su un altro reato, devono essere preservati.

² Tali oggetti sono trasmessi all'unità amministrativa unitamente a un rapporto; questi decide in merito alla procedura ulteriore.

Sezione 2: Perquisizioni

Art. 176 Principio

¹ Le case, gli appartamenti e gli altri spazi non accessibili al pubblico possono essere perquisiti soltanto con il consenso dell'avente diritto.

² Il consenso dell'avente diritto non è necessario se si deve presumere che in tali spazi:

- a. si trovino persone ricercate;
- b. vi siano tracce del reato oppure oggetti o valori patrimoniali da sequestrare;
- c. si commettano reati.

Art. 177 Esecuzione

¹ All'inizio della perquisizione le persone incaricate della stessa esibiscono il mandato.

² Se presente in loco, il detentore degli spazi da perquisire è tenuto ad assistere alla perquisizione. Se il detentore è assente, alla perquisizione presenzia se possibile un familiare maggiorenne o un'altra persona idonea.

Sezione 3: Perquisizione di carte e registrazioni

Art. 178 Principio

Carte, registrazioni su supporto visivo o sonoro e altre registrazioni, supporti di dati nonché apparecchi destinati all'elaborazione e all'archiviazione di informazioni possono essere perquisiti qualora si debba presumere che contengano informazioni soggette a sequestro.

Art. 179 Esecuzione

¹ Prima della perquisizione, al detentore delle carte o registrazioni è data l'opportunità di esprimersi in merito al contenuto delle stesse.

² Per l'esame del contenuto di carte e registrazioni, in particolare per la cernita di quelle dal contenuto protetto, è possibile far capo ad esperti.

³ Il detentore può mettere a disposizione dell'unità amministrativa copie delle carte e registrazioni, nonché versioni stampate delle informazioni archiviate, sempre che questo sia sufficiente ai fini del procedimento.

Art. 180 Apposizione di sigilli

¹ Se il detentore fa valere che carte, registrazioni od oggetti determinati non possano essere sequestrati secondo l'articolo 168, l'unità amministrativa li sigilla. Il detentore deve presentare la domanda al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro. Durante tale termine e dopo l'eventuale apposizione dei sigilli l'unità amministrativa non può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti.

² Se constatata che il detentore delle carte, registrazioni od oggetti non coincide con l'avente diritto sugli stessi, l'unità amministrativa offre senza indugio a quest'ultimo l'opportunità di chiedere l'apposizione dei sigilli entro tre giorni.

³ Se l'unità amministrativa non presenta entro 20 giorni una domanda di dissigillamento, le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti al detentore.

Art. 181 Competenza in materia di dissigillamento e procedura

¹ Se l'unità amministrativa presenta una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide il giudice dei provvedimenti coercitivi.

² Se, ricevuta la domanda di dissigillamento, constatata che il detentore delle carte, delle registrazioni o degli oggetti non coincide con l'avente diritto sugli stessi, il giudice informa quest'ultimo in merito all'apposizione dei sigilli. Su domanda, gli consente di esaminare gli atti.

³ Il giudice impartisce all'avente diritto un termine non prorogabile di 10 giorni entro il quale opporsi al dissigillamento e specificare in che misura debbano essere mantenuti i sigilli. In caso di silenzio dell'avente diritto, si ritiene che la domanda di apposizione dei sigilli sia stata ritirata.

⁴ Sempre che il caso sia maturo per la pronuncia di merito, il giudice decide definitivamente in procedura scritta entro 10 giorni dalla ricezione delle osservazioni.

⁵ In caso contrario, entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni il giudice convoca per un'udienza a porte chiuse l'unità amministrativa e l'avente diritto. Quest'ultimo deve rendere verosimili i motivi per cui si oppone al dissigillamento delle carte, delle registrazioni o degli oggetti e specificare in che misura debbano essere mantenuti i sigilli. Il giudice decide senza indugio; la decisione è definitiva.

⁶ Il giudice può:

- a. far capo a un esperto, perché esamini il contenuto delle carte, delle registrazioni o degli oggetti, gli assicuri l'accesso a questi o ne salvaguardi l'integrità;

- b. designare quali esperti agenti di polizia, incaricandoli di assicurarli l'accesso ai contenuti delle carte, delle registrazioni o degli oggetti o di salvarne l'integrità.

⁷ Se l'avente diritto non compare ingiustificatamente all'udienza né vi si fa rappresentare, si ritiene che la domanda di apposizione dei sigilli sia stata ritirata. Se l'unità amministrativa non compare, il giudice decide in sua assenza.

Sezione 4: Perquisizione di persone e oggetti

Art. 182 Principio

Persone e oggetti possono essere perquisiti senza il consenso dell'interessato soltanto se si debba presumere che si possano rinvenire tracce del reato oppure oggetti o valori patrimoniali da sequestrare.

Art. 183 Esecuzione

¹ La perquisizione personale comprende il controllo degli indumenti, oggetti, contenitori e veicoli che la persona ha con sé, nonché della superficie del corpo e degli orifizi e cavità corporei visibili esternamente.

² Le perquisizioni delle parti intime dell'interessato sono compiute da persone dello stesso sesso o da un medico, eccetto che la misura non ammetta ritardi.

Sezione 5: Ispezioni corporali

Art. 184 Principio

¹ L'ispezione corporale comprende l'esame dello stato fisico o mentale di una persona.

² L'imputato può essere sottoposto a ispezione corporale per:

- a. accertare i fatti;
- b. chiarire se egli è imputabile e capace di prendere parte al dibattimento, nonché idoneo alla carcerazione.

³ Interventi nell'integrità fisica dell'imputato possono essere ordinati soltanto se non gli arrecano dolori particolari, né compromettono la sua salute.

⁴ Le persone non imputate possono essere sottoposte contro il loro volere a ispezioni corporali e a interventi nella loro integrità fisica soltanto se indispensabile per far luce su uno dei reati di cui agli articoli 20 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 1951³⁶ sugli stupefacenti e 86 capoversi 2 e 3 della legge del 15 dicembre 2000³⁷ sugli agenti terapeutici.

³⁶ RS 812.121

³⁷ RS 812.21

Art. 185 Esecuzione

Le ispezioni corporali e gli interventi nell'integrità fisica sono effettuati da un medico o da altro personale medico specializzato.

Capitolo 5: Analisi del DNA

Art. 186 Condizioni in generale

¹ Per far luce su un crimine o su un delitto oggetto del procedimento è possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA da:

- a. l'imputato;
- b. altre persone, in particolare persone autorizzate ad accedere al luogo del reato, se il prelievo è necessario per distinguere il materiale biologico proveniente da loro da quello dell'imputato;
- c. persone decedute;
- d. materiale biologico pertinente al reato.

² È inoltre possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA dell'imputato se in base a indizi concreti si può ritenere che possa aver commesso ulteriori crimini o delitti.

³ Se il materiale biologico pertinente al reato permette di allestire soltanto il profilo del DNA del cromosoma Y, per far luce su un crimine l'unità amministrativa può disporre il confronto di tale profilo nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10 della legge del 20 giugno 2003³⁸ sui profili del DNA.

Art. 187 Esecuzione dei prelievi di campioni

I prelievi invasivi di campioni sono effettuati da un medico o da altro personale medico specializzato.

Art. 188 Applicabilità della legge sui profili del DNA

Per altro è applicabile la legge del 20 giugno 2003³⁹ sui profili del DNA.

Capitolo 6: Rilevamenti segnaletici, campioni grafologici e vocali

Art. 189 Rilevamenti segnaletici

¹ Il rilevamento segnaletico consiste nell'accertare le caratteristiche fisiche di una persona, nonché nel prendere impronte di parti del suo corpo.

² L'unità amministrativa può disporre il rilevamento segnaletico.

³⁸ RS 363

³⁹ RS 363

³ Il rilevamento segnaletico è disposto con ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato e motivato per scritto.

Art. 190 Conservazione e impiego di documenti segnaletici

¹ I documenti segnaletici concernenti l'imputato possono essere conservati fuori dal fascicolo, nonché impiegati in caso di sufficiente indizio di nuovo reato:

- a. sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16–18 della legge del 20 giugno 2003⁴⁰ sui profili del DNA; o
- b. in caso di condanna per contravvenzione, nei cinque anni successivi al pagamento di una multa o all'esecuzione di una corrispondente pena detentiva sostitutiva.

² I documenti segnaletici concernenti persone non imputate devono essere distrutti non appena il procedimento contro l'imputato è chiuso oppure è oggetto di un decreto di abbandono o di non luogo a procedere.

³ I documenti segnaletici devono essere distrutti se l'interesse alla loro conservazione e al loro impiego è manifestamente venuto meno prima dello scadere dei termini di cui al capoverso 1.

Art. 191 Campioni grafologici e vocali

¹ L'imputato, i testimoni e le persone informate sui fatti possono essere tenuti a fornire campioni grafologici o vocali a fini di confronto.

² Le persone che rifiutano di fornire siffatti campioni possono essere punite con la multa disciplinare. Sono eccettuati l'imputato e, nei limiti del loro diritto, le persone aventi facoltà di non rispondere o di non deporre.

Capitolo 7:

Detenzione, carcerazione preventiva e carcerazione di sicurezza

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 192 Principi

¹ L'imputato resta in libertà. Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi che comportano una detenzione soltanto entro i limiti delle disposizioni della presente legge.

² I provvedimenti coercitivi che comportano una detenzione vanno revocati non appena:

- a. i loro presupposti non sono più adempiuti;

- b. la durata prevista dalla presente legge o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure
- c. misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo.

³ La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile.

Art. 193 Accesso a spazi non accessibili al pubblico

Se per fermare o arrestare una persona occorre accedere a case, ad appartamenti o ad altri spazi non accessibili al pubblico, vanno osservate le disposizioni concernenti la perquisizione domiciliare.

Art. 194 Avviso

¹ Se una persona è arrestata provvisoriamente, oppure posta in carcerazione preventiva o di sicurezza, l'autorità penale amministrativa competente ne avvisa immediatamente:

- a. i congiunti;
- b. se l'interessato lo domanda, il datore di lavoro o la rappresentanza estera competente.

² Si rinuncia all'avviso di cui al capoverso 1 qualora lo scopo dell'istruzione lo imponga oppure se l'interessato vi si oppone espressamente.

³ Se il provvedimento coercitivo privativo della libertà mette in difficoltà una persona che dipende dall'arrestato, l'autorità penale amministrativa competente ne avvisa i servizi sociali competenti.

Sezione 2: Arresto provvisorio ad opera della polizia

Art. 195 Arresto

La polizia è tenuta ad arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi è colpito da mandato di cattura.

Art. 196 Procedura della polizia

¹ Dopo l'arresto la polizia accerta senza indugio l'identità della persona arrestata, lo informa in una lingua a lui comprensibile sui motivi dell'arresto e, ai sensi dell'articolo 121 capoverso 3, lo rende attento ai suoi diritti. Informa poi senza indugio l'unità amministrativa dell'avvenuto arresto.

² La persona arrestata è immediatamente tradotta dinanzi all'unità amministrativa.

Sezione 3: Carcerazione preventiva e carcerazione di sicurezza; disposizioni generali

Art. 197 Definizioni

¹ La carcerazione preventiva comincia quando è disposta dal giudice dei provvedimenti coercitivi e termina con il deposito dell'atto d'accusa presso il tribunale di primo grado, con l'inizio anticipato di una sanzione privativa della libertà o con la liberazione dell'imputato nel corso dell'istruzione.

² La carcerazione di sicurezza è quella durante il periodo tra il deposito dell'atto d'accusa presso il tribunale di primo grado e il giudicato della sentenza, l'inizio di una sanzione privativa della libertà, l'esecuzione dell'espulsione o la liberazione.

Art. 198 Presupposti

La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un reato e vi è seriamente da temere che:

- a. si sottragga con la fuga al procedimento penale amministrativo o alla prevedibile sanzione;
- b. influenzi persone o inquina mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità.

Art. 199 Rimedi giuridici

Soltanto il carcerato può impugnare dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza. È fatto salvo l'articolo 210.

Art. 200 Contatti con il difensore nella procedura di carcerazione

¹ Nella procedura di carcerazione, il difensore può assistere agli interrogatori dell'imputato e ad altre assunzioni di prove.

² Nella procedura di carcerazione svolta dinanzi all'unità amministrativa e al giudice dei provvedimenti coercitivi, l'imputato può in ogni tempo consultarsi con il difensore, per scritto od oralmente, senza sorveglianza.

Sezione 4: Carcerazione preventiva

Art. 201 Procedura dinanzi all'unità amministrativa

¹ L'unità amministrativa sottopone senza indugio l'imputato a interrogatorio e gli offre l'opportunità di esprimersi in merito agli indizi di reato e ai motivi della carcerazione. Assume senza indugio le prove direttamente disponibili e atte a corroborare o infirmare gli indizi di reato e i motivi di carcerazione.

² Se gli indizi di reato e i motivi di carcerazione si confermano, l'unità amministrativa, immediatamente ma al più tardi 48 ore dopo l'arresto, propone al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione preventiva o una misura sostitutiva. Essa presenta la sua proposta per scritto corredata di una succinta motivazione e allegandovi gli atti essenziali.

³ Se rinuncia a proporre la carcerazione, l'unità amministrativa dispone l'immediata liberazione. Se propone una misura sostitutiva, adotta i provvedimenti di sicurezza necessari.

Art. 202 Procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi

¹ Ricevuta la proposta dell'unità amministrativa, il giudice dei provvedimenti coercitivi convoca senza indugio per un'udienza a porte chiuse l'unità amministrativa, l'imputato e il suo difensore; può obbligare l'unità amministrativa a parteciparvi.

² Su domanda, il giudice dei provvedimenti coercitivi consente all'imputato e al suo difensore di esaminare previamente gli atti in suo possesso.

³ Chi non compare all'udienza per un motivo legittimo può presentare conclusioni per scritto oppure rinviare a precedenti memorie o istanze.

⁴ Il giudice dei provvedimenti coercitivi assume le prove immediatamente disponibili e atte a corroborare o infirmare gli indizi di reato o i motivi di carcerazione.

⁵ Se l'imputato rinuncia espressamente all'udienza, il giudice dei provvedimenti coercitivi decide in procedura scritta in base alla proposta dell'unità amministrativa e alle memorie e istanze dell'imputato.

Art. 203 Decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi

¹ Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide senza indugio, ma al più tardi entro 48 ore da quando ha ricevuto la proposta dell'unità amministrativa.

² Il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica senza indugio la sua decisione all'unità amministrativa, all'imputato e al suo difensore oralmente oppure, se questi sono assenti, per scritto. In seguito fa loro pervenire una succinta motivazione scritta.

³ Se ordina la carcerazione preventiva, il giudice dei provvedimenti coercitivi rende attento l'imputato che può in ogni tempo presentare una domanda di scarcerazione.

⁴ Nella sua decisione il giudice dei provvedimenti coercitivi può:

- a. stabilire la durata massima della carcerazione preventiva;
- b. incaricare l'unità amministrativa di procedere a determinati atti istruttori;
- c. ordinare misure sostitutive della carcerazione preventiva.

⁵ Se il giudice dei provvedimenti coercitivi non dispone la carcerazione preventiva, l'imputato è rilasciato senza indugio.

Art. 204 Domanda di proroga della carcerazione

¹ Scaduta la durata fissata dal giudice dei provvedimenti coercitivi, l'unità amministrativa può domandare la proroga della carcerazione preventiva. Se il giudice dei provvedimenti coercitivi non ha limitato la durata della carcerazione, la domanda di proroga va presentata prima che siano trascorsi tre mesi di carcerazione

² La domanda di proroga è presentata al giudice dei provvedimenti coercitivi per scritto e corredata delle motivazioni al più tardi quattro giorni prima della scadenza della durata della carcerazione, allegandovi gli atti essenziali.

³ Il giudice dei provvedimenti coercitivi offre all'imputato e al suo difensore l'opportunità di esaminare gli atti in suo possesso e di pronunciarsi per scritto entro tre giorni in merito alla domanda di proroga.

⁴ Il giudice dei provvedimenti coercitivi può ordinare che la carcerazione preventiva sia provvisoriamente prorogata fino a quando avrà deciso.

⁵ Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide al più tardi entro cinque giorni dopo la ricezione del parere dell'imputato o del suo difensore o la scadenza del termine di cui al capoverso 3. Può incaricare l'unità amministrativa di procedere a determinati atti istruttori oppure disporre una misura sostitutiva.

⁶ Di regola, la procedura è scritta, ma il giudice dei provvedimenti coercitivi può convocare un'udienza; questa si svolge a porte chiuse.

⁷ La proroga della carcerazione preventiva è di volta in volta concessa al massimo per tre mesi, in casi eccezionali al massimo per sei mesi.

Art. 205 Domanda di scarcerazione

¹ L'imputato, fatto salvo il capoverso 5, può presentare in ogni tempo all'unità amministrativa, per scritto od oralmente a verbale, una domanda di scarcerazione. La domanda va motivata succintamente.

² Se accoglie la domanda, l'unità amministrativa scarcererà senza indugio l'imputato. Se non intende accogliere la domanda, entro tre giorni dalla ricezione inoltra la stessa, unitamente agli atti, al giudice dei provvedimenti coercitivi accludendovi un parere motivato.

³ Il giudice dei provvedimenti coercitivi trasmette il parere all'imputato e al suo difensore per eventuale replica entro tre giorni.

⁴ Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide in un'udienza a porte chiuse al più tardi cinque giorni dopo la ricezione della replica o la scadenza del termine di cui al capoverso 3. Se l'imputato rinuncia espressamente all'udienza, la decisione può essere resa in procedura scritta. Per altro è applicabile per analogia l'articolo 203 capoversi 2-5.

⁵ Nella sua decisione il giudice dei provvedimenti coercitivi può fissare un termine di un mese al massimo durante il quale l'imputato non può presentare alcuna domanda di scarcerazione.

Sezione 5: Carcerazione di sicurezza

Art. 206 Decisione

¹ Se l'imputato si trova in carcerazione preventiva, la decisione di ordinare la carcerazione di sicurezza spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi, su domanda scritta dell'unità amministrativa.

² Se motivi di carcerazione emergono soltanto dopo la promozione dell'accusa, chi dirige il procedimento nel tribunale di primo grado ai sensi dell'articolo 61 lettere c e d CPP⁴¹ avvia una procedura di carcerazione applicando per analogia l'articolo 103 e propone al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione di sicurezza.

³ La procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è retta per analogia:

- a. dagli articoli 202 e 203, se l'imputato non si trova in carcerazione preventiva;
- b. dall'articolo 204, se l'imputato si trova in carcerazione preventiva.

Art. 207 Scarcerazione nel procedimento di primo grado

¹ Nel procedimento di primo grado, l'imputato e l'unità amministrativa possono presentare domanda di scarcerazione.

² La domanda va presentata a chi dirige il procedimento in giudizio ai sensi dell'articolo 61 lettere c e d CPP⁴².

³ Se accoglie la domanda, chi dirige il procedimento scarcerà senza indugio l'imputato. Se non intende accoglierla, la inoltra per decisione al giudice dei provvedimenti coercitivi.

⁴ Previo accordo dell'unità amministrativa, la scarcerazione può essere ordinata anche di propria iniziativa da chi dirige il procedimento ai sensi dell'articolo 61 lettere c e d CPP⁴³. Se l'unità amministrativa non vi acconsente, la decisione spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi.

⁵ Per altro, sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 205.

Art. 208 Carcerazione di sicurezza dopo la sentenza di primo grado

¹ Nella sua sentenza, il tribunale di primo grado decide se il condannato va posto o mantenuto in carcerazione di sicurezza:

- a. per garantire l'esecuzione della pena o delle misure;
- b. in vista della procedura di appello.

² Se l'imputato incarcerato è assolto e se il tribunale di primo grado ne dispone la liberazione, l'unità amministrativa può proporre al tribunale medesimo di vincolare a misure la liberazione della persona assolta, sotto la comminatoria dell'articolo 292

⁴¹ RS 312.0

⁴² RS 312.0

⁴³ RS 312.0

CP⁴⁴, per garantirne la presenza nella procedura di appello. La persona assolta e l'unità amministrativa possono impugnare dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale le decisioni di imposizione delle misure.

³ Se l'appello è ritirato, il tribunale di primo grado decide sul computo della durata della carcerazione dopo la sentenza.

Art. 209 Carcerazione di sicurezza durante la procedura dinanzi al tribunale d'appello

¹ Se motivi di carcerazione emergono soltanto durante la procedura dinanzi al tribunale d'appello, chi dirige il procedimento ai sensi dell'articolo 61 lettera c CPP⁴⁵ in sede di appello ordina senza indugio l'accompagnamento coattivo della persona da incarcerare e la sente.

² Chi dirige il procedimento ai sensi dell'articolo 61 lettera c CPP⁴⁶ in sede di appello decide entro 48 ore dall'accompagnamento coattivo; la sua decisione non è impugnabile.

Art. 210 Domanda di scarcerazione durante la procedura dinanzi al tribunale d'appello

Chi dirige il procedimento ai sensi dell'articolo 61 lettera c CPP⁴⁷ in sede di appello decide sulla domanda di scarcerazione entro cinque giorni; la sua decisione non è impugnabile.

Sezione 6: Esecuzione della carcerazione preventiva e di sicurezza

Art. 211 Stabilimento carcerario

¹ La carcerazione preventiva e quella di sicurezza sono di norma eseguite in stabilimenti carcerari destinati a tale scopo e adibiti per il resto soltanto all'esecuzione di pene detentive di breve durata.

² Se ragioni mediche lo rendono opportuno, l'autorità cantonale competente può ricoverare l'incarcerato in un ospedale o in una clinica psichiatrica.

Art. 212 Esecuzione della carcerazione

¹ La libertà personale dell'incarcerato può essere limitata soltanto nella misura richiesta dallo scopo della carcerazione e dalle esigenze di ordine e di sicurezza nello stabilimento carcerario.

² I contatti tra l'incarcerato e altre persone devono essere autorizzati:

- a. dall'unità amministrativa, fino alla promozione dell'accusa;

⁴⁴ RS 311.0

⁴⁵ RS 312.0

⁴⁶ RS 312.0

⁴⁷ RS 312.0

- b. da chi dirige il procedimento ai sensi dell'articolo 61 lettere c e d CPP⁴⁸, dopo la promozione dell'accusa.

³ Se necessario, le visite si svolgono sotto sorveglianza.

⁴ La posta in entrata e in uscita, ad eccezione della corrispondenza con le autorità di vigilanza e con le autorità penali amministrative è controllata:

- a. dall'unità amministrativa, fino alla promozione dell'accusa;
- b. da chi dirige il procedimento ai sensi dell'articolo 61 lettere c e d CPP⁴⁹, dopo la promozione dell'accusa. Questi può conferire tale compito all'unità amministrativa.

⁵ I contatti tra l'incarcerato e il difensore sono liberi e non sono soggetti a controlli quanto al contenuto. Se sussistono fondati sospetti di abuso, tali contatti possono, con l'approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi, esseri limitati temporaneamente:

- a. dall'unità amministrativa, fino alla promozione dell'accusa;
- b. da chi dirige il procedimento ai sensi dell'articolo 61 lettere c e d CPP⁵⁰, dopo la promozione dell'accusa.

⁶ L'unità amministrativa o chi dirige il procedimento ai sensi dell'articolo 61 lettere c e d CPP⁵¹ comunica previamente le restrizioni all'incarcerato e al difensore.

⁷ I diritti e gli obblighi degli incarcerati, le loro possibilità di reclamo, i provvedimenti disciplinari e la vigilanza sugli stabilimenti carcerari sono retti dalle norme cantonali applicabili in materia.

Art. 213 Esecuzione anticipata di pene e misure

¹ Sempre che lo stato del procedimento lo consenta e non vi si opponga lo scopo della carcerazione preventiva o di sicurezza, l'imputato può essere autorizzato a scontare anticipatamente pene detentive o misure privative della libertà:

- a. l'unità amministrativa, fino alla promozione dell'accusa;
- b. da chi dirige il procedimento ai sensi dell'articolo 61 lettere c e d CPP⁵², dopo la promozione dell'accusa.

² Se è già stata promossa l'accusa, chi dirige il procedimento ai sensi dell'articolo 61 lettere c e d CPP⁵³ dà all'unità amministrativa l'opportunità di pronunciarsi.

³ L'esecuzione anticipata di misure è subordinata al consenso delle autorità d'esecuzione.

⁴ Con l'entrata nello stabilimento d'esecuzione l'imputato inizia a scontare la pena o la misura; da quel momento sottostà al regime d'esecuzione.

⁴⁸ RS 312.0

⁴⁹ RS 312.0

⁵⁰ RS 312.0

⁵¹ RS 312.0

⁵² RS 312.0

⁵³ RS 312.0

Sezione 7: Misure sostitutive

Art. 214 Disposizioni generali

¹ Il giudice competente ordina una o più misure meno severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione.

² Sono misure sostitutive segnatamente:

- a. il versamento di una cauzione;
- b. il blocco dei documenti d'identità e di legittimazione;
- c. l'obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un luogo o edificio determinato;
- d. l'obbligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico;
- e. l'obbligo di svolgere un lavoro regolare;
- f. l'obbligo di sottoporsi a un trattamento medico o a un controllo;
- g. il divieto di avere contatti con determinate persone.

³ Per sorvegliare l'esecuzione di tali misure sostitutive, il giudice può disporre l'impiego di apparecchi tecnici e la loro applicazione fissa sulla persona da sorvegliare.

⁴ L'adozione e l'impugnazione di misure sostitutive sono rette per analogia dalle norme sulla carcerazione preventiva e sulla carcerazione di sicurezza.

⁵ Se nuove circostanze lo esigono oppure se l'imputato non ottempera agli obblighi impostigli, il giudice può in ogni tempo revocare le misure sostitutive oppure ordinare altre misure sostitutive o la carcerazione preventiva o di sicurezza.

Art. 215 Cauzione

¹ Se vi è pericolo di fuga, il giudice competente può disporre il deposito di una somma di denaro da parte dell'imputato per garantire che questi non si sottrarrà agli atti procedurali o a una sanzione privativa della libertà.

² L'importo della cauzione è determinato in funzione della gravità dei reati contestati all'imputato e tenuto conto della sua situazione personale.

³ La cauzione può essere versata in contanti o mediante la garanzia di una banca o di un'assicurazione in Svizzera.

Art. 216 Svincolo della cauzione

¹ La cauzione è svincolata quando il motivo di carcerazione è venuto meno.

² La cauzione svincolata può essere impiegata per la copertura di pene pecuniarie, multe, spese e indennità a carico dell'imputato.

³ In merito allo svincolo della cauzione decide l'autorità dinanzi alla quale la causa è pendente o che se ne è occupata per ultima.

Art. 217 Devoluzione della cauzione

¹ Se l'imputato si sottrae al procedimento o all'esecuzione di una sanzione privativa della libertà, la cauzione è devoluta alla Confederazione o al Cantone il cui giudice l'ha ordinata.

² Qualora la cauzione sia stata versata da un terzo, si può rinunciare alla devoluzione se il terzo ha fornito tempestivamente alle autorità informazioni che avrebbero permesso la cattura dell'imputato.

³ In merito alla devoluzione della cauzione decide l'autorità dinanzi alla quale la causa è pendente o che se ne è occupata per ultima.

⁴ La cauzione devoluta è utilizzata a copertura delle pene pecuniarie, delle multe e delle spese procedurali. Un'eventuale ulteriore eccedenza è devoluta alla Confederazione o al Cantone.

Capitolo 8: Misure di sorveglianza segrete

Sezione 1:

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 218 Condizioni

¹ L'unità amministrativa può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni se:

- a. sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un reato di cui al capoverso 2;
- b. la gravità del reato giustifica la sorveglianza;
- c. le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

² La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. articolo 14 capoverso 3;
- b. legge federale del 16 marzo 2012⁵⁴ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette: articolo 26 capoverso 2;
- c. legge del 3 ottobre 1951⁵⁵ sugli stupefacenti: articolo 20 capoverso 2;
- d. legge del 15 dicembre 2000⁵⁶ sugli agenti terapeutici: articolo 86 capoversi 2 e 3;

⁵⁴ RS 453

⁵⁵ RS 812.121

⁵⁶ RS 812.21

- e. legge federale del 29 settembre 2017⁵⁷ sui giochi in denaro: articolo 130 capoverso 2, per i reati di cui all'articolo 130 capoverso 1.

Art. 219 Impiego di apparecchi tecnici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

¹ L'unità amministrativa può disporre l'impiego di apparecchi tecnici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni allo scopo di ascoltare o registrare conversazioni o di identificare o localizzare una persona o una cosa se:

- a. le condizioni di cui all'articolo 218 sono soddisfatte;
- b. le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 218 già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la sorveglianza risulterebbe vana o eccessivamente difficile;
- c. al momento dell'impiego si dispone delle autorizzazioni necessarie per l'impiego di siffatti apparecchi conformemente al diritto delle telecomunicazioni.

² L'unità amministrativa tiene una statistica di tali sorveglianze. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 220 Impiego di programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

¹ L'unità amministrativa può disporre l'introduzione di programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in un sistema di trattamento dei dati allo scopo di intercettare e trasferire il contenuto delle comunicazioni e i metadati delle telecomunicazioni non criptati se:

- a. le condizioni di cui all'articolo 218 capoverso 1 sono soddisfatte;
- b. si tratta di perseguire un reato di cui all'articolo 239 capoverso 2;
- c. le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 218 già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la sorveglianza risulterebbe vana o eccessivamente difficile.

² L'ordine di sorveglianza dell'unità amministrativa indica:

- a. il tipo di dati ricercati; e
- b. gli spazi non accessibili al pubblico cui può essere necessario accedere per introdurre i programmi informatici speciali nel corrispondente sistema di trattamento dei dati.

³ I dati non menzionati nel capoverso 1 che sono raccolti mediante i programmi informatici citati devono essere immediatamente distrutti. Le informazioni ottenute grazie a tali dati non possono essere utilizzate.

⁴ L'unità amministrativa tiene una statistica di tali sorveglianze. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 221 Requisiti dei programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

¹ I programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni possono essere impiegati soltanto se verbalizzano sistematicamente e in modo non modificabile la sorveglianza. Il verbale è parte integrante degli atti procedurali.

² Il trasferimento dei dati dal sistema di trattamento dei dati sorvegliato fino all'autorità di perseguimento penale amministrativo competente deve essere protetto.

³ L'autorità di perseguimento penale amministrativo si assicura che il codice sorgente del programma informatico speciale possa essere controllato per verificare che quest'ultimo dispone soltanto delle funzioni ammesse dalla legge.

Art. 222 Oggetto della sorveglianza

Possono essere sorvegliati la corrispondenza postale e il traffico delle telecomunicazioni:

- a. dell'imputato;
- b. di terzi, se sulla base di determinati fatti si debba presumere che:
 1. l'imputato ne utilizzi l'indirizzo postale o il servizio di telecomunicazione, oppure
 2. il terzo riceva determinate comunicazioni per l'imputato o trasmetta ad altri comunicazioni di quest'ultimo.

Art. 223 Salvaguardia del segreto professionale

¹ In caso di sorveglianza di una persona appartenente a una delle categorie professionali di cui agli articoli 132–135, la cernita delle informazioni estranee all'oggetto delle indagini e al motivo per cui tale persona è posta sotto sorveglianza deve essere svolta sotto la direzione di un giudice. La cernita è effettuata in modo che l'autorità di perseguimento penale amministrativo non venga a conoscenza di fatti coperti dal segreto professionale. I dati scartati devono essere immediatamente distrutti; non possono essere utilizzati.

² La cernita delle informazioni secondo il capoverso 1 non è necessaria se:

- a. sussiste un grave sospetto nei confronti della persona vincolata dal segreto professionale, e
- b. ragioni particolari lo esigono.

³ Non appena è stabilito che altre persone sorvegliate comunicano con una delle persone menzionate negli articoli 132–135, deve essere eseguita, conformemente al capoverso 1, una cernita delle informazioni concernenti le comunicazioni con questa persona. Le informazioni in merito alle quali una persona menzionata negli articoli 132–135 potrebbe rifiutarsi di deporre devono essere tolte dal fascicolo e devono essere immediatamente distrutte; non possono essere utilizzate

Art. 224 Obbligo d'approvazione e autorizzazione di massima

¹ La sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni sottostà all'approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.

² Se dalle indagini risulta che la persona da sorvegliare cambia in rapida successione il servizio di telecomunicazione, il giudice dei provvedimenti coercitivi può autorizzare, a titolo eccezionale, la sorveglianza di tutti i servizi identificati utilizzati da tale persona, senza nuova approvazione per ogni singolo caso (autorizzazione di massima). Ogni mese e a sorveglianza conclusa l'unità amministrativa presenta un rapporto, per approvazione, al giudice dei provvedimenti coercitivi.

³ Se la sorveglianza di un servizio nell'ambito di un'autorizzazione di massima necessita di provvedimenti per la salvaguardia del segreto professionale non previsti dall'autorizzazione medesima, tale sorveglianza deve essere sottoposta per approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi.

Art. 225 Identificazione degli utenti, localizzazione e caratteristiche tecniche della corrispondenza

¹ Se sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto e se le condizioni di cui all'articolo 218 capoverso 1 lettere b e c sono soddisfatte, l'unità amministrativa può esigere che gli siano forniti:

- a. i metadati delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 8 lettera b della legge federale del 18 marzo 2016⁵⁸ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) relativi all'imputato o a un terzo ai sensi dell'articolo 207 lettera b;
- b. i metadati postali ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettera b LSCPT relativi all'imputato o a un terzo ai sensi dell'articolo 207 lettera b.

² L'ordine di fornire tali informazioni sottostà all'approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.

³ L'ordine di fornire le informazioni di cui al capoverso 1 può essere dato con effetto retroattivo fino a sei mesi, indipendentemente dalla durata della sorveglianza.

Art. 226 Procedura d'approvazione

¹ Entro 24 ore dal momento in cui ha disposto la sorveglianza od ordinato di raccogliere informazioni, l'unità amministrativa presenta al giudice dei provvedimenti coercitivi i seguenti documenti:

- a. l'ordine di sorveglianza;
- b. la motivazione e gli atti procedurali rilevanti per l'approvazione

² Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide con succinta motivazione entro cinque giorni dal momento in cui è stata disposta la sorveglianza od ordinata la raccolta d'informazioni. Può accordare l'approvazione a titolo provvisorio o vincolarla a oneri come pure esigere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti.

³ Il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica senza indugio la decisione all'unità amministrativa nonché al servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di cui all'articolo 3 LSCPT⁵⁹.

⁴ L'approvazione menziona espressamente:

- a. i provvedimenti da prendere per la salvaguardia di segreti professionali;
- b. se è lecito accedere a spazi non accessibili al pubblico per introdurre programmi informatici speciali nel corrispondente sistema di trattamento dei dati ai fini della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.

⁵ Il giudice dei provvedimenti coercitivi accorda l'approvazione per tre mesi al massimo. L'approvazione può essere prorogata di volta in volta per un periodo di tre mesi al massimo. Se è necessaria una proroga, l'unità amministrativa presenta una domanda motivata prima della scadenza della durata autorizzata.

Art. 227 Fine della sorveglianza

¹ L'unità amministrativa pone fine senza indugio alla sorveglianza se:

- a. le condizioni non sono più soddisfatte;
- b. l'approvazione o la proroga è rifiutata.

² Nel caso di cui al capoverso 1 lettera a l'unità amministrativa comunica la fine della sorveglianza al giudice dei provvedimenti coercitivi

Art. 228 Risultati non utilizzati

¹ Le registrazioni ottenute nell'ambito di una sorveglianza approvata ma non necessarie per il procedimento penale devono essere conservate separatamente dagli atti procedurali e devono essere distrutte immediatamente dopo la chiusura del procedimento.

² Gli invii postali possono essere messi al sicuro fintanto che sia necessario per il procedimento penale amministrativo; non appena lo stato della procedura lo consente, devono essere rimessi ai destinatari.

Art. 229 Utilizzabilità dei risultati provenienti da una sorveglianza non approvata

¹ I documenti e i supporti di dati raccolti nell'ambito di una sorveglianza non approvata devono essere distrutti immediatamente. Gli invii postali devono essere immediatamente rimessi ai destinatari.

² Le informazioni ottenute mediante la sorveglianza non possono essere utilizzate.

Art. 230 Reperti casuali

¹ Se nell'ambito della sorveglianza sono scoperti reati diversi da quelli indicati nell'ordine di sorveglianza, le informazioni ottenute possono essere utilizzate contro

l'imputato nella misura in cui una sorveglianza avrebbe potuto essere disposta anche per il perseguimento di tali reati.

² Se nell'ambito di una sorveglianza di cui agli articoli 35 e 36 LSCPT⁶⁰ sono scoperti reati, le informazioni ottenute possono essere utilizzate alle condizioni previste dai capoversi 3 e 4.

³ Le informazioni concernenti reati commessi da una persona estranea ai reati menzionati nell'ordine di sorveglianza possono essere utilizzate se le condizioni per la sorveglianza di tale persona sono soddisfatte.

⁴ Nei casi di cui ai capoversi 1–3 l'unità amministrativa dispone senza indugio la sorveglianza e avvia la procedura di approvazione.

⁵ Le registrazioni che non possono essere utilizzate come reperti casuali devono essere conservate separatamente dagli atti procedurali e devono essere distrutte dopo la chiusura del procedimento.

⁶ Per la ricerca di una persona possono essere utilizzate tutte le informazioni ottenute mediante la sorveglianza.

Art. 231 Comunicazione

¹ Al più tardi alla stesura del verbale finale il responsabile dell'inchiesta comunica il motivo, il genere e la durata della sorveglianza all'imputato sorvegliato e ai terzi sorvegliati conformemente all'articolo 222 lettera b.

² Con il consenso del giudice dei provvedimenti coercitivi, la comunicazione può essere differita o tralasciata se:

- a. le informazioni non sono utilizzate a scopo probatorio; e
- b. il differimento o la non comunicazione sono necessari per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

³ Le persone la cui corrispondenza postale o il cui traffico delle telecomunicazioni sono stati sorvegliati oppure che hanno utilizzato l'indirizzo postale o il servizio di telecomunicazione sorvegliato possono interporre reclamo entro dieci giorni dinnanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 46). Il termine di reclamo decorre dalla ricezione della comunicazione.

Sezione 2: Sorveglianza mediante apparecchi tecnici di sorveglianza

Art. 232 Scopo dell'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza

L'unità amministrativa può avvalersi di apparecchi tecnici di sorveglianza per:

- a. intercettare o registrare comunicazioni o conversazioni private;
- b. osservare o registrare eventi in luoghi privati o non accessibili al pubblico;
- c. accertare dove si trovano persone o cose.

⁶⁰ RS 780.1

Art. 233 Condizioni ed esecuzione

¹ L'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza può essere disposto soltanto nei confronti dell'imputato.

² Spazi o veicoli di terzi possono essere sorvegliati soltanto se sulla base di determinati fatti si debba presumere che l'imputato si trovi in tali spazi o utilizzi tali veicoli.

³ L'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza non può essere disposto per:

- a. rilevare a scopo probatorio eventi ai quali l'imputato partecipa durante la privazione della libertà;
- b. sorvegliare spazi o veicoli di terzi appartenenti a una delle categorie professionali di cui agli articoli 132–135.

⁴ Per altro, l'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza è retto dagli articoli 218–231.

Sezione 3: Osservazione

Art. 234 Condizioni

¹ Nei luoghi accessibili al pubblico, l'unità amministrativa può far osservare in segreto persone e cose ed effettuare registrazioni su supporto visivo o sonoro se:

- a. in base a indizi concreti si può ritenere che sia stato commesso un crimine o un delitto;
- b. altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

² Un'osservazione non può protrarsi per più di un mese, salva l'approvazione del capo del perseguimento penale.

³ Nell'ambito dell'osservazione, possono essere impiegati dispositivi tecnici di localizzazione. I dati di localizzazione possono essere impiegati soltanto per la localizzazione durante l'osservazione in corso e non possono essere né rilevati né impiegati come mezzi di prova in un procedimento penale amministrativo.

Art. 235 Comunicazione

¹ Al più tardi alla stesura del verbale finale l'unità amministrativa comunica ai diretti interessati il motivo, il genere e la durata dell'osservazione.

² La comunicazione è differita o tralasciata se:

- a. le informazioni non sono utilizzate a scopo probatorio; e
- b. è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

Sezione 4: Sorveglianza delle relazioni bancarie

Art. 236 Principio

Il giudice dei provvedimenti coercitivi può, su richiesta dell'unità amministrativa, disporre la sorveglianza delle relazioni tra l'imputato e una banca o un istituto analogo per far luce su crimini o delitti.

Art. 237 Esecuzione

¹ Se acconsente alla richiesta, il giudice dei provvedimenti coercitivi impartisce per scritto alla banca o all'istituto analogo istruzioni concernenti:

- a. le informazioni e i documenti da fornire;
- b. i provvedimenti da prendere per la tutela del segreto.

² La banca e l'istituto analogo non sono tenuti a fornire informazioni o documenti che dovessero comportare elementi a loro carico tali da:

- a. poterli rendere penalmente responsabili; oppure
- b. poterli rendere civilmente responsabili allorquando l'interesse alla loro protezione prevale su quello del perseguimento penale.

³ Le persone aventi diritto di disporre del conto sono successivamente informate della sorveglianza conformemente all'articolo 231 capoversi 1 e 2.

⁴ Le persone il cui traffico bancario è stato sorvegliato possono interporre reclamo entro dieci giorni dinnanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 46). Il termine di reclamo decorre dalla ricezione della comunicazione.

Sezione 5: Inchiesta mascherata

Art. 238 Definizione

Per inchiesta mascherata s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia o le persone assunte a titolo provvisorio per svolgere compiti di polizia, con un comportamento ingannevole e avvalendosi di una falsa identità attestata da documenti (identità fittizia), allacciano contatti con persone per instaurare con esse una relazione di fiducia e infiltrarsi in un ambiente criminale allo scopo di fare luce su reati particolarmente gravi.

Art. 239 Condizioni

¹ L'unità amministrativa può disporre un'inchiesta mascherata se:

- a. sussiste il sospetto che sia stato commesso un reato di cui al capoverso 2;
- b. la gravità del reato giustifica l'inchiesta mascherata;
- c. le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

² L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. articolo 14 capoverso 3;
- b. legge federale del 16 marzo 2012⁶¹ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette: articolo 26 capoverso 2;
- c. legge del 3 ottobre 1951⁶² sugli stupefacenti: articolo 20 capoverso 2;
- d. legge del 15 dicembre 2000⁶³ sugli agenti terapeutici: articolo 86 capoversi 2 e 3;
- e. legge federale del 29 settembre 2017⁶⁴ sui giochi in denaro: articolo 130 capoverso 2, per i reati di cui all'articolo 130 capoverso 1.

Art. 240 Requisiti degli agenti infiltrati

¹ Possono essere impiegati quali agenti infiltrati:

- a. i membri di un corpo di polizia svizzero o straniero;
- b. le persone assunte a titolo provvisorio al fine di svolgere compiti di polizia, anche se prive di formazione professionale in materia di polizia.

² Quali persone di contatto possono essere impiegati soltanto membri di un corpo di polizia.

³ Se quale agente infiltrato è impiegato un membro di un corpo di polizia straniero, egli è di regola istruito dalla sua usuale persona di contatto.

Art. 241 Identità fittizia e garanzia dell'anonimato

¹ La polizia assegna un'identità fittizia all'agente infiltrato.

² L'unità amministrativa può garantire all'agente infiltrato che non rivelerà la sua vera identità nemmeno nell'ambito di un procedimento giudiziario in cui questi compaia come persona informata sui fatti o come testimone.

³ Se l'agente infiltrato ha commesso un reato nel corso dell'intervento, il giudice dei provvedimenti coercitivi decide sotto quale identità si svolge il procedimento penale.

Art. 242 Procedura di approvazione

¹ L'intervento di agenti infiltrati sottostà all'approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.

² Entro 24 ore dal momento in cui ha disposto l'inchiesta mascherata l'unità amministrativa presenta al giudice dei provvedimenti coercitivi i seguenti documenti:

- a. l'ordine con il quale ha disposto l'inchiesta mascherata;

⁶¹ RS 453

⁶² RS 812.121

⁶³ RS 812.21

⁶⁴ RS 935.51

b. la motivazione e gli atti procedurali essenziali per l'approvazione.

³ Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide con succinta motivazione entro cinque giorni dal momento in cui è stata disposta l'inchiesta mascherata. Può accordare l'approvazione a titolo provvisorio o vincolarla a oneri come pure esigere un completamento degli atti o ulteriori chiarimenti.

⁴ L'approvazione menziona espressamente se è consentito:

- a. allestire o alterare documenti per costituire o conservare un'identità fittizia;
- b. garantire l'anonimato;
- c. impiegare persone prive di formazione professionale in materia di polizia.

⁵ L'approvazione è accordata per 12 mesi al massimo. Può essere prorogata di volta in volta per un periodo di sei mesi al massimo. Se è necessaria una proroga, l'unità amministrativa presenta una domanda motivata prima della scadenza della durata autorizzata.

⁶ Se l'approvazione viene negata o non è stata chiesta, l'unità amministrativa pone fine senza indugio all'intervento. Tutte le registrazioni devono essere immediatamente distrutte. Le informazioni ottenute mediante l'inchiesta mascherata non possono essere utilizzate.

Art. 243 Istruzioni prima dell'intervento

Prima dell'intervento l'unità amministrativa istruisce la persona di contatto nonché l'agente infiltrato.

Art. 244 Persona di contatto

¹ Per tutta la durata dell'intervento la persona di contatto ha il potere di impartire direttamente istruzioni all'agente infiltrato. Durante l'intervento il collegamento tra l'unità amministrativa e l'agente infiltrato avviene esclusivamente per il tramite della persona di contatto.

² La persona di contatto ha in particolare i compiti seguenti:

- a. istruire in dettaglio e in modo continuato l'agente infiltrato sul suo intervento, sulle sue attribuzioni e sull'utilizzazione dell'identità fittizia;
- b. dirigere e assistere l'agente infiltrato e valutare costantemente i rischi;
- c. registrare per scritto i rapporti forniti oralmente dall'agente infiltrato e gestire un fascicolo completo sull'intervento;
- d. informare regolarmente e compiutamente l'unità amministrativa in merito all'intervento.

Art. 245 Obblighi dell'agente infiltrato

¹ L'agente infiltrato svolge l'intervento attenendosi alle istruzioni ricevute.

² Presenta regolarmente alla persona di contatto un rendiconto completo concernente la sua attività e i suoi accertamenti.

Art. 246 Limiti dell'intervento

¹ L'agente infiltrato non deve alimentare la propensione a delinquere o indurre a commettere reati più gravi. Il suo intervento deve limitarsi alla concretizzazione della già presente determinazione a commettere il reato.

² L'attività dell'agente infiltrato deve incidere soltanto subordinatamente sulla determinazione a commettere un reato concreto.

³ Se necessario, l'agente infiltrato è autorizzato a effettuare acquisti di prova in vista della transazione principale e a documentare con mezzi adeguati la sua capacità economica.

⁴ Se l'agente infiltrato oltrepassa i limiti dell'influsso che gli è consentito di esercitare, il giudice ne tiene adeguatamente conto nella commisurazione della pena per la persona influenzata o prescinde dalla punizione.

Art. 247 Impunibilità

L'agente infiltrato che agisce nell'ambito di un'inchiesta mascherata approvata non è punibile nel perseguire i reati secondo gli articoli 19 e 20–22 LStup⁶⁵.

Art. 248 Importi necessari alla conclusione di una transazione fittizia

¹ Su richiesta dell'unità amministrativa, la Confederazione può mettere a disposizione, per il tramite della Banca nazionale, gli importi necessari alla conclusione di una transazione fittizia o alla dimostrazione della capacità economica dell'agente infiltrato, nella quantità e secondo le modalità desiderate.

² La richiesta, corredata di una breve descrizione dei fatti, deve essere presentata all'Ufficio federale di polizia.

³ L'unità amministrativa prende le necessarie misure volte a proteggere il denaro messo a disposizione. In caso di perdita, risponde la Confederazione.

Art. 249 Reperti casuali

¹ Le informazioni ottenute nell'ambito di un'inchiesta mascherata concernenti un reato diverso da quelli previsti nell'ordine d'inchiesta possono essere utilizzate se per far luce su tale reato si sarebbe potuto disporre un'inchiesta mascherata.

² L'unità amministrativa dispone senza indugio l'inchiesta mascherata e avvia la procedura di approvazione.

Art. 250 Fine dell'intervento

¹ L'unità amministrativa pone fine senza indugio all'intervento se:

- a. le condizioni non sono più soddisfatte;
- b. l'approvazione o la proroga è rifiutata;

⁶⁵ RS 812.121

- c. l'agente infiltrato o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i suoi obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornisce scientemente false informazioni all'unità amministrativa.

² Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e c l'unità amministrativa comunica la fine dell'intervento al giudice dei provvedimenti coercitivi

³ La fine dell'intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo né l'agente infiltrato, né terzi coinvolti nell'inchiesta.

Art. 251 Comunicazione

¹ Al più tardi alla stesura del verbale, l'unità amministrativa comunica all'imputato che nei suoi confronti è stata svolta un'inchiesta mascherata.

² Con il consenso del giudice dei provvedimenti coercitivi tale comunicazione può essere differita o tralasciata se:

- a. le informazioni non sono utilizzate a scopo probatorio;
- b. è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

³ Le persone nei confronti delle quali è stata svolta un'inchiesta mascherata possono interporre reclamo entro dieci giorni dinnanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 46). Il termine di reclamo decorre dalla ricezione della comunicazione.

Sezione 6: Indagine in incognito

Art. 252 Definizione

¹ Per indagine in incognito s'intende un'operazione nella quale i membri dell'unità amministrativa o gli agenti di polizia, nell'ambito di interventi di breve durata, tentano di fare luce su crimini e delitti operando in modo tale da non rendere riconoscibile la loro vera identità e funzione, in particolare concludendo transazioni fittizie o fingendo di volerle concludere.

² Alle persone impiegate nell'indagine in incognito non è assegnata alcuna identità fittizia ai sensi dell'articolo 238. La loro vera identità e funzione figurano negli atti procedurali e sono rese note in occasione degli interrogatori.

Art. 253 Condizioni

¹ L'unità amministrativa può disporre indagini in incognito se:

- a. sussiste il sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto;
- a. le operazioni d'indagine o d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

² L'indagine in incognito non può protrarsi per più di 30 giorni, salva l'approvazione del capo del perseguimento penale.

Art. 254 Requisiti degli agenti in incognito ed esecuzione

¹ Se le indagini in incognito sono svolte dai membri di un corpo di polizia, ai requisiti dell'agente in incognito si applica per analogia l'articolo 240.

² Se le indagini in incognito sono svolte dai membri di un corpo di polizia, alla funzione, ai compiti e agli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto si applicano per analogia gli articoli 244–247 .

Art. 255 Fine e comunicazione

¹ L'unità amministrativa pone fine senza indugio alle indagini in incognito se:

- a. le condizioni non sono più soddisfatte;
- b. l'agente in incognito o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i propri obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornisce scientemente false informazioni all'unità amministrativa o cerca di influenzare in modo illecito la persona oggetto delle indagini.

² La fine dell'intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo l'agente in incognito.

³ Alla comunicazione delle indagini in incognito si applica per analogia l'articolo 251 capoversi 1 e 3.

Titolo nono: Verbale finale

Art. 256

¹ L'unità amministrativa, se reputa l'inchiesta completa e ritiene che un reato sia stato commesso, stende un verbale finale che indica:

- a. il luogo e la data;
- b. l'estensore del verbale;
- c. l'imputato e il suo difensore;
- d. in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi;
- e. le fattispecie penali che l'unità amministrativa ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili.

² L'unità amministrativa notifica per scritto all'imputato il verbale finale impartendogli un termine di trenta giorni per esprimersi, esaminare gli atti e chiedere un complemento d'inchiesta. Il termine può essere prorogato se vi sono motivi sufficienti e se la proroga è chiesta prima della scadenza del termine

³ Contro la notificazione del verbale finale e il suo contenuto non v'è possibilità di reclamo.

⁴La reiezione di un'istanza probatoria che può essere riproposta senza pregiudizio giuridico in una procedura d'opposizione contro un decreto penale può essere impugnata soltanto insieme a quest'ultimo. Altrettanto vale per la reiezione di un'istanza probatoria presentata dopo la notificazione del verbale finale.

Titolo decimo: Sospensione

Art. 257

¹ L'unità amministrativa può sospendere un'inchiesta in particolare se:

- a. l'autore o il suo luogo di soggiorno non è noto oppure sono temporaneamente dati altri impedimenti a procedere;
- b. l'esito del procedimento penale amministrativo dipende da un altro procedimento di cui appare opportuno attendere l'esito;
- c. una decisione di merito dipende dall'evolversi delle conseguenze del reato.

² Prima di sospendere il procedimento, l'unità amministrativa raccoglie le prove che rischiano di andare perdute. Spicca un mandato di ricerca se l'autore o il suo luogo di soggiorno non è noto.

³ Il responsabile dell'inchiesta notifica la sospensione all'imputato.

⁴ Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento.

Titolo undicesimo: Riattivazione

Art. 258

¹ L'unità amministrativa riattiva d'ufficio l'inchiesta se è venuto meno il motivo che ne ha provocato la sospensione.

² La riattivazione non è impugnabile.

Titolo dodicesimo: Decisione dell'unità amministrativa

Capitolo 1: Natura della decisione

Art. 259 Nel procedimento penale

L'unità amministrativa emana un decreto penale oppure dispone l'abbandono del procedimento; è fatto salvo il rinvio al giudice (art. 41 cpv. 1).

Art. 260 Sull'obbligo di pagamento o restituzione

¹ Tasse, indennità, contributi, crediti e interessi da pagare o da restituire sono fatti valere in conformità delle norme di competenza e di procedura della singola legge amministrativa.

² L'unità amministrativa, se autorizzata a decidere sull'obbligo di pagamento o restituzione, lo può fare con il decreto penale; tuttavia, la decisione è soggetta in ogni caso a riesame soltanto nel procedimento d'impugnazione previsto dalla singola legge amministrativa e deve menzionare i rimedi giuridici.

³ Se il decreto penale si fonda su una decisione sull'obbligo di pagamento o restituzione e soltanto questa, impugnata a tenore del capoverso 2, è modificata o annullata, l'unità amministrativa decide di nuovo conformemente all'articolo 259.

Capitolo 2: Abbandono

Art. 261 Motivi

¹ L'unità amministrativa dispone l'abbandono totale o parziale del procedimento se:

- a. non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare un decreto penale (art. 267) o la promozione dell'accusa (art. 276);
- b. non sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato;
- c. cause esimenti impediscono di promuovere l'accusa;
- d. non possono definitivamente essere adempiuti presupposti processuali o sono intervenuti impedimenti a procedere;
- e. una disposizione legale prevede la possibilità di rinunciare all'azione penale o alla punizione.

Art. 262 Forma e notificazione

¹ Con il decreto di abbandono, l'unità amministrativa revoca i provvedimenti coercitivi adottati. Può disporre la confisca di oggetti e valori patrimoniali.

² Il decreto di abbandono è emanato per scritto e motivato.

³ L'abbandono è notificato a tutte le persone direttamente interessate dal decreto.

⁴ Un decreto di abbandono passato in giudicato equivale a una decisione finale assolutoria.

Art. 263 Contenuto

¹ Il decreto di abbandono contiene:

- a. un'introduzione;
- b. una motivazione;
- c. un dispositivo;
- d. l'indicazione dei rimedi giuridici.

² L'introduzione contiene:

- a. la designazione delle persone che hanno partecipato all'elaborazione del decreto in nome dell'autorità competente;

- b. la data del decreto;
- c. una sufficiente designazione delle parti e dei loro patrocinatori;

³ La motivazione contiene le ragioni della soluzione adottata.

⁴ Il dispositivo contiene:

- a. l'indicazione delle disposizioni di legge applicate;
- b. il decreto di conclusione del procedimento;
- c. la decisione concernente le conseguenze accessorie;
- d. la designazione delle persone e autorità che ricevono una copia della decisione o del dispositivo.

Art. 264 Impugnazione

¹ Chiunque abbia un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del decreto di abbandono può impugnarlo con reclamo entro dieci giorni dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

² Può essere fatta opposizione contro la decisione di confisca pronunciata nell'ambito del decreto di abbandono. La procedura di opposizione è retta dalle disposizioni sulla procedura di confisca indipendente (art. 270 segg.).

Art. 265 Riapertura

¹ L'unità amministrativa dispone la riapertura di un procedimento concluso con decreto di abbandono passato in giudicato se viene a conoscenza di nuovi mezzi di prova o fatti che:

- a. chiamano in causa la responsabilità penale dell'imputato; e
- b. non risultano dagli atti del procedimento abbandonato.

² L'unità amministrativa notifica la riapertura del procedimento alle persone e alle autorità cui è stato notificato l'abbandono.

Capitolo 3:

Art. 266 Procedura applicabile agli imputati penalmente incapaci

Se l'imputato non è penalmente imputabile e se l'applicazione dell'articolo 19 capoverso 4 CP⁶⁶ non entra in considerazione, l'unità amministrativa propone per scritto al tribunale di primo grado una misura di cui agli articoli 59–61, 63, 64, 67, 67b o 67 CP, senza prima abbandonare il procedimento per incapacità penale dell'imputato.

Capitolo 4: Decreto penale

Art. 267 Nella procedura ordinaria

¹ Il decreto penale dev'essere scritto e deve indicare:

- a. l'autorità che lo ha emesso;
- b. l'imputato e il suo difensore;
- c. i fatti contestati all'imputato;
- d. le disposizioni legali applicate;
- e. la sanzione;
- f. la responsabilità di terzi secondo l'articolo 12 capoverso 3;
- g. le misure;
- h. il termine di cancellazione di un eventuale profilo del DNA;
- i. le conseguenze in materia di spese;
- j. gli oggetti e valori patrimoniali dissequestrati o confiscati;
- k. la possibilità di interporre opposizione e gli effetti di una mancata opposizione;
- l. l'obbligo di pagamento o restituzione secondo l'articolo 260, nonché i rimedi giuridici;
- m. il luogo e la data della stesura;
- n. il nome e la firma dell'estensore.

² Se il decreto penale diverge sostanzialmente, a pregiudizio dell'imputato, dal verbale finale, le divergenze vanno indicate e motivate succintamente.

Art. 268 Nella procedura abbreviata

¹ Se il reato è manifesto e la multa non supera i 5000 franchi, il decreto penale può essere emanato anche senza stesura preliminare di un verbale finale.

² Se il decreto penale è notificato seduta stante e l'imputato, dopo averne preso conoscenza, rinuncia esplicitamente a ogni rimedio giuridico, il decreto penale, una volta firmato, equivale a una sentenza passata in giudicato. Se l'imputato rifiuta di firmare, il decreto penale decade.

³ Se il decreto penale non può essere notificato seduta stante, la persona colpita dal decreto penale può fare opposizione entro 30 giorni dalla notificazione. L'autorità competente e la forma sono rette dall'articolo 271. In caso di opposizione il decreto penale decade. Se non è fatta opposizione nel termine legale, il decreto penale equivale a una sentenza passata in giudicato.

Art. 269 Procedura indipendente di confisca

¹ Si svolge una procedura indipendente di confisca quando occorre decidere sulla confisca di oggetti o di valori patrimoniali al di fuori di un procedimento penale amministrativo.

² Gli oggetti e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati nell'ambito di una procedura indipendente sono sequestrati.

³ Qualora i presupposti della confisca siano adempiuti, l'unità amministrativa emette un decreto di confisca; offre agli interessati l'opportunità di pronunciarsi.

⁴ Qualora i presupposti non siano adempiuti, l'unità amministrativa dispone l'abbandono della procedura e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.

⁵ Un decreto indipendente di confisca può essere emesso anche nel quadro di una procedura penale amministrativa nei confronti di persone non imputate.

Capitolo 5: Opposizione

Art. 270 Presentazione

¹ Contro il decreto penale o di confisca il diretto interessato può fare opposizione entro 30 giorni dalla notificazione.

² Se non è fatta opposizione entro il termine legale, il decreto penale o di confisca è equiparato a una sentenza passata in giudicato.

Art. 271 Autorità competente e forma

¹ L'opposizione dev'essere presentata per scritto all'unità amministrativa che ha emanato il decreto impugnato.

² L'opposizione deve contenere precise conclusioni e indicare i fatti che le giustificano; i mezzi di prova vanno menzionati e, in quanto possibile, allegati.

³ Se l'opposizione non soddisfa le condizioni di cui al capoverso 2 o se le conclusioni o i motivi dell'opponente non sono sufficientemente chiari, e l'opposizione non sembra manifestamente inammissibile, all'opponente è assegnato un breve termine suppletivo per rimediare.

⁴ L'unità amministrativa assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo il fascicolo o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito dell'opposizione.

Art. 272 Procedura

¹ Se è fatta opposizione, l'unità amministrativa riesamina il decreto impugnato, con effetto verso tutti gli interessati; essa può ordinare un dibattimento orale e completare l'inchiesta.

² Se il decreto impugnato si fonda su una decisione sull'obbligo di pagamento o di restituzione e questa è stata impugnata, la procedura d'opposizione è sospesa fino alla pronuncia definitiva su quest'ultima impugnazione.

Art. 273 Decisione sull'opposizione

¹ In base ai risultati del riesame, l'unità amministrativa abbandona il procedimento o emana una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell'articolo 260 capoverso 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o di restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell'opposizione.

² La decisione dev'essere motivata; del rimanente si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 267 sul contenuto e la notificazione del decreto penale.

Art. 274 Trattazione anomala dell'opposizione

¹ Nell'opposizione ai sensi dell'articolo 270, l'opponente può domandare all'unità amministrativa di trattare l'opposizione medesima come istanza di giudizio di un giudice.

² L'unità amministrativa decide definitivamente su tale domanda. Non occorre che la relativa decisione sia motivata.

Capitolo 6: Istanza di giudizio

Art. 275

¹ Chiunque è direttamente interessato da una decisione penale o di confisca può, entro dieci giorni dalla notificazione, chiedere il giudizio di un giudice.

² L'istanza dev'essere presentata per scritto all'unità amministrativa che ha emanato la decisione penale o di confisca.

³ Se l'istanza di giudizio da parte del giudice non è presentata entro il termine legale, la decisione penale o di confisca è equiparata a una sentenza passata in giudicato.

Titolo tredicesimo: Procedura giudiziaria

Capitolo 1: Procedura dinanzi alle giurisdizioni di primo grado

Art. 276 Promozione dell'accusa

¹ Se è stato chiesto il giudizio di un giudice o se reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o ordinare una misura privativa della libertà o l'espulsione ai sensi dell'articolo 66° o 66a^{bis} CP⁶⁷, l'unità amministrativa promuove l'accusa dinanzi al giudice competente.

⁶⁷ RS 311.0

² La promozione dell'accusa non è impugnabile.

Art. 277 Contenuto dell'atto d'accusa

¹ L'atto d'accusa contiene la decisione penale o, in sua assenza, il decreto penale.

² Se non vi è decisione penale né decreto penale, l'unità amministrativa stende un atto d'accusa che indica:

- a. il luogo e la data;
- b. l'unità amministrativa competente;
- c. il tribunale cui è indirizzato;
- d. l'imputato e il suo difensore;
- e. in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi.
- f. le fattispecie penali che l'unità amministrativa competente ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili.

³ L'unità amministrativa può presentare un atto d'accusa alternativo o, per il caso in cui l'atto d'accusa principale venga respinto, un atto d'accusa subordinato.

Art. 278 Altre indicazioni e richieste

¹ L'unità amministrativa fornisce al giudice le seguenti indicazioni e formula le seguenti richieste, purché non risultino già dall'atto d'accusa:

- a. i provvedimenti coercitivi ordinati;
- b. gli oggetti e i valori patrimoniali sequestrati;
- c. le spese d'inchiesta sostenute;
- d. l'eventuale istanza di carcerazione di sicurezza;
- e. le proposte di sanzione o l'annuncio che tali proposte saranno presentate in sede di dibattimento;
- f. la richiesta di essere convocata al dibattimento.

² Se non sostiene personalmente l'accusa, l'unità amministrativa può allegare all'atto d'accusa un rapporto finale in cui espone i fatti e fornisce precisazioni in merito all'apprezzamento delle prove.

Art. 279 Notificazione dell'atto d'accusa

¹ L'unità amministrativa notifica senza indugio l'atto d'accusa e l'eventuale rapporto finale:

- a. all'imputato, se il suo luogo di soggiorno è noto;
- b. al giudice competente, unitamente agli atti e agli oggetti e valori patrimoniali sequestrati.

² Se chiede che sia disposta la carcerazione di sicurezza, l'unità amministrativa notifica una copia dell'atto d'accusa, unitamente alla sua richiesta, anche al giudice dei provvedimenti coercitivi.

Art. 280 Unità amministrativa

¹ L'unità amministrativa può presentare istanze scritte al giudice o comparire personalmente. In caso di comparizione può farsi rappresentare da una o più persone, in particolare dal responsabile dell'inchiesta.

² Essa non è vincolata né dalla qualificazione giuridica formulata nell'atto d'accusa né dalle richieste ivi contenute.

³ Se chiede una pena detentiva superiore a un anno o una misura privativa della libertà, l'unità amministrativa sostiene personalmente l'accusa al dibattimento.

⁴ Se lo ritiene necessario, chi dirige il procedimento ai sensi dell'articolo 61 lettera c e d CPP⁶⁸ può obbligare l'unità amministrativa a sostenere personalmente l'accusa anche in altri casi.

⁵ Se l'unità amministrativa non compare personalmente pur essendovi tenuta, il dibattimento è rinviato.

Art. 281 Procedura dibattimentale di primo grado

¹ La causa è pendente dinanzi al giudice dal deposito dell'atto d'accusa.

² Con la pendenza della causa i poteri concernenti il procedimento passano al giudice.

³ Salvo disposizioni derogatorie della presente legge, la procedura dibattimentale di primo grado è retta dal CPP⁶⁹.

⁴ Il giudice statuisce sulla validità dell'istanza di giudizio (art. 274 e 275).

⁵ La decisione passata in giudicato sull'obbligo di pagamento o restituzione vincola il giudice; se si tratta di una decisione dell'unità amministrativa, il giudice, ove reputi ch'essa si fondi su una manifesta violazione di legge o su un abuso del potere d'apprezzamento, aggiorna il dibattimento e rinvia gli atti all'unità amministrativa per nuova decisione. L'articolo 260 capoverso 3 si applica per analogia.

Art. 282 Revoca della decisione penale o dell'istanza di giudizio

¹ L'unità amministrativa può revocare il decreto penale o di confisca, oppure la decisione penale o di confisca fintanto che la sentenza di primo grado non sia notificata.

² Fino a tale momento, anche l'imputato può ritirare l'istanza di essere giudicato da un giudice.

³ In tali casi, il procedimento giudiziario è abbandonato.

⁴ Le spese del procedimento giudiziario vanno a carico della parte che ha fatto la dichiarazione di revoca o di ritiro.

⁶⁸ RS 312.0

⁶⁹ RS 312.0

Capitolo 2: Appello

Art. 283

¹ Le decisioni dei tribunali di primo grado possono essere impugnate mediante appello conformemente agli articoli 398–409 CPP⁷⁰.

² Anche l'unità amministrativa può, a titolo indipendente, avvalersi di tale rimedio giuridico.

³ Salvo disposizioni derogatorie della presente legge, la procedura davanti alla giurisdizione d'appello è retta dal CPP⁷¹.

Titolo quattordicesimo:

Revisione dei procedimenti chiusi dalle autorità di perseguimento penale amministrativo

Capitolo 1:

Decisioni dell'autorità di perseguimento penale amministrativo

Art. 284 Motivi di revisione

¹ Un procedimento penale amministrativo concluso con decreto penale, decisione penale o decreto di abbandono passati in giudicato può, su domanda o d'ufficio, essere sottoposto a revisione:

- a. in base a fatti o elementi di prova rilevanti che l'unità amministrativa non conosceva al tempo del precedente procedimento;
- b. se, successivamente, contro un partecipante è stata pronunciata una sentenza penale inconciliabile con il decreto o la decisione penale;
- c. se un reato ha influito sulla decisione dell'unità amministrativa.

² La revisione in favore dell'imputato è in ogni tempo ammissibile. La prescrizione dell'azione penale sopravvenuta dopo che la decisione contestata sia cresciuta in giudicato non si oppone a una nuova condanna.

³ La revisione a pregiudizio dell'imputato è unicamente ammissibile in base al capoverso 1 lettere *a* e *c* e fintanto che l'azione penale non sia prescritta. La decisione precedente non interrompe il decorso della prescrizione.

⁴ Le disposizioni degli articoli 284–288 si applicano per analogia all'ordine e alla decisione di confisca.

⁷⁰ RS 312.0

⁷¹ RS 312.0

Art. 285 Apertura del procedimento su istanza

¹ L'imputato può chiedere la revisione e, se questi è deceduto, possono chiederla il suo coniuge o il suo partner registrato, i suoi parenti in linea retta e i suoi fratelli e sorelle.

² L'istanza di revisione, con i motivi e le prove che la giustificano, è presentata per scritto all'unità amministrativa che ha emanato la decisione contestata.

³ Le istanze di cui all'articolo 284 capoverso 1 lettera b sono presentate entro 90 giorni da quando l'interessato è venuto a conoscenza della decisione in questione. Negli altri casi, le istanze di revisione non sono subordinate al rispetto di alcun termine.

⁴ La domanda di revisione sospende l'esecuzione della decisione contestata soltanto se l'unità amministrativa lo ordina; quest'ultima può sospendere l'esecuzione esigendo garanzie o ordinare altri provvedimenti cautelari.

⁵ L'unità amministrativa può completare l'inchiesta e ordinare un'udienza orale.

Art. 286 Apertura del procedimento d'ufficio

Se intraprende la revisione d'ufficio, l'unità amministrativa può riaprire l'inchiesta; agli interessati sarà data la possibilità di esprimersi sul motivo della revisione e sulla prevista modifica della decisione.

Art. 287 Annullamento della decisione anteriore

¹ Se vi è un motivo di revisione, l'unità amministrativa annulla la decisione anteriore e abbandona il procedimento oppure rende una decisione penale o una decisione di confisca; essa decide nel contempo sulla restituzione di multe, spese e beni confiscati. È fatto salvo il rinvio a giudizio (art. 41 cpv. 1).

² La decisione dev'essere motivata; per il rimanente si applica per analogia l'articolo 267 sul contenuto e la notificazione del decreto penale.

³ Contro la decisione penale o di confisca può essere chiesto il giudizio di un tribunale conformemente all'articolo 275.

⁴ Il giudice esamina anche se vi è un motivo di revisione a tenore dell'articolo 284.

Art. 288 Rigetto del motivo di revisione

¹ Se non vi è un motivo di revisione, l'unità amministrativa lo attesta in una decisione.

² Se la domanda di revisione è respinta, le spese procedurali possono essere messe a carico del richiedente.

³ La decisione dev'essere motivata e notificata alle persone interessate alla procedura di revisione.

⁴ Il richiedente può, entro dieci giorni dalla notificazione, impugnare la decisione di rigetto con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 46 cpv. 1); le disposizioni procedurali dell'articolo 49 capoversi 2-6 si applicano per analogia.

Capitolo 2: Sentenze delle giurisdizioni di primo grado

Art. 289

La revisione delle sentenze passate in giudicato delle giurisdizioni di primo grado è retta dagli articoli 379–392 e 410–415 CPP⁷².

Titolo quindicesimo: Esecuzione

Art. 290 Competenza

¹ Gli ordini, i decreti e le decisioni dell'unità amministrativa, come anche le sentenze dei tribunali penali, sempreché non si tratti di una condanna a una pena o a una misura privative della libertà, sono eseguiti dall'unità amministrativa, eccetto per quanto riguarda le spese del procedimento giudiziario il cui recupero incombe al giudice che ha pronunciato la sentenza.

² Le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le altre prestazioni finanziarie da fornire nell'ambito del procedimento penale amministrativo sono rimosse conformemente alle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889⁷³ sulla esecuzione e sul fallimento. La riscossione può essere delegata a un'altra unità amministrativa.

³ Le pretese per spese procedurali si prescrivono in dieci anni a decorrere dal giudicato della decisione sulle spese. L'interesse moratorio è del 5 per cento.

⁴ L'unità amministrativa può compensare le loro pretese per spese procedurali con le pretese d'indennizzo della parte tenuta al pagamento relative al medesimo procedimento penale amministrativo, nonché con valori patrimoniali sequestrati.

⁵ I Cantoni provvedono all'esecuzione delle pene e delle misure privative della libertà; la Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione.

Art. 291 Commutazione delle multe e delle pene pecuniarie

¹ La multa o la pena pecuniaria che non può essere riscossa è, a richiesta dell'unità amministrativa, commutata conformemente all'articolo 10.

² La commutazione compete al giudice che ha giudicato sul reato o che ne avrebbe avuto la competenza (art. 42).

Art. 292 Devoluzione delle multe, di beni confiscati, ecc.

¹ In quanto la legge non disponga altrimenti, le multe, le pene pecuniarie, gli oggetti e valori patrimoniali confiscati, i risarcimenti e il ricavo degli oggetti confiscati o realizzati secondo gli articoli 167–172 sono devoluti alla Confederazione.

⁷² RS 312.0

⁷³ RS 281.1

² Se respinge una pretesa di attribuzione del ricavo della realizzazione di un oggetto o di un bene confiscato, fondata sull'articolo 70 capoverso 2 del CP⁷⁴, l'unità amministrativa competente emana una decisione in applicazione della legge federale del 20 dicembre 1968⁷⁵ sulla procedura amministrativa.

Titolo sedicesimo: Spese, indennità e regresso

Capitolo 1: Spese

Sezione 1:

Nel procedimento dinanzi alle autorità di perseguimento penale amministrativo

Art. 293 Definizione

¹ Le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto.

² Sono ritenute disborsi in particolare le spese per:

- a. la difesa d'ufficio;
- b. le traduzioni;
- c. le perizie;
- d. la cooperazione di altre autorità;
- e. la corrispondenza postale, le conversazioni telefoniche e servizi analoghi.

Art. 294 Principio

Le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione; sono fatte salve disposizioni derogatorie della presente legge.

Art. 295 Calcolo ed emolumenti

¹ Il Consiglio federale disciplina il calcolo delle spese procedurali e fissa gli emolumenti.

² Per i casi semplici, può prevedere emolumenti forfettari che coprano anche i disborsi.

Art. 296 Sospensione e condono

L'autorità competente può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle.

⁷⁴ RS 311.0

⁷⁵ RS 172.021

Art. 297 Spese a carico dell'imputato

¹ In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'articolo 90 capoverso 4.

² In caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento.

³ L'imputato non sostiene le spese procedurali:

- a. causate dalla Confederazione con atti procedurali inutili o viziati;
- b. derivanti dalle traduzioni rese necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera.

⁴ I coimputati rispondono solidalmente delle spese, salvo che il decreto o la decisione penale disponga altrimenti.

Art. 298 Reclamo contro la condanna alle spese

¹ L'imputato cui sono addossate le spese, se il procedimento è stato abbandonato o se non chiede il giudizio di un tribunale, può, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione, interporre reclamo contro la condanna nelle spese presso la Corte dei reami penali del Tribunale penale federale (art. 46 cpv. 1); le disposizioni procedurali dell'articolo 49 capoversi 2–6 si applicano per analogia.

² Se, entro il termine legale, non è stato interposto reclamo o il reclamo è stato respinto, la condanna alle spese è equiparata a una sentenza giudiziaria.

Sezione 2: Nel procedimento giudiziario

Art. 299

¹ Le spese del procedimento giudiziario e la loro ripartizione si determinano, fatto salvo l'articolo 282 capoverso 4, secondo gli articoli 417–426 e 428 CPP⁷⁶.

² Nella sentenza, le spese del procedimento dinanzi alle autorità di perseguimento penale amministrativo possono essere ripartite come quelle del procedimento giudiziario.

Sezione 3: Rimborso delle spese al Cantone

Art. 300

¹ Il Cantone può chiedere alla Confederazione il rimborso delle spese per i compiti assunti dal suo giudice dei provvedimenti coercitivi, delle spese processuali e d'esecuzione alle quali l'imputato non è stato condannato o che l'imputato non è in grado

di pagare. Sono eccettuati gli onorari e le diarie degli impiegati cantonali, come anche gli emolumenti e le tasse di bollo.

² A richiesta, la Confederazione può rimborsare ai Cantoni interamente o in parte le spese straordinarie causate dalla riunione di procedimenti giusta l'articolo 40.

³ Le contestazioni fra Confederazione e Cantone quanto al rimborso delle spese sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 46 cpv. 1).

Capitolo 2: Indennizzo

Sezione 1:

Nel procedimento chiuso da un'autorità di perseguimento penale amministrativo

Art. 301 Pretese

¹ Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:

- a. un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia; la tariffa determinante è quella del Cantone il cui tribunale sarebbe competente secondo l'articolo 42 capoverso 2;
- b. un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
- c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

² L'autorità di perseguimento penale amministrativo esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.

³ Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.

⁴ L'indennità è a carico della Confederazione.

Art. 302 Riduzione e rifiuto dell'indennizzo e della riparazione morale

L'autorità di perseguimento penale amministrativo può ridurre o non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se:

- a. l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento;
- b. le spese dell'imputato sono di esigua entità.

Art. 303 Indennizzo e riparazione del torto morale per provvedimenti coercitivi ingiustificati e carcerazione di durata eccessiva

¹ Se nei confronti dell'imputato sono stati illegalmente adottati provvedimenti coercitivi, l'autorità di perseguimento penale amministrativo gli riconosce un'indennità e una riparazione del torto morale adeguate.

² In caso di carcerazione preventiva o di sicurezza, l'imputato ha diritto a un'indennità e a una riparazione del torto morale adeguate se la durata della carcerazione ha ecceduto quella consentita e la privazione di libertà eccedente non può essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati.

³ Il diritto di cui al capoverso 2 decade se l'imputato è condannato a una pena pecuniaria, a un lavoro di pubblica utilità o a una multa che in caso di conversione risulterebbe pari a una pena detentiva la cui durata non sarebbe notevolmente inferiore a quella della carcerazione preventiva o di sicurezza sofferta.

Art. 304 Terzi

¹ I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità di perseguimento penale amministrativo hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo.

² I terzi inoltrano l'istanza d'indennizzo all'autorità di perseguimento penale amministrativo, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se i terzi non ottemperano a tale obbligo, l'autorità di perseguimento penale amministrativo non entra nel merito dell'istanza.

³ La decisione finale statuisce in merito a tali pretese. In casi non controversi, l'unità amministrativa può soddisfarle già nel corso della procedura preliminare.

Art. 305 Prescrizione

¹ Le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nei confronti della Confederazione si prescrivono in dieci anni a decorrere dal passaggio in giudicato della decisione.

² L'autorità di perseguimento penale amministrativo decide sulla richiesta al più tardi entro tre mesi. Entro 10 giorni dalla notificazione, tale decisione può essere impugnata mediante reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 46 cpv. 1); le disposizioni procedurali dell'articolo 49 capoversi 2–6 si applicano per analogia.

Sezione 2: Nel procedimento giudiziario

Art. 306

¹ Il giudice decide anche circa l'indennità dovuta per pregiudizi sofferti nel procedimento dinanzi all'autorità di perseguimento penale amministrativo.

² Prima di stabilire l'indennità, il tribunale deve dare all'autorità di perseguimento penale amministrativo la possibilità di esprimersi sul diritto all'indennità e l'importo della medesima e di presentare proposte.

Sezione 3: Diritto di regresso

Art. 307

¹ Chiunque ha provocato dolosamente il procedimento può essere obbligato a rimborsare alla Confederazione, in tutto o in parte, le indennità pagate in virtù degli articoli 301–304 o 306.

² L'unità amministrativa competente decide circa il diritto di regresso.

³ La decisione può, entro dieci giorni dalla notificazione, essere impugnata mediante reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 46 cpv. 1); le disposizioni procedurali dell'articolo 49 capoversi 2–6 si applicano per analogia. Se non è interposto reclamo nel termine legale, la decisione è equiparata a una sentenza passata in giudicato.

⁴ Il diritto di regresso si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dacché la decisione o la sentenza circa il diritto all'indennità è passata in giudicato.

Titolo diciassettesimo:

Procedimento contumaciale per i procedimenti penali chiusi da un'autorità di perseguimento penale amministrativo

Art. 308

¹ Se l'imputato non ha eletto un domicilio in Svizzera ed è d'ignota dimora, l'unità amministrativa può continuare il procedimento in sua assenza. È applicabile l'articolo 93 capoverso 2. Il decreto penale o la decisione penale deve indicare che è possibile presentare un'istanza di nuova decisione secondo il capoverso 2.

² Se si presenta o è catturato, l'imputato può, entro 30 giorni da quando è stato informato del decreto penale o della decisione penale, presentare per scritto od oralmente un'istanza di nuova decisione all'autorità di perseguimento penale amministrativo che si è pronunciata per ultima.

³ Se l'istanza è presentata dopo la scadenza del termine, l'unità amministrativa lo constata in una decisione che notifica all'imputato. Quest'ultimo può, entro dieci giorni dalla notificazione, impugnare la decisione di rigetto con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 46 cpv. 1); le disposizioni procedurali dell'articolo 49 capoversi 2–6 si applicano per analogia.

⁴ Se l'istanza è presentata tempestivamente, si applica la procedura ordinaria. L'unità amministrativa ne informa l'imputato per scritto.

⁵ Se l'istanza di nuova decisione è presentata dopo il passaggio in giudicato del decreto penale o della decisione penale, l'unità amministrativa può sospendere l'esecuzione.

⁶ L'unità amministrativa pronuncia una nuova decisione che può essere impugnata con i rimedi giuridici usuali.

⁷ Quando la nuova decisione passa in giudicato, la decisione contumaciale decade.

⁸ Fintanto che il termine per l'opposizione al decreto penale o per l'istanza di giudizio dopo la decisione penale non sia scaduto, l'imputato può, parallelamente all'istanza di nuova decisione o in sua vece, servirsi di tali rimedi giuridici. Deve essere informato di questa possibilità ai sensi del capoverso 1. Si entra nel merito dell'opposizione al decreto penale o dell'istanza di giudizio dopo la decisione penale soltanto se l'istanza di nuova decisione è stata respinta.

⁹ In caso di confisca e di commutazione della multa e della pena pecuniaria in una pena privativa della libertà si applicano per analogia i capoversi 1–8.

Parte quarta: Disposizioni finali

Titolo primo: Abrogazione e modifica di atti normativi

Art. 309

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Titolo secondo: Disposizioni transitorie

Art. 310 Diritto applicabile

¹ I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge proseguono secondo il nuovo diritto.

² Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge permangono validi.

Art. 311 Competenza

¹ I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono continuati dalle autorità competenti secondo il nuovo diritto, fatti salvi i capoversi 2 e 3.

² I procedimenti pendenti presso la Corte dei reclami del Tribunale penale federale che, secondo il nuovo diritto, sono di competenza del giudice dei provvedimenti coercitivi, sono continuati dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

³ Se il pubblico ministero cantonale o il Ministero pubblico della Confederazione è parte di un procedimento giudiziario pendente, può restarne parte.

Titolo terzo: Referendum e entrata in vigore

Art. 312

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

La legge federale del 22 marzo 1974⁷⁷ sul diritto penale amministrativo è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 17 giugno 2005⁷⁸ sul Tribunale federale

Art. 80 cpv. 2, terzo periodo

² ... Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale (CPP)⁷⁹ e la legge federale del ...⁸⁰ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.

Art. 81 cpv. 1 lett. b n. 7

¹ Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:

- b. ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente:
 - 7. nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del ...⁸¹ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA), l'amministrazione interessata;

2. Legge del 19 marzo 2010⁸² sull'organizzazione delle autorità penali

Art. 35 cpv. 2

Abrogato

⁷⁷ RU 1974 1857, 2000 2141, 2003 2133, 2005 5685, 2006 3545, 2007 1411, 2010 1573, 2010 1881, 2010 3267, 2011 725, 2013 847, 2016 2329, 2018 4587, 2018 5247, 2019 4417, 2022 491, 2023 259

⁷⁸ RS 173.110

⁷⁹ RS 312.0

⁸⁰ RS 313.0

⁸¹ RS 313.0

⁸² RS 173.71

Art. 37 cpv. 2 lett. b

² Le corti dei reclami penali giudicano inoltre:

- b. i reclami loro sottoposti in virtù della legge federale del ...⁸³ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA);

Art. 39 cpv. 2 lett. a

² Sono fatti salvi i casi secondo:

- a. gli articoli 35 capoverso 2 e 37 capoverso 2 lettera b; tali casi sono retti dalla legge federale del ...⁸⁴ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA);

3. Legge del 18 dicembre 2015⁸⁵ sui valori patrimoniali di provenienza illecita

Art. 27

Abrogato

Art. 28 cpv. 1, primo periodo, e cpv. 2

¹ La legge federale del ...⁸⁶ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge.

² Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene adempiuti i presupposti per una pena o misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il DFF promuove l'accusa dinanzi al Tribunale penale federale. Gli articoli 276–283 DPA sono applicabili.

4. Legge federale del 16 dicembre 1983⁸⁷ sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

Art. 34 Infrazioni commesse nella gestione dell'azienda

Alle infrazioni commesse nella gestione dell'azienda sono applicabili per analogia gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...⁸⁸ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

⁸³ RS 313.0

⁸⁴ RS 313.0

⁸⁵ RS 196.1

⁸⁶ RS 313.0

⁸⁷ RS 211.412.41

⁸⁸ RS 313.0

5. Legge del 16 dicembre 2005⁸⁹ sui revisori

Art. 39 cpv. 3

³ L'autorità di sorveglianza persegue e giudica tali infrazioni secondo le disposizioni della legge federale del ...⁹⁰ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

Art. 39a

Abrogato

6. Legge del 9 ottobre 1992⁹¹ sul diritto d'autore

Art. 71 Infrazioni commesse nell'azienda

Gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...⁹² sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) si applicano alle infrazioni commesse nell'azienda, da mandatarî e simili.

Art. 73 cpv. 2

² Le infrazioni ai sensi dell'articolo 70 sono perseguite e giudicate dall'IPI conformemente alla legge federale del ...⁹³ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

7. Legge del 28 agosto 1992⁹⁴ sulla protezione dei marchi

Art. 67 Infrazioni commesse nell'azienda

Gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...⁹⁵ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) si applicano alle infrazioni commesse nella gestione di un'azienda, da un subordinato, da un mandatario o da un rappresentante.

⁸⁹ RS 221.302

⁹⁰ RS 313.0

⁹¹ RS 231.1

⁹² RS 313.0

⁹³ RS 313.0

⁹⁴ RS 232.11

⁹⁵ RS 313.0

8. Legge del 5 ottobre 2001⁹⁶ sul design

Art. 42 Infrazioni commesse nell'azienda

Ai dipendenti, mandatari o rappresentanti che commettono infrazioni nell'azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...⁹⁷ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

9. Legge del 25 giugno 1954⁹⁸ sui brevetti

Art. 83a

Alle infrazioni commesse in un'azienda da un subordinato, da un mandatario o da un rappresentante si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...⁹⁹ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

10. Legge del 21 giugno 2013¹⁰⁰ sulla protezione degli stemmi

Art. 29 Infrazioni commesse nell'azienda

Alle infrazioni commesse nell'azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...¹⁰¹ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

11. Legge federale del 25 settembre 2020¹⁰² sulla protezione dei dati

Art. 64 Infrazioni commesse nell'azienda

¹ Alle infrazioni commesse in un'azienda da un subordinato, da un mandatario o da un rappresentante si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...¹⁰³ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

² *Abrogato*

⁹⁶ RS 232.12
⁹⁷ RS 313.0
⁹⁸ RS 232.14
⁹⁹ RS 313.0
¹⁰⁰ RS 232.21
¹⁰¹ RS 313.0
¹⁰² RS 235.1
¹⁰³ RS 313.0

12. Legge federale del 19 dicembre 1986¹⁰⁴ contro la concorrenza sleale

Art. 26 Infrazioni commesse nell'azienda

Alle infrazioni commesse nell'azienda da mandatari e simili si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...¹⁰⁵ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

13. Legge del 6 ottobre 1995¹⁰⁶ sui cartelli

Art. 42 cpv. 2

² Le autorità in materia di concorrenza possono ordinare perquisizioni e sequestrare mezzi di prova. A questi provvedimenti coercitivi sono applicabili per analogia gli articoli 153–157 e 167–181 della legge federale del ...¹⁰⁷ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA). Le perquisizioni domiciliari e i sequestri sono ordinati, su domanda della segreteria, da un membro della presidenza.

Art. 57 cpv. 1

¹ Il perseguimento e il giudizio dei reati sono disciplinati dalla legge federale del ...¹⁰⁸ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

14. Codice penale svizzero¹⁰⁹

Art. 66a cpv. 1 lett. f

¹ Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:

- f. truffa (art. 146 cpv. 1), truffa in materia di prestazioni e di tasse (art. 14 cpv. 1–3 della legge federale del ...¹¹⁰ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa) o frode fiscale, appropriazione indebita d'imposte alla fonte o un altro reato nell'ambito dei tributi di diritto pubblico per il quale è comminata una pena detentiva massima di uno o più anni;

¹⁰⁴ RS 241

¹⁰⁵ RS 313.0

¹⁰⁶ RS 251

¹⁰⁷ RS 313.0

¹⁰⁸ RS 313.0

¹⁰⁹ RS 311.0

¹¹⁰ RS 313.0

Art. 333 cpv. 3, terzo periodo, e 5, terzo periodo

³ ... È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del ...¹¹¹ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

⁵ ... È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del ...¹¹² sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

15. Codice di procedura penale¹¹³

Art. 269 cpv. 2 lett. m

² La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

m. legge federale del 29 settembre 2017¹¹⁴ sui giochi in denaro: articolo 130 capoverso 2, per i reati di cui all'articolo 130 capoverso 1;

Art. 282 cpv. 3 (nuovo)

³ Nell'ambito dell'osservazione, possono essere impiegati dispositivi tecnici di localizzazione. I dati di localizzazione possono essere impiegati soltanto per la localizzazione durante l'osservazione in corso e non possono essere né rilevati né impiegati come mezzi di prova in un procedimento penale.

Art. 286 cpv. 2 lett. k

² L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

k. legge federale del 29 settembre 2017¹¹⁵ sui giochi in denaro: articolo 130 capoverso 2, per i reati di cui all'articolo 130 capoverso 1;

16. Legge del 18 marzo 2016¹¹⁶ sulle multe disciplinari

Art. 1 cpv. 3

³ Non si applica alle contravvenzioni perseguite e giudicate secondo la legge federale del ...¹¹⁷ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

¹¹¹ RS 313.0

¹¹² RS 313.0

¹¹³ RS 312.0

¹¹⁴ RS 935.51

¹¹⁵ RS 935.51

¹¹⁶ RS 314.1

¹¹⁷ RS 313.0

17. Legge del 17 giugno 2016¹¹⁸ sul casellario giudiziale

Art. 24 cpv. 1 lett. a

¹ I procedimenti penali di cui all'articolo 16 capoversi 1 lettera b e 2 lettera b sono iscritti in VOSTRA come pendenti non appena:

- a. chi dirige il procedimento apre l'istruzione (art. 309 cpv. 1 CPP¹¹⁹, art. 103 cpv. 1 della procedura penale militare del 23 marzo 1979¹²⁰, art. 101 cpv. 1 della legge federale del ...¹²¹ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa).

18. Assistenza in materia penale del 20 marzo 1981¹²²

Art. 3 cpv. 3 lett. b

³ La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito:

- b. a una domanda d'assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedimento verte su una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 della legge federale del ...¹²³ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

19. Legge del 12 giugno 2009¹²⁴ sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen

All. 1 n. 6

Truffa in materia di prestazioni e di tasse secondo la legge federale del ...¹²⁵ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (art. 14 cpv. 1 DPA).

¹¹⁸ RS 330

¹¹⁹ RS 312.0

¹²⁰ RS 322.1

¹²¹ RS 313.0

¹²² RS 351.1

¹²³ RS 313.0

¹²⁴ RS 362.2

¹²⁵ RS 313.0

20. Legge del 20 marzo 2008¹²⁶ sulla coercizione

Art. 21 Sequestro di oggetti

Qualora il sequestro di oggetti non sia retto da disposizioni di una legge speciale, si applicano gli articoli 169 e 170 della legge federale del ...¹²⁷ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

21. Legge federale del 14 dicembre 2012¹²⁸ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione

Art. 12 cpv. 5

⁵ I reati di cui agli articoli 37 e 38 della legge del 5 ottobre 1990¹²⁹ sui sussidi commessi nell'ambito della promozione della ricerca sono perseguiti dalla SEFRI conformemente alle disposizioni della legge federale del ...¹³⁰ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

Art. 25 Perseguimento penale

I reati di cui agli articoli 37 e 38 della legge del 5 ottobre 1990¹³¹ sui sussidi commessi nell'ambito della promozione dell'innovazione sono perseguiti dal DEFR conformemente alle disposizioni della legge federale del ...¹³² sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

22. Legge del 9 ottobre 1992¹³³ sulla statistica federale

Art. 24 cpv. 2 e 3

² Il dipartimento competente persegue e giudica le altre infrazioni secondo le norme di procedura previste dalla legge federale del ...¹³⁴ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

³ Per il resto sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero¹³⁵ e gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...¹³⁶ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

¹²⁶ RS 364

¹²⁷ RS 313.0

¹²⁸ RS 420.1

¹²⁹ RS 616.1

¹³⁰ RS 313.0

¹³¹ RS 616.1

¹³² RS 313.0

¹³³ RS 431.01

¹³⁴ RS 313.0

¹³⁵ RS 311.0

¹³⁶ RS 313.0

23. Legge del 14 dicembre 2001¹³⁷ sul cinema

Art. 31 Competenza in materia penale

¹ Il perseguimento e il giudizio dei reati sono disciplinati dalla legge federale del ...¹³⁸ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

² L'autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio ai sensi della DPA è il DFI.

24. Legge del 20 giugno 2003¹³⁹ sul trasferimento dei beni culturali

Art. 26 Infrazioni commesse nell'azienda

Alle infrazioni commesse nell'azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...¹⁴⁰ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

25. Legge del 1° luglio 1966¹⁴¹ sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 24b

Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...¹⁴² sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

26. Legge federale del 16 marzo 2012¹⁴³ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette

Art. 27 cpv. 1, terzo periodo

¹ ... La procedura è retta dalla legge federale del ...¹⁴⁴ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

¹³⁷ RS 443.1

¹³⁸ RS 313.0

¹³⁹ RS 444.1

¹⁴⁰ RS 313.0

¹⁴¹ RS 451

¹⁴² RS 313.0

¹⁴³ RS 453

¹⁴⁴ RS 313.0

27. Legge federale del 16 dicembre 2005¹⁴⁵ sulla protezione degli animali

Art. 30 Persone giuridiche e società commerciali

L'articolo 6 della legge federale del ...¹⁴⁶ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

28. Legge federale del 13 dicembre 1996¹⁴⁷ sul materiale bellico

Art. 37 Infrazioni commesse nell'ambito della conduzione aziendale

Se l'infrazione è commessa nell'ambito della conduzione aziendale, è applicabile l'articolo 6 della legge federale del ...¹⁴⁸ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

29. Legge del 20 giugno 1997¹⁴⁹ sulle armi

Art. 35 Infrazioni commesse nell'azienda

Alle infrazioni commesse nell'azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...¹⁵⁰ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

30. Legge del 17 giugno 2016¹⁵¹ sull'approvvigionamento del Paese

Art. 51, primo periodo

Gli articoli 14–16 della legge federale del ...¹⁵² sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) si applicano alla truffa in materia di prestazioni e di tasse, alla falsità in documenti, al conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e alla soppressione di documenti.

¹⁴⁵ RS **455**

¹⁴⁶ RS **313.0**

¹⁴⁷ RS **514.51**

¹⁴⁸ RS **313.0**

¹⁴⁹ RS **514.54**

¹⁵⁰ RS **313.0**

¹⁵¹ RS **531**

¹⁵² RS **313.0**

31. Legge del 5 ottobre 1990¹⁵³ sui sussidi

Art. 30 cpv. 4

⁴ Sono salve le restituzioni secondo l'articolo 12 della legge federale del ...¹⁵⁴ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

Art. 37 Delitti

Gli articoli da 14–18 della legge federale del ...¹⁵⁵ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) sono applicabili alla truffa in materia di prestazioni e di tasse, alla falsità in documenti, al conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, alla soppressione di documenti e al favoreggiamento.

Art. 39 cpv. 1, primo periodo

¹ Le infrazioni di cui agli articoli 37 e 38 sono perseguite e giudicate, in virtù della legge federale del ...¹⁵⁶ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA), dall'ufficio federale competente per materia.

32. Legge del 18 marzo 2005¹⁵⁷ sulle dogane

Art. 70 cpv. 4 lett. b

⁴ Non rispondono solidalmente le persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali se l'obbligazione doganale:

- b. risulta da una decisione di riscossione posticipata secondo la legge federale del ...¹⁵⁸ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) e la persona che ha allestito professionalmente la dichiarazione doganale non è colpevole dell'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione; in caso di infrazione non grave l'importo della responsabilità solidale può essere diminuito.

Art. 104 cpv. 3, secondo periodo, e cpv. 4, secondo periodo

³ ... Qualora l'avente diritto o il suo luogo di soggiorno sia sconosciuto, si applica per analogia l'articolo 171 DPA¹⁵⁹.

⁴ ... La procedura è retta dall'articolo 269 DPA¹⁶⁰.

¹⁵³ RS **616.1**

¹⁵⁴ RS **313.0**

¹⁵⁵ RS **313.0**

¹⁵⁶ RS **313.0**

¹⁵⁷ RS **631.0**

¹⁵⁸ RS **313.0**

¹⁵⁹ RS **313.0**

¹⁶⁰ RS **313.0**

Art. 105 cpv. 2

² In caso di pericolo nel ritardo o di resistenza, l'UDSC può mettere in stato di fermo la persona scortata al posto secondo l'articolo 35 DPA¹⁶¹.

Art. 107 cpv. 3

³ Alla perquisizione di abitazioni e altri locali come pure di immobili cintati e attigui a una casa o di costruzioni si applicano le condizioni di cui agli articoli 173–177 e 182–183 DPA¹⁶².

Art. 115e cpv. 2

² Gli articoli 153–255 DPA¹⁶³ sono applicabili.

Art. 125

Abrogato

Art. 128a

Abrogato

33. Legge federale del 27 giugno 1973¹⁶⁴ sulle tasse di bollo

Art. 45 cpv. 1

¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo, sottrae le tasse di bollo alla Confederazione od ottiene in altro modo, per sé o per un terzo, un profitto fiscale illecito, è, in quanto non si applichi l'articolo 14 della legge federale del ...¹⁶⁵ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA), punito a titolo di sottrazione d'imposta con la multa fino a 30 000 franchi o fino al triplo della tassa sottratta o del profitto illecito, se tale triplo supera 30 000 franchi.

Art. 46 cpv. 1, ultimo periodo

¹ ... è punito, in quanto non si applichi una disposizione penale degli articoli 14 a 16 della legge federale del ...¹⁶⁶ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA), con la multa fino a 20 000 franchi.

¹⁶¹ RS 313.0

¹⁶² RS 313.0

¹⁶³ RS 313.0

¹⁶⁴ RS 641.10

¹⁶⁵ RS 313.0

¹⁶⁶ RS 313.0

Titolo prima dell'art. 50

- B. Rapporto con la legge federale del ...¹⁶⁷ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa

Art. 50, al. 1

¹ La legge federale del ...¹⁶⁸ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) è applicabile; l'autorità amministrativa incaricata del procedimento e del giudizio a tenore di quella legge è l'AFC.

34. Legge del 12 giugno 2009¹⁶⁹ sull'IVA

Art. 15 cpv. 3

³ È fatta salva la responsabilità di cui all'articolo 12 capoverso 3 della legge federale del ...¹⁷⁰ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

Art. 100

Abrogato

Art. 101 cpv. 1

¹ Gli articoli 9, 11, 12 capoverso 4 e 13 DPA¹⁷¹ non sono applicabili.

Art. 103 cpv. 1 e 4

¹ La DPA¹⁷², eccettuati gli articoli 260 capoversi 1 e 2, 272 capoverso 2 e 281 capoverso 4, è applicabile all'azione penale.

⁴ *Abrogato*

¹⁶⁷ RS **313.0**

¹⁶⁸ RS **313.0**

¹⁶⁹ RS **641.20**

¹⁷⁰ RS **313.0**

¹⁷¹ RS **313.0**

¹⁷² RS **313.0**

35. Legge del 21 marzo 1969¹⁷³ sull'imposizione del tabacco

Art. 35 cpv. 2

² È fatto salvo l'articolo 14 della legge federale del ...¹⁷⁴ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

Art. 40

Abrogato

36. Legge del 6 ottobre 2006¹⁷⁵ sull'imposizione della birra

Art. 35 cpv. 4

⁴ Rimangono salvi gli articoli 14–16 della legge federale del ...¹⁷⁶ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

Art. 39

Abrogato

37. Legge del 21 giugno 1996¹⁷⁷ sull'imposizione degli autoveicoli

Art. 36 cpv. 1, secondo periodo

¹ ... È fatta salva l'applicazione degli articoli 14–16 della legge federale del ...¹⁷⁸ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

Art. 40, rubrica, e cpv. 1 Relazione con la legge federale del ...¹⁷⁹ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa

¹ Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del ...¹⁸⁰ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

¹⁷³ RS **641.31**
¹⁷⁴ RS **313.0**
¹⁷⁵ RS **641.411**
¹⁷⁶ RS **313.0**
¹⁷⁷ RS **641.51**
¹⁷⁸ RS **313.0**
¹⁷⁹ RS **313.0**
¹⁸⁰ RS **313.0**

38. Legge federale del 21 giugno 1996¹⁸¹ sull'imposizione degli oli minerali

Art. 38 cpv. 1, secondo periodo

¹ ... È fatta salva l'applicazione degli articoli 14 a 16 della legge federale del ...¹⁸² sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

Art. 42, rubrica e cpv. 1 Relazione con la legge federale del ...¹⁸³ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa

¹ Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del ...¹⁸⁴ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

39. Legge del 23 dicembre 2011¹⁸⁵ sul CO₂

Art. 45, rubrica e cpv. 1 Rapporto con la legge federale del ...¹⁸⁶ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa

¹ Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del ...¹⁸⁷ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

40. Legge del 19 dicembre 1997¹⁸⁸ sul traffico pesante

Art. 16 cpv. 4

⁴ L'assistenza in materia penale tra le autorità federali e cantonali si fonda sugli articoli 55–60 della legge federale del ...¹⁸⁹ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

Art. 20 cpv. 1, terzo periodo

¹ ... Sono fatti salvi gli articoli 14–16 della legge federale del ...¹⁹⁰ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

181 RS 641.61

182 RS 313.0

183 RS 313.0

184 RS 313.0

185 RS 641.71

186 RS 313.0

187 RS 313.0

188 RS 641.81

189 RS 313.0

190 RS 313.0

Art. 22 Perseguimento penale da parte dell'UDSC

L'UDSC persegue e giudica le infrazioni conformemente alla legge federale del ...¹⁹¹ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

41. Legge del 17 dicembre 2004¹⁹² sulla fiscalità del risparmio

Art. 12 cpv. 1, frase introduttiva

¹ È punito con la multa sino a 250 000 franchi, sempre che non si applichino le disposizioni penali degli articoli 14–16 della legge federale del ...¹⁹³ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA), chiunque, intenzionalmente e per procurare un profitto a sé stesso o a terzi:

42. Legge federale del 14 dicembre 1990¹⁹⁴ sull'imposta federale diretta

Art. 191 cpv. 1

¹ La procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori è retta dalla legge federale del ...¹⁹⁵ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA), eccetto le disposizioni che prevedono una privazione della libertà.

Art. 192 cpv. 1 e 3

¹ I provvedimenti di inchiesta contro i terzi non implicati nella procedura sono retti dalla DPA¹⁹⁶, eccetto le disposizioni che prevedono una privazione della libertà.

³ Le persone interrogate come testimoni secondo gli articoli 125–139 DPA possono essere invitate a produrre documenti e altri oggetti in loro possesso, atti a chiarire i fatti. Se un testimone ne rifiuta la consegna, pur non esistendo uno dei motivi giustificanti il rifiuto di deporre di cui agli articoli 130, 131, 133 e 134 DPA, l'autorità fiscale lo avverte della comminatoria della pena prevista nell'articolo 292 del Codice penale¹⁹⁷ e se del caso può deferirlo al giudice penale per disobbedienza a una decisione dell'autorità.

191 RS 313.0
 192 RS 641.91
 193 RS 313.0
 194 RS 642.11
 195 RS 313.0
 196 RS 313.0
 197 RS 311.0

Art. 195 cpv. 4 e 5

⁴ Eventuali indennità all'imputato o a terzi sono pagate secondo gli articoli 301–305 DPA.

⁵ Per le decisioni su reclamo secondo l'articolo 48 DPA è riscossa una tassa di 10 a 500 franchi.

43. Legge federale del 13 ottobre 1965¹⁹⁸ sull'imposta preventiva

Art. 61, ultimo periodo

... è, in quanto non si applichi l'articolo 14 della legge federale del ...¹⁹⁹ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA), punito a titolo di sottrazione d'imposta con una multa fino a 30 000 franchi o fino al triplo dell'imposta sottratta o dell'illecito profitto, se tale triplo supera 30 000 franchi.

Art. 62 cpv. 1, ultimo periodo

¹ ... è punito, in quanto non si applichi una disposizione penale degli articoli 14 a 16 della legge federale del ...²⁰⁰ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA), con la multa fino a 20 000 franchi.

Titolo prima dell'art. 67

B. Rapporto con la legge federale del ...²⁰¹ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa; infrazioni nella procedura cantonale

Art. 67 cpv. 1

¹ La legge federale del ...²⁰² sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) è applicabile; l'autorità amministrativa incaricata del procedimento e del giudizio a tenore di quella legge è l'AFC.

¹⁹⁸ RS **642.21**

¹⁹⁹ RS **313.0**

²⁰⁰ RS **313.0**

²⁰¹ RS **313.0**

²⁰² RS **313.0**

44. Legge del 28 settembre 2012²⁰³ sull'assistenza amministrativa fiscale

Art. 13 cpv. 7

⁷ Per il rimanente sono applicabili gli articoli 153–179 e 182–183 della legge federale del ...²⁰⁴ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

Art. 22I cpv. 1

¹ Il perseguimento e il giudizio di infrazioni alla presente legge sono disciplinati dalla legge federale del ...²⁰⁵ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

45. Legge federale del 18 dicembre 2015²⁰⁶ sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali

Art. 34

Abrogato

Art. 37 cpv. 1

¹ Il perseguimento e il giudizio di infrazioni alla presente legge sono disciplinati dalla legge federale del ...²⁰⁷ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

46. Legge federale del 16 giugno 2017²⁰⁸ sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali

Art. 25 cpv. 2

² *Abrogato*

²⁰³ RS **651.1**

²⁰⁴ RS **313.0**

²⁰⁵ RS **313.0**

²⁰⁶ RS **653.1**

²⁰⁷ RS **313.0**

²⁰⁸ RS **654.1**

Art. 27 cpv. 1

¹ Il perseguimento e il giudizio di infrazioni alla presente legge sono disciplinati dalla legge federale del ...²⁰⁹ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

47. Legge federale del 18 giugno 2021²¹⁰ concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale

Art. 33 cpv. 1

¹ Alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge è applicabile la legge federale del ...²¹¹ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

48. Legge federale del 15 giugno 2012²¹² sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale

Art. 40 cpv. 1, frase introduttiva

¹ È punito con la multa sino a 250 000 franchi, sempre che non si applichino le disposizioni penali degli articoli 14–16 della legge federale del ...²¹³ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA), chiunque, intenzionalmente e per procurare un profitto a sé stesso o a terzi:

49. Legge FATCA del 27 settembre 2013²¹⁴

Art. 18 cpv. 3

³ *Abrogato*

Art. 21 cpv. 1

¹ Nel caso dei reati secondo la presente legge si applica la legge federale del ...²¹⁵ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

²⁰⁹ RS 313.0

²¹⁰ RS 672.2

²¹¹ RS 313.0

²¹² RS 672.4

²¹³ RS 313.0

²¹⁴ RS 672.933.6

²¹⁵ RS 313.0

50. Legge del 21 giugno 1932²¹⁶ sull'alcool

Art. 52 cpv. 1

¹ È punito con la multa fino al quintuplo della perdita fiscale, in quanto non si applichi l'articolo 14 della legge federale del ...²¹⁷ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA), chiunque:

Titolo prima dell'art. 59

B. Rapporto con la legge federale del ...²¹⁸ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa

Art. 59a

Abrogato

Art. 62 cpv. 1

¹ Al pagamento dell'indennità per perdita fiscale subita dall'UDSC per effetto di un'infrazione sono applicabili per analogia i disposti della legge federale del ...²¹⁹ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) concernenti l'obbligo di pagamento o restituzione (art. 12, 13 e 260).

51. Legge federale del 1° ottobre 2010²²⁰ sugli impianti di accumulazione

Art. 31 cpv. 2

² La legge federale del ...²²¹ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) è applicabile.

²¹⁶ RS **680**

²¹⁷ RS **313.0**

²¹⁸ RS **313.0**

²¹⁹ RS **313.0**

²²⁰ RS **721.101**

²²¹ RS **313.0**

52. Legge del 30 settembre 2016²²² sull'energia

Art. 71 cpv. 1, primo periodo, e cpv. 2

¹ Le infrazioni contro la presente legge sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del ...²²³ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

² *Abrogato*

53. Legge federale del 21 marzo 2003²²⁴ sull'energia nucleare

Art. 94 Infrazioni commesse nell'azienda

Alle infrazioni secondo la presente legge è applicabile l'articolo 6 della legge federale del ...²²⁵ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

Art. 100 cpv. 2, secondo periodo

² ... Alla procedura si applica la legge federale del ...²²⁶ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

54. Legge federale del 13 giugno 2008²²⁷ sulla responsabilità civile in materia nucleare

Art. 30 Competenza e procedura

Le infrazioni secondo gli articoli 28 e 29 sono perseguite e giudicate dall'UFE conformemente alla legge federale del ...²²⁸ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

55. Legge del 24 giugno 1902²²⁹ sugli impianti elettrici

Art. 55 cpv. 2^{bis}

^{2^{bis}} *Abrogato*

²²² RS 730.0

²²³ RS 313.0

²²⁴ RS 732.1

²²⁵ RS 313.0

²²⁶ RS 313.0

²²⁷ RS 732.44

²²⁸ RS 313.0

²²⁹ RS 734.0

Art. 57 cpv. 1, primo periodo

¹ La legge federale del ...²³⁰ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) è applicabile.

56. Legge del 23 marzo 2007²³¹ sull’approvvigionamento elettrico

Art. 29 cpv. 3

³ L’UFE persegue e giudica le infrazioni secondo la legge federale del ...²³² sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

57. Legge del 19 marzo 2010²³³ sul contrassegno stradale

Art. 12g cpv. 4

⁴ L’assistenza in materia penale tra le autorità federali e cantonali si fonda sugli articoli 55–60 della legge federale del ...²³⁴ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

Art. 15 cpv. 3

³ Se il contravventore rifiuta la procedura della multa disciplinare o non paga la multa entro 30 giorni, l’UDSC persegue e giudica la contravvenzione conformemente alla legge federale del ...²³⁵ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

58. Legge federale del 20 dicembre 1957²³⁶ sulle ferrovie

Art. 89b cpv. 3, secondo periodo

³ ... Si applica la legge federale del ...²³⁷ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

²³⁰ RS 313.0

²³¹ RS 734.7

²³² RS 313.0

²³³ RS 741.71

²³⁴ RS 313.0

²³⁵ RS 313.0

²³⁶ RS 742.101

²³⁷ RS 313.0

59. Legge federale del 20 marzo 2009²³⁸ sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada

Art. 12 cpv. 2

² La procedura è retta dalla legge federale del ...²³⁹ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

60. Legge del 20 marzo 2009²⁴⁰ sul trasporto viaggiatori

Art. 60 cpv. 3

³ La procedura dinanzi all'UFT è retta dalla legge federale del ...²⁴¹ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

61. Legge del 4 ottobre 1963²⁴² sugli impianti di trasporto in condotta

Art. 45a

Le disposizioni speciali della legge federale del ...²⁴³ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) (art. 14 a 18) sono applicabili.

Art. 46 cpv. 2

² Le disposizioni generali della legge federale del ...²⁴⁴ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) (art. 2 a 13) si applicano alle infrazioni di cui agli articoli 45 e 45a.

Art. 46a cpv. 2

² Le infrazioni di cui agli articoli 45 e 45a sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale, secondo le norme procedurali della legge federale del ...²⁴⁵ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

²³⁸ RS 744.10

²³⁹ RS 313.0

²⁴⁰ RS 745.1

²⁴¹ RS 313.0

²⁴² RS 746.1

²⁴³ RS 313.0

²⁴⁴ RS 313.0

²⁴⁵ RS 313.0

62. Legge federale del 23 settembre 1953²⁴⁶ sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera

Art. 153 Infrazioni commesse nell'azienda

Alle infrazioni commesse nell'azienda è applicabile l'articolo 6 della legge federale del ...²⁴⁷ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

63. Legge del 3 ottobre 1975²⁴⁸ sulla navigazione interna

Art. 54 cpv. 2

² Le disposizioni generali della legge federale del ...²⁴⁹ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) si applicano alle infrazioni secondo l'articolo 49.

Art. 55 cpv. 2, primo periodo

² Le infrazioni secondo l'articolo 49 sono perseguite e giudicate dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, nella procedura secondo la legge federale del ...²⁵⁰ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

64. Legge del 21 dicembre 1948²⁵¹ sulla navigazione aerea

Art. 91^{bis}

Le disposizioni speciali della legge federale del ...²⁵² sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) (art. 14 a 18) sono applicabili.

Art. 98 cpv. 2

² Le contravvenzioni a tenore dell'articolo 91 sono perseguite e giudicate dall'UFAC secondo le norme procedurali della legge federale del ...²⁵³ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

²⁴⁶ RS 747.30
²⁴⁷ RS 313.0
²⁴⁸ RS 747.201
²⁴⁹ RS 313.0
²⁵⁰ RS 313.0
²⁵¹ RS 748.0
²⁵² RS 313.0
²⁵³ RS 313.0

Art. 99 cpv. 5

⁵ Sono applicabili per analogia gli articoli 111–115, 121–124, 150, 153–157, 167–183, 192–205 e 214–217 della legge federale del ...²⁵⁴ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) circa l'interrogatorio dell'imputato, la raccolta di informazioni orali, l'attuazione di provvedimenti coercitivi, il sequestro, la perquisizione e il fermo.

65. Legge federale del 7 ottobre 1959²⁵⁵ sul registro aeronautico

Art. 65, primo periodo

La legge federale del ...²⁵⁶ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) è applicabile.

66. Legge federale del 18 marzo 2016²⁵⁷ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 1 cpv. 1 lett. a^{bis}

¹ La presente legge si applica alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni disposta e attuata:

a^{bis} nell'ambito di un procedimento penale amministrativo;

Art. 5 cpv. 1

¹ Il DFGP può istituire un organo consultivo composto di rappresentanti del DFGP, del Servizio, dei Cantoni, delle autorità di perseguimento penale, delle autorità di perseguimento penale amministrativo, del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), dei fornitori di servizi postali e dei fornitori di servizi di telecomunicazione.

Art. 11 cpv. 1^{bis}

^{1^{bis}} La durata della conservazione nel sistema di trattamento dei dati raccolti nel quadro di un procedimento penale amministrativo è retta dalle disposizioni vigenti per il fascicolo secondo il diritto di procedura penale applicabile.

²⁵⁴ RS 313.0

²⁵⁵ RS 748.217.1

²⁵⁶ RS 313.0

²⁵⁷ RS 780.1

Art. 40 cpv. 1

¹ I reati di cui all'articolo 39 sono perseguiti e giudicati conformemente alla legge federale del ...²⁵⁸ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

67. Legge del 17 dicembre 2010²⁵⁹ sulle poste

Art. 31 cpv. 4

⁴ Le contravvenzioni sono perseguite e giudicate dalla PostCom secondo le disposizioni della legge federale del ...²⁶⁰ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

68. Legge del 30 aprile 1997²⁶¹ sulle telecomunicazioni

Art. 54 Altre disposizioni penali

Sono applicabili gli articoli 14–18 della legge federale del ...²⁶² sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

Art. 55 cpv. 1

¹ Le infrazioni di cui agli articoli 52–54 sono perseguite e giudicate dal DATEC secondo le prescrizioni della legge federale del ...²⁶³ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

69. Legge federale del 24 marzo 2006²⁶⁴ sulla radiotelevisione

Art. 102 cpv. 1, secondo periodo

¹ ... È applicabile la legge federale del ...²⁶⁵ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

²⁵⁸ RS 313.0
²⁵⁹ RS 783.0
²⁶⁰ RS 313.0
²⁶¹ RS 784.10
²⁶² RS 313.0
²⁶³ RS 313.0
²⁶⁴ RS 784.40
²⁶⁵ RS 313.0

70. Legge federale del 15 giugno 2018²⁶⁶ concernente gli esami genetici sull'essere umano

Art. 58 cpv. 2

² Sono applicabili gli articoli 6 e 7 sulle infrazioni commesse nell'azienda nonché l'articolo 15 sulla falsità in documenti e il conseguimento fraudolento di una falsa attestazione della legge federale del ...²⁶⁷ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

71. Legge dell'8 ottobre 2004²⁶⁸ sui trapianti

Art. 71 cpv. 2

² Sono applicabili gli articoli 6 e 7 (reati commessi nell'azienda) nonché 15 (falsità in documenti; conseguimento fraudolento di una falsa attestazione) della legge federale del ...²⁶⁹ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

72. Legge del 30 settembre 2011²⁷⁰ sulla ricerca umana

Art. 64 cpv. 2

² Gli articoli 6 e 7 (reati commessi nell'azienda), nonché 15 (falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione) della legge federale del ...²⁷¹ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) sono applicabili.

73. Legge del 19 dicembre 2003²⁷² sulle cellule staminali

Art. 26 cpv. 2

² Sono applicabili gli articoli 6 e 7 (reati commessi nell'azienda), nonché 15 (falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione) della legge federale del ...²⁷³ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

²⁶⁶ RS 810.12

²⁶⁷ RS 313.0

²⁶⁸ RS 810.21

²⁶⁹ RS 313.0

²⁷⁰ RS 810.30

²⁷¹ RS 313.0

²⁷² RS 810.31

²⁷³ RS 313.0

74. Legge del 3 ottobre 1951²⁷⁴ sugli stupefacenti

Art. 28, al. 2

² Gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...²⁷⁵ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) si applicano anche in caso di perseguimento penale da parte delle autorità cantonali.

Art. 28a, secondo periodo

... La procedura è retta dalla legge federale del ...²⁷⁶ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

75. Legge del 15 dicembre 2000²⁷⁷ sugli agenti terapeutici

Art. 86 cpv. 4

⁴ Se l'autore agisce per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.

Art. 86 cpv. 5 (nuovo)

⁵ Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.

Art. 87 cpv. 6

Abrogato

Art. 89

Abrogato

Art. 90 cpv. 1, primo periodo

¹ Il perseguimento penale nell'ambito di competenza della Confederazione è condotto dall'Istituto e dall'UFSP secondo le disposizioni della legge federale del ...²⁷⁸ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA). ...

Art. 90a

Abrogato

Art. 90c

Abrogato

²⁷⁴ RS 812.121

²⁷⁵ RS 313.0

²⁷⁶ RS 313.0

²⁷⁷ RS 812.21

²⁷⁸ RS 313.0

76. Legge del 15 dicembre 2000²⁷⁹ sui prodotti chimici

Art. 51 Infrazioni commesse nell'azienda

Gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...²⁸⁰ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) sono applicabili per i reati secondo la presente legge.

77. Legge del 7 ottobre 1983²⁸¹ sulla protezione dell'ambiente

Art. 62 Applicazione del diritto penale amministrativo

¹ Gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...²⁸² sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) sono applicabili ai reati secondo la presente legge.

² Alle infrazioni secondo l'articolo 61a si applicano inoltre le altre disposizioni della DPA.

78. Legge federale del 24 gennaio 1991²⁸³ sulla protezione delle acque

Art. 73 Applicazione del diritto penale amministrativo

Gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...²⁸⁴ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) sono applicabili per analogia ai reati secondo la presente legge.

79. Legge del 22 marzo 1991²⁸⁵ sulla radioprotezione

Art. 45 Applicazione del diritto penale amministrativo

¹ Sono applicabili le disposizioni speciali della legge federale del ...²⁸⁶ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) (art. 14–18).

² Alle infrazioni secondo l'articolo 43 sono applicabili gli articoli 6 e 7 DPA.

²⁷⁹ RS 813.1

²⁸⁰ RS 313.0

²⁸¹ RS 814.01

²⁸² RS 313.0

²⁸³ RS 814.20

²⁸⁴ RS 313.0

²⁸⁵ RS 814.50

²⁸⁶ RS 313.0

Art. 46 cpv. 2, secondo periodo

² ... Alla procedura è applicabile la DPA²⁸⁷).

80. Legge federale del 16 giugno 2017²⁸⁸ sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori

Art. 13 cpv. 4

⁴ Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...²⁸⁹ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

81. Legge del 20 giugno 2014²⁹⁰ sulle derrate alimentari

Art. 65 Infrazioni commesse nell'azienda, falsità in documenti

Nel settore disciplinato dal diritto sulle derrate alimentari, le disposizioni penali concernenti le infrazioni commesse nell'azienda e la falsità in documenti di cui agli articoli 6, 7 e 15 della legge federale del ...²⁹¹ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) sono applicabili anche alle autorità cantonali.

82. Legge del 28 settembre 2012²⁹² sulle epidemie

Art. 84 cpv. 2

² Gli articoli 6 e 7 (reati commessi nell'azienda), nonché 15 (falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione) della legge federale del ...²⁹³ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) si applicano anche alle autorità cantonali.

83. Legge del 13 marzo 1964²⁹⁴ sul lavoro

Art. 59 cpv. 2

² È applicabile l'articolo 6 della legge federale del ...²⁹⁵ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

- ²⁸⁷ RS 313.0
- ²⁸⁸ RS 814.71
- ²⁸⁹ RS 313.0
- ²⁹⁰ RS 817.0
- ²⁹¹ RS 313.0
- ²⁹² RS 818.101
- ²⁹³ RS 313.0
- ²⁹⁴ RS 822.11
- ²⁹⁵ RS 313.0

84. Legge federale del 20 marzo 1981²⁹⁶ sul lavoro a domicilio

Art. 13 Diritto applicabile

Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero²⁹⁷ e l'articolo 6 della legge federale del ...²⁹⁸ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

85. Legge del 6 ottobre 1989²⁹⁹ sul collocamento

Art. 39 cpv. 5

⁵ Alle infrazioni commesse nell'azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...³⁰⁰ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

86. Legge federale del 6 ottobre 2000³⁰¹ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 79 cpv. 1

¹ Sono applicabili la parte generale del Codice penale svizzero³⁰², nonché l'articolo 6 della legge federale del ...³⁰³ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

87. Legge del 26 settembre 2014³⁰⁴ sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

Art. 55 Infrazioni commesse nell'azienda

Gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...³⁰⁵ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) sono applicabili.

²⁹⁶ RS **822.31**

²⁹⁷ RS **311.0**

²⁹⁸ RS **313.0**

²⁹⁹ RS **823.11**

³⁰⁰ RS **313.0**

³⁰¹ RS **830.1**

³⁰² RS **311.0**

³⁰³ RS **313.0**

³⁰⁴ RS **832.12**

³⁰⁵ RS **313.0**

88. Legge del 25 giugno 1982³⁰⁶ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 107 Delitti e contravvenzioni nell'azienda

Ai delitti e alle contravvenzioni, commessi nell'azienda di una persona giuridica, di una società di persone o di una ditta individuale oppure nell'azienda di una corporazione o di un istituto di diritto pubblico, sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...³⁰⁷ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

89. Legge del 29 aprile 1998³⁰⁸ sull'agricoltura

Art. 174 Comunità di persone e persone giuridiche

Se l'infrazione è commessa da una persona giuridica o da una comunità di persone, si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...³⁰⁹ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

90. Legge del 1° luglio 1966³¹⁰ sulle epizootie

Art. 48b Infrazioni commesse nell'azienda

Le disposizioni relative alle infrazioni commesse nell'azienda di cui agli articoli 6 e 7 della legge federale del ...³¹¹ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) si applicano anche in caso di perseguimento penale da parte delle autorità cantonali.

91. Legge forestale del 4 ottobre 1991³¹²

Art. 44 Delitti e contravvenzioni commessi nell'azienda

Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società di persone, di una ditta individuale o altrimenti nell'esercizio di una corporazione o di un istituto di diritto pubblico, si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...³¹³ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

³⁰⁶ RS 837.0

³⁰⁷ RS 313.0

³⁰⁸ RS 910.1

³⁰⁹ RS 313.0

³¹⁰ RS 916.40

³¹¹ RS 313.0

³¹² RS 921.0

³¹³ RS 313.0

92. Legge del 20 giugno 1986³¹⁴ sulla caccia

Art. 19 Applicazione alle persone giuridiche e alle società commerciali

È applicabile l'articolo 6 della legge federale del ...³¹⁵ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

93. Legge federale del 21 giugno 1991³¹⁶ sulla pesca

Art. 18 Applicazione del diritto penale amministrativo

Ai reati secondo la presente legge si applicano per analogia gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...³¹⁷ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

94. Legge federale del 12 giugno 2009³¹⁸ sulla sicurezza dei prodotti

Art. 17 cpv. 3

³ Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...³¹⁹ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

95. Legge del 21 marzo 2014³²⁰ sui prodotti da costruzione

Art. 27 cpv. 3

³ Gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...³²¹ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) sono applicabili.

³¹⁴ RS **922.0**

³¹⁵ RS **313.0**

³¹⁶ RS **923.0**

³¹⁷ RS **313.0**

³¹⁸ RS **930.11**

³¹⁹ RS **313.0**

³²⁰ RS **933.0**

³²¹ RS **313.0**

96. Legge federale del 27 settembre 2013³²² sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero

Art. 25 Infrazioni commesse nell'azienda

¹ Gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...³²³ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) si applicano alle infrazioni commesse nell'azienda.

² *Abrogato*

97. Legge federale del 29 settembre 2017³²⁴ sui giochi in denaro

Art. 133 Infrazioni commesse nell'azienda

¹ *Abrogato*

² Gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...³²⁵ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) si applicano al perseguimento penale da parte delle autorità cantonali di infrazioni commesse nell'azienda.

98. Legge federale del 17 giugno 2011³²⁶ sulla metrologia

Art. 23 Infrazioni commesse nell'azienda

Alle infrazioni commesse nell'azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...³²⁷ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

99. Legge del 20 giugno 1933³²⁸ sul controllo dei metalli preziosi

Art. 56 cpv. 1 e cpv. 2, primo periodo

¹ Le disposizioni generali della legge federale del ...³²⁹ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) (art. 2–13) sono applicabili.

² Le infrazioni a tenore dell'articolo 55 sono perseguite e giudicate dall'Ufficio centrale, secondo le norme procedurali della DPA. ...

³²² RS 935.41
³²³ RS 313.0
³²⁴ RS 935.51
³²⁵ RS 313.0
³²⁶ RS 941.20
³²⁷ RS 313.0
³²⁸ RS 941.31
³²⁹ RS 313.0

Art. 56f
Abrogato

Art. 56g cpv. 1, primo periodo, nonché cpv. 2 e 3

¹ La legge federale del ...³³⁰ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali di cui agli articoli 56a–56e. ...

² Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento federale delle finanze ritiene adempiute le condizioni per una pena detentiva o una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale.

³ *Abrogato*

Art. 56h cpv. 2

² Le contestazioni tra il Dipartimento federale delle finanze e le autorità cantonali sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

100. Legge federale del 25 settembre 2020³³¹ sui precursori di sostanze esplodenti

Art. 37 cpv. 1, primo periodo, nonché cpv. 3

¹ Il perseguimento e il giudizio dei reati di cui agli articoli 31–36 sono retti dalla legge federale del ...³³² sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA). ...

³ *Abrogato*

101. Legge federale del 20 dicembre 1985³³³ sulla sorveglianza dei prezzi

Art. 25 cpv. 1

¹ Al perseguimento e al giudizio delle infrazioni si applicano le disposizioni della legge federale del ...³³⁴ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

³³⁰ RS 313.0

³³¹ RS 941.42

³³² RS 313.0

³³³ RS 942.20

³³⁴ RS 313.0

102. Legge federale del 6 ottobre 1995³³⁵ sul mercato interno

Art. 8c cpv. 2

² La Commissione della concorrenza persegue e giudica le violazioni dell'obbligo di informare secondo le disposizioni procedurali della legge federale del ...³³⁶ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

103. Legge federale del 23 marzo 2001³³⁷ sul commercio ambulante

Art. 15 Infrazioni commesse nell'azienda

Per le infrazioni commesse nell'azienda, da mandatari e simili, sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...³³⁸ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

104. Legge federale del 5 ottobre 1990³³⁹ sull'informazione dei consumatori

Art. 12 cpv. 1

¹ Al procedimento penale e al giudizio dei reati è applicabile la legge federale del ...³⁴⁰ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

105. Legge federale del 25 giugno 1982³⁴¹ sulle misure economiche esterne

Art. 7 cpv. 2, secondo periodo

² ... Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del ...³⁴² sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

³³⁵ RS **943.02**

³³⁶ RS **313.0**

³³⁷ RS **943.1**

³³⁸ RS **313.0**

³³⁹ RS **944.0**

³⁴⁰ RS **313.0**

³⁴¹ RS **946.201**

³⁴² RS **313.0**

106. Legge del 13 dicembre 1996³⁴³ sul controllo dei beni a duplice impiego

Art. 16 Infrazioni commesse nell'ambito della conduzione aziendale

Se l'infrazione è commessa nell'ambito della conduzione aziendale, è applicabile l'articolo 6 della legge federale del ...³⁴⁴ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

Art. 18 cpv. 1^{bis}, primo periodo

^{1bis} Le infrazioni di cui all'articolo 15a sono perseguite e giudicate secondo la legge federale del ...³⁴⁵ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA). ...

107. Legge del 22 marzo 2002³⁴⁶ sugli embarghi

Art. 12 Infrazioni commesse nelle aziende

Alle infrazioni commesse nelle aziende è applicabile l'articolo 6 della legge federale del ...³⁴⁷ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

Art. 14 Giurisdizione; obbligo di denuncia

¹ Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni ai sensi della presente legge fondano la giurisdizione penale federale.

² Le autorità della Confederazione e dei Cantoni incaricate della concessione delle autorizzazioni e del controllo, gli organi di polizia dei Cantoni e dei Comuni nonché gli agenti doganali sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge che hanno scoperto o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

³⁴³ RS 946.202

³⁴⁴ RS 313.0

³⁴⁵ RS 313.0

³⁴⁶ RS 946.231

³⁴⁷ RS 313.0

108. Legge del 3 ottobre 2003³⁴⁸ sulla Banca nazionale

Art. 24 cpv. 3 e 3^{bis}

³ Le infrazioni sono perseguite e giudicate dal Dipartimento secondo le prescrizioni della legge federale del ...³⁴⁹ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA).

^{3^{bis}} *Abrogato*

109. Legge del 22 giugno 2007³⁵⁰ sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 49

Abrogato

Art. 50 cpv. 1, primo periodo, nonché cpv. 2 e 3

¹ La legge federale del ...³⁵¹ sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (DPA) è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari, sempreché la presente legge o le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti. ...

² Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o per ordinare una misura privativa della libertà oppure l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP³⁵², il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale.

³ *Abrogato*

³⁴⁸ RS **951.11**

³⁴⁹ RS **313.0**

³⁵⁰ RS **956.1**

³⁵¹ RS **313.0**

³⁵² RS **311.0**

Indice

Parte prima: Oggetto e campo d'applicazione
..... Art. 1

Parte seconda: Diritto penale amministrativo

Titolo primo: Disposizioni generali

Capitolo 1: Applicazione del Codice penale svizzero
..... Art. 2

Capitolo 2: Inosservanza di prescrizioni d'ordine
..... Art. 3

Capitolo 3: Deroghe al Codice penale e al diritto penale minorile

Sezione 1: Minori
..... Art. 4

Sezione 2: Partecipazione
..... Art. 5

Sezione 3: Reati commessi nell'azienda da mandatari e simili

Regola..... Art. 6

Ordinamento speciale per multe fino a 50 000 franchi Art. 7

Sezione 4: Commisurazione della pena

Multe..... Art. 8

Concorso di reati..... Art. 9

Sezione 5: Pena detentiva sostitutiva
..... Art. 10

Sezione 6: Prescrizione
..... Art. 11

Capitolo 4: Sottrazione; conseguimento fraudolento di contributi e casi simili

Sezione 1: Obbligo di pagamento o restituzione
..... Art. 12

Sezione 2: Autodenuncia
..... Art. 13

Titolo secondo: Disposizioni speciali

Capitolo 1: Reati

Truffa in materia di prestazioni e di tasse	Art. 14
Falsità in documenti; conseguimento fraudolento di una falsa attestazione	Art. 15
Soppressione di documenti	Art. 16
Favoreggiamento	Art. 17

Capitolo 2: Organismi con compiti di diritto pubblico

.....	Art. 18
-------	---------

Titolo terzo: Protezione dei dati personali

Raccolta di dati personali	Art. 19
Trattamento di dati personali	Art. 20
Comunicazione e utilizzazione di dati personali in procedimenti penali	Art. 21
Diritti d'informazione in pendenza del procedimento	Art. 22
Esattezza dei dati personali	Art. 23
Trattamento e conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento da parte di un'autorità di perseguimento penale amministrativo	Art. 24

Parte terza: Procedura penale amministrativa

Titolo primo: Principi della procedura penale amministrativa

Rispetto della dignità umana e correttezza	Art. 25
Imperativo di celerità	Art. 26
Principio della verità materiale	Art. 27
Obbligo di procedere	Art. 28
Rinuncia al procedimento penale	Art. 29
Principio accusatorio	Art. 30
Presunzione d'innocenza	Art. 31
Divieto del secondo perseguimento	Art. 32

Titolo secondo: Autorità; disposizioni generali di procedura

Capitolo 1: Autorità

Sezione 1: Autorità penali amministrative

Autorità di perseguimento penale amministrativo	Art. 33
Autorità giudicanti	Art. 34

Sezione 2: Denuncia e provvedimenti urgenti

..... Art. 35

Sezione 3: Inchiesta

Competenza Art. 36

Coinvolgimento di terzi Art. 37

Coinvolgimento di un'altra unità amministrativa Art. 38

Conferimento di mandati alla polizia Art. 39

Riunione di procedimenti Art. 40

Sezione 4: Giudizio

Competenza dell'autorità giudicante per materia Art. 41

Competenza per territorio dell'autorità giudicante Art. 42

Sezione 5: Giudice dei provvedimenti coercitivi

Competenza per materia del giudice dei provvedimenti
coercitivi Art. 43

Competenza per territorio del giudice dei provvedimenti
coercitivi Art. 44

Sezione 6: Procedura concernente i minori

..... Art. 45

Sezione 7: Corte dei reclami penali

..... Art. 46

Capitolo 2: Reclamo contro operazioni d'inchiesta

Provvedimenti coercitivi Art. 47

Altre operazioni d'inchiesta Art. 48

Disposizioni comuni Art. 49

Capitolo 3: Disposizioni generali di procedura

Sezione 1: Ricusazione

Motivi di ricusazione Art. 50

Obbligo di comunicazione Art. 51

Domanda di ricusazione Art. 52

Decisione Art. 53

Conseguenze della violazione delle norme sulla
ricusazione Art. 54

Sezione 2: Assistenza giudiziaria nazionale

Campo d'applicazione e definizione Art. 55

Obbligo di prestare assistenza giudiziaria Art. 56

Appoggio logistico e sicurezza Art. 57

Rapporti diretti tra autorità Art. 58

Spese.....	Art. 59
Conflitti	Art. 60

Sezione 3: Termini e date d'udienza

Disposizioni generali	Art. 61
Decorrenza e computo dei termini.....	Art. 62
Osservanza dei termini	Art. 63
Proroga di termini e differimento di udienze	Art. 64
Inosservanza	Art. 65
Restituzione	Art. 66

Sezione 4: Forma delle comunicazioni e della notificazione

.....	Art. 67
-------	---------

Sezione 5: Notificazione per via elettronica

.....	Art. 68
-------	---------

Sezione 6: Consultazione delle decisioni dell'amministrazione

.....	Art. 69
-------	---------

Sezione 7: Obbligo del segreto

.....	Art. 70
-------	---------

Sezione 8: Informazione del pubblico

.....	Art. 71
-------	---------

Titolo terzo: Parti e altri partecipanti al procedimento

Capitolo 1: Definizione e statuto

Parti	Art. 72
Altri partecipanti al procedimento	Art. 73
Capacità processuale.....	Art. 74
Diritto di essere sentiti	Art. 75
Restrizione del diritto di essere sentiti	Art. 76

Capitolo 2: Atti procedurali delle parti

Istanze.....	Art. 77
Forma.....	Art. 78

Capitolo 3: Definizione e posizione giuridica dell'imputato

Definizione	Art. 79
Posizione giuridica	Art. 80
Capacità dibattimentale	Art. 81

Capitolo 4: Patrocinio

Sezione 1: Principi

..... Art. 82

Sezione 2: Il difensore

Posizione giuridica..... Art. 83

Difensore di fiducia Art. 84

Difesa obbligatoria..... Art. 85

Garanzia della difesa obbligatoria..... Art. 86

Difensore d’ufficio..... Art. 87

Designazione del difensore d’ufficio Art. 88

Revoca e sostituzione del difensore d’ufficio Art. 89

Retribuzione del difensore d’ufficio Art. 90

Proseguimento della difesa d’ufficio nel procedimento
giudiziario..... Art. 91

Capitolo 5: Traduzioni

..... Art. 92

Capitolo 6: Notificazione

Elezioni di domicilio..... Art. 93

Notificazione mediante pubblicazione..... Art. 94

Capitolo 7: Partecipazione all’assunzione delle prove

In generale Art. 95

Nella procedura di assistenza giudiziaria Art. 96

Capitolo 8: Gestione, esame e conservazione degli atti

Gestione degli atti..... Art. 97

Esame degli atti di un procedimento pendente..... Art. 98

Procedura in caso di domanda d’esame degli atti Art. 99

Conservazione degli atti..... Art. 100

Titolo quarto: Inchiesta

Capitolo 1: Apertura

..... Art. 101

Capitolo 2: Decreto di non luogo a procedere

..... Art. 102

Titolo quinto: Mezzi di prova e verbali

Capitolo 1: Raccolta e utilizzabilità delle prove

Principi Art. 103

Metodi probatori vietati	Art. 104
Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente.....	Art. 105

Capitolo 2: Verbali

Disposizioni generali	Art. 106
Verbali del procedimento.....	Art. 107
Verbali d'interrogatorio in generale.....	Art. 108
Verbali in caso di registrazione dell'interrogatorio.....	Art. 109
Rettifica	Art. 110

Capitolo 3: Interrogatori; informazioni

Sezione 1: Disposizioni generali

Autorità penali amministrative competenti.....	Art. 111
Svolgimento dell'interrogatorio.....	Art. 112
Interrogatorio per videoconferenza.....	Art. 113
Rapporti scritti	Art. 114
Interrogatorio di più persone e confronti	Art. 115

Sezione 2: Misure protettive

In generale	Art. 116
Garanzia dell'anonimato.....	Art. 117
Misure per la protezione di agenti infiltrati.....	Art. 118
Misure per la protezione di persone affette da turba psichica.....	Art. 119
Misure per la protezione di persone al di fuori del procedimento	Art. 120

Sezione 3: Imputato

.....	Art. 121
-------	----------

Sezione 4: Persone informate sui fatti

Definizione	Art. 122
Posizione giuridica	Art. 123
Interrogatorio.....	Art. 124

Sezione 5: Testimoni

Definizione	Art. 125
Capacità e obbligo di testimoniare.....	Art. 126
Accertamenti riguardo ai testimoni.....	Art. 127
Obbligo del testimone di serbare il segreto.....	Art. 128
Indennità.....	Art. 129
Facoltà di non deporre per legami personali	Art. 130

Facoltà di non deporre per protezione di se stesso o di persone vicine	Art. 131
Facoltà di non deporre per segreto d'ufficio	Art. 132
Facoltà di non deporre per segreto professionale.....	Art. 133
Tutela delle fonti degli operatori dei mezzi di comunicazione sociali.....	Art. 134
Facoltà di non deporre per altri obblighi di segreto	Art. 135
Decisione sull'opponibilità della facoltà di non deporre.....	Art. 136
Esercizio della facoltà di non deporre	Art. 137
Rifiuto non lecito di deporre	Art. 138
Interrogatorio	Art. 139
Sezione 6: Periti	
Presupposti per far capo a un perito	Art. 140
Requisiti del perito.....	Art. 141
Nomina e mandato	Art. 142
Elaborazione della perizia.....	Art. 143
Forma della perizia	Art. 144
Parere delle parti	Art. 145
Perizia da completare e migliorare.....	Art. 146
Indennità	Art. 147
Inadempienza.....	Art. 148
Capitolo 4: Ispezione oculare	
.....	Art. 149
Capitolo 5: Richiesta di rapporti e informazioni	
.....	Art. 150
Titolo sesto: Polizia delle udienze	
.....	Art. 151
Titolo settimo: Sanzioni disciplinari	
.....	Art. 152
Titolo ottavo: Provvedimenti coercitivi	
Capitolo 1: Disposizioni generali	
Definizione	Art. 153
Principi	Art. 154
Competenza	Art. 155
Intimazione.....	Art. 156
Uso della forza.....	Art. 157

Capitolo 2: Citazione, accompagnamento coattivo e ricerca di persone

Sezione 1: Citazione

Forma e contenuto	Art. 158
Termini	Art. 159
Deroghe	Art. 160
Salvacondotto	Art. 161
Obbligo di comparire, impedimento e mancata comparizione	Art. 162

Sezione 2: Accompagnamento coattivo

Condizioni e competenze	Art. 163
Forma del mandato di accompagnamento	Art. 164
Procedura	Art. 165

Sezione 3: Ricerche

.....	Art. 166
-------	----------

Capitolo 3: Sequestro

Principio	Art. 167
Limitazioni	Art. 168
Obbligo di consegna	Art. 169
Esecuzione	Art. 170
Decisione in merito agli oggetti e ai valori patrimoniali sequestrati	Art. 171
Sequestro a copertura delle spese	Art. 172

Capitolo 4: Perquisizioni e ispezioni

Sezione 1: Disposizioni generali

Mandato	Art. 173
Esecuzione	Art. 174
Reperti casuali	Art. 175

Sezione 2: Perquisizioni

Principio	Art. 176
Esecuzione	Art. 177

Sezione 3: Perquisizione di carte e registrazioni

Principio	Art. 178
Esecuzione	Art. 179
Apposizione di sigilli	Art. 180
Competenza in materia di dissigillamento e procedura	Art. 181

Sezione 4: Perquisizione di persone e oggetti

Principio	Art. 182
Esecuzione	Art. 183

Sezione 5: Ispezioni corporali

Principio	Art. 184
Esecuzione	Art. 185

Capitolo 5: Analisi del DNA

Condizioni in generale	Art. 186
Esecuzione dei prelievi di campioni	Art. 187
Applicabilità della legge sui profili del DNA	Art. 188

Capitolo 6: Rilevamenti segnaletici, campioni grafologici e vocali

Rilevamenti segnaletici	Art. 189
Conservazione e impiego di documenti segnaletici	Art. 190
Campioni grafologici e vocali	Art. 191

Capitolo 7: Detenzione, carcerazione preventiva e carcerazione di sicurezza

Sezione 1: Disposizioni generali

Principi	Art. 192
Accesso a spazi non accessibili al pubblico	Art. 193
Avviso	Art. 194

Sezione 2: Arresto provvisorio ad opera della polizia

Arresto	Art. 195
Procedura della polizia	Art. 196

Sezione 3: Carcerazione preventiva e carcerazione di sicurezza; disposizioni generali

Definizioni	Art. 197
Presupposti	Art. 198
Rimedi giuridici	Art. 199
Contatti con il difensore nella procedura di carcerazione	Art. 200

Sezione 4: Carcerazione preventiva

Procedura dinanzi all'unità amministrativa	Art. 201
Procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi	Art. 202
Decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi	Art. 203
Domanda di proroga della carcerazione	Art. 204
Domanda di scarcerazione	Art. 205

Sezione 5: Carcerazione di sicurezza

Decisione	Art. 206
Scarcerazione nel procedimento di primo grado	Art. 207
Carcerazione di sicurezza dopo la sentenza di primo grado	Art. 208
Carcerazione di sicurezza durante la procedura dinanzi al tribunale d'appello	Art. 209
Domanda di scarcerazione durante la procedura dinanzi al tribunale d'appello	Art. 210

Sezione 6: Esecuzione della carcerazione preventiva e di sicurezza

Stabilimento carcerario	Art. 211
Esecuzione della carcerazione	Art. 212
Esecuzione anticipata di pene e misure	Art. 213

Sezione 7: Misure sostitutive

Disposizioni generali	Art. 214
Cauzione	Art. 215
Svincolo della cauzione	Art. 216
Devoluzione della cauzione	Art. 217

Capitolo 8: Misure di sorveglianza segrete

Sezione 1: Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Condizioni	Art. 218
Impiego di apparecchi tecnici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni	Art. 219
Impiego di programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni	Art. 220
Requisiti dei programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni	Art. 221
Oggetto della sorveglianza	Art. 222
Salvaguardia del segreto professionale	Art. 223
Obbligo d'approvazione e autorizzazione di massima	Art. 224
Identificazione degli utenti, localizzazione e caratteristiche tecniche della corrispondenza	Art. 225
Procedura d'approvazione	Art. 226
Fine della sorveglianza	Art. 227
Risultati non utilizzati	Art. 228
Utilizzabilità dei risultati provenienti da una sorveglianza non approvata	Art. 229
Reperti casuali	Art. 230

Comunicazione	Art. 231
Sezione 2: Sorveglianza mediante apparecchi tecnici di sorveglianza	
Scopo dell'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza	Art. 232
Condizioni ed esecuzione	Art. 233
Sezione 3: Osservazione	
Condizioni	Art. 234
Comunicazione	Art. 235
Sezione 4: Sorveglianza delle relazioni bancarie	
Principio	Art. 236
Esecuzione	Art. 237
Sezione 5: Inchiesta mascherata	
Definizione	Art. 238
Condizioni	Art. 239
Requisiti degli agenti infiltrati	Art. 240
Identità fittizia e garanzia dell'anonimato	Art. 241
Procedura di approvazione	Art. 242
Istruzioni prima dell'intervento	Art. 243
Persona di contatto	Art. 244
Obblighi dell'agente infiltrato	Art. 245
Limiti dell'intervento	Art. 246
Impunibilità	Art. 247
Importi necessari alla conclusione di una transazione fittizia	Art. 248
Reperti casuali	Art. 249
Fine dell'intervento	Art. 250
Comunicazione	Art. 251
Sezione 6: Indagine in incognito	
Definizione	Art. 252
Condizioni	Art. 253
Requisiti degli agenti in incognito ed esecuzione	Art. 254
Fine e comunicazione	Art. 255
Titolo nono: Verbale finale	
.....	Art. 256
Titolo decimo: Sospensione	
.....	Art. 257

Titolo undicesimo: Riattivazione

.....Art. 258

Titolo dodicesimo: Decisione dell'unità amministrativa

Capitolo 1: Natura della decisione

Nel procedimento penaleArt. 259

Sull'obbligo di pagamento o restituzioneArt. 260

Capitolo 2: Abbandono

MotiviArt. 261

Forma e notificazioneArt. 262

ContenutoArt. 263

ImpugnazioneArt. 264

RiaperturaArt. 265

Capitolo 3:

Procedura applicabile agli imputati penalmente incapaciArt. 266

Capitolo 4: Decreto penale

Nella procedura ordinariaArt. 267

Nella procedura abbreviataArt. 268

Procedura indipendente di confiscaArt. 269

Capitolo 5: Opposizione

PresentazioneArt. 270

Autorità competente e formaArt. 271

ProceduraArt. 272

Decisione sull'opposizioneArt. 273

Trattazione anomala dell'opposizioneArt. 274

Capitolo 6: Istanza di giudizio

.....Art. 275

Titolo tredicesimo: Procedura giudiziaria

Capitolo 1: Procedura dinanzi alle giurisdizioni di primo grado

Promozione dell'accusaArt. 276

Contenuto dell'atto d'accusaArt. 277

Altre indicazioni e richiesteArt. 278

Notificazione dell'atto d'accusaArt. 279

Unità amministrativaArt. 280

Procedura dibattimentale di primo grado	Art. 281
Revoca della decisione penale o dell'istanza di giudizio	Art. 282

Capitolo 2: Appello	
.....	Art. 283

**Titolo quattordicesimo: Revisione dei procedimenti
chiusi dalle autorità di perseguimento penale
amministrativo**

Capitolo 1: Decisioni dell'autorità di perseguimento penale amministrativo	
Motivi di revisione	Art. 284
Apertura del procedimento su istanza	Art. 285
Apertura del procedimento d'ufficio	Art. 286
Annullamento della decisione anteriore	Art. 287
Rigetto del motivo di revisione	Art. 288

Capitolo 2: Sentenze delle giurisdizioni di primo grado	
.....	Art. 289

Titolo quindicesimo: Esecuzione

Competenza	Art. 290
Commutazione delle multe e delle pene pecuniarie	Art. 291
Devoluzione delle multe, di beni confiscati, ecc.	Art. 292

Titolo sedicesimo: Spese, indennità e regresso

Capitolo 1: Spese	
Sezione 1: Nel procedimento dinnanzi alle autorità di perseguimento penale amministrativo	
Definizione	Art. 293
Principio	Art. 294
Calcolo ed emolumenti	Art. 295
Sospensione e condono	Art. 296
Spese a carico dell'imputato	Art. 297
Reclamo contro la condanna alle spese	Art. 298
Sezione 2: Nel procedimento giudiziario	
.....	Art. 299
Sezione 3: Rimborso delle spese al Cantone	
.....	Art. 300

Capitolo 2: Indennizzo

Sezione 1: Nel procedimento chiuso da un'autorità di perseguimento penale amministrativo

Pretese	Art. 301
Riduzione e rifiuto dell'indennizzo e della riparazione morale	Art. 302
Indennizzo e riparazione del torto morale per provvedimenti coercitivi ingiustificati e carcerazione di durata eccessiva	Art. 303
Terzi	Art. 304
Prescrizione	Art. 305

Sezione 2: Nel procedimento giudiziario

.....	Art. 306
-------	----------

Sezione 3: Diritto di regresso

.....	Art. 307
-------	----------

Titolo diciassettesimo: Procedimento contumaciale per i procedimenti penali chiusi da un'autorità di perseguimento penale amministrativo

.....	Art. 308
-------	----------

Parte quarta: Disposizioni finali

Titolo primo: Abrogazione e modifica di atti normativi

.....	Art. 309
-------	----------

Titolo secondo: Disposizioni transitorie

Diritto applicabile	Art. 310
Competenza	Art. 311

Titolo terzo: Referendum e entrata in vigore

.....	Art. 312
-------	----------